Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 557

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 12 aprile 2016

INDICE

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

3ª (Affari esteri) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria . . . . . » 17

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 102) . . . . . *Pag.* 19

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 103) . . . . . » 19

Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 20

Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 24

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . » 48

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 54

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 61

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 87

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

7ª - Istruzione:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 242) . . . . . *Pag.* 99
Plenaria . . . . . » 99
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 113
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 113) . . . . . » 123
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 124
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 241) . . . . . » 132
10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121) . . . . . » 133
Plenaria . . . . . » 133
11ª - Lavoro:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79) . . . . . » 146
Plenaria . . . . . » 146
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 152
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 161
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 166) . . . . . » 183
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Sottocommissione per i pareri (fase discendente) . » 184
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) . . » 185

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . *Pag.* 186
Per la semplificazione:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 188

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:
Plenaria . . . . . *Pag.* 189
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20) . . . . . » 191
Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:
Plenaria . . . . . » 192

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1949) ***Deputato VERINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive***, approvato dalla Camera dei deputati

(1168) ***TONINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione***

- e petizione n. 425 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)* – recependo un suggerimento del relatore Casson – modifica l'emendamento 3.4 riformulandolo nell'emendamento 3.4 (testo 2).

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)* modifica – recependo il medesimo suggerimento del relatore Casson – l'emendamento 3.5 riformulandolo nell'emendamento 3.5 (testo 2).

I RELATORI raccomandano l'approvazione degli emendamenti a propria firma ed esprimono un invito al ritiro per gli emendamenti 3.1 e 3.2, formulando in caso diverso parere contrario. Esprimono poi parere favorevole sugli emendamenti 3.3, 3.200/1, pubblicato in allegato, e 3.200. Esprimono altresì parere favorevole sugli emendamenti 3.4 (testo 2) e 3.5 (testo 2), pubblicati in allegato, come riformulati dai presentatori.

I relatori esprimono quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.4, 4.5, 4.100, 4.8, 4.10, 4.13, 4.15, 4.17, 4.19 e 5.100. Infine invitano al ritiro, e in subordine esprimono parere contrario, sui restanti emendamenti presentati al disegno di legge n. 1949.

Il sottosegretario MIGLIORE esprime parere conforme a quello dei relatori, con l'eccezione dell'emendamento 4.20 su cui esprime parere contrario.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo che il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* ha ritirato gli emendamenti 3.1 e 3.2, previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti e approvato l'emendamento 3.3.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati il subemendamento 3.200/1 e l'emendamento 3.200, come emendato.

L'emendamento 3.4 (testo 2), di contenuto identico dell'emendamento 3.5 (testo 2), è poi posto ai voti ed approvato.

È successivamente posto ai voti e approvato l'emendamento 4.1, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 4.2.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.3, di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti 4.4 e 4.5. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti il successivo emendamento 4.7 – con esclusione della parte della lettera a) volta ad inserire dopo le parole «adottati dal Consiglio» le parole «e del Parlamento» – l'emendamento 4.100 – con esclusione della parte della lettera a) volta ad inserire dopo le parole «adottati dal Consiglio» le parole «e del Parlamento» e della lettera c) – nonché i successivi emendamenti 4.8, 4,15, 4.17 e 4.19.

Dopo che il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* ha ritirato l'emendamento 4.6, viene posta ai voti ed approvata la parte non preclusa dell'emendamento 4.7, risultando conseguentemente assorbita la parte non preclusa della lettera a) dell'emendamento 4.100.

In ordine alla restante parte non preclusa dell'emendamento 4.100, corrispondente alla lettera c) del medesimo, il presidente D'ASCOLA dispone che la stessa sia posta ai voti successivamente insieme all'emendamento 4.27.

Sull'emendamento 4.9 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CAPPELLETTI *(M5S)*, il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* ed il senatore FALANGA *(AL-A)*, in esito al quale l'emendamento viene posto ai voti e respinto.

Il presidente D'ASCOLA dispone che l'emendamento 4.10 sia posto in votazione dopo l'emendamento 4.13.

In ordine all'emendamento 4.11, il relatore per la 2ª Commissione, senatore CASSON *(PD)*, prospetta una possibile riformulazione volta a sostituire il rinvio alle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale con il rinvio a quanto previsto, agli stessi fini, dall'articolo 611 del medesimo codice.

Il presidente D'ASCOLA sottolinea come l'articolo 611 del codice di procedura penale delinei una procedura semplificata, caratterizzata dal contraddittorio in forma scritta ma comunque piena, essendo assicurato il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Da questo punto di vista il rinvio a tale disposizione potrebbe suscitare perplessità, in particolare laddove la cooperazione giudiziaria si riferisca ad attività che, per essere efficacemente compiute, devono essere poste in essere a sorpresa.

Il relatore per la 2ª Commissione, senatore CASSON *(PD)*, osserva che la proposta di riformulazione da lui prospettata per l'emendamento 4.11 riprende un suggerimento avanzato in via informale dal Governo, ma che le considerazioni illustrate dal presidente D'ascola gli appaiono meritevoli di attenzione e tali da giustificare un supplemento di riflessione. Tra l'altro, tali considerazioni costituiscono la ragione giustificativa della formulazione con cui l'emendamento è stato presentato.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, che ritiene anch'egli meritevoli di approfondimento le problematiche sottese l'emendamento 4.11, su proposta del senatore LUMIA *(PD)*, viene disposto l'accantonamento dell'emendamento medesimo.

Sull'emendamento 4.12 il relatore per la 2ª Commissione, senatore CASSON *(PD)*, anche in questo caso in considerazione di suggerimenti avanzati informalmente dal Governo, prospetta l'opportunità di sopprimere la lettera d) del medesimo, sottolineando che subordinare la possibilità di dare corso alla domanda di assistenza giudiziaria alla circostanza che l'esecuzione della medesima non possa pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato implica il rischio di subordinare tale esecuzione

ad un accertamento particolarmente complesso e gravoso, con effetti tali da non favorire la semplificazione e la maggiore efficienza dell'attività della cooperazione giudiziaria qui considerata.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha richiamato l'attenzione sul fatto che la lettera d) dell'emendamento 4.12 corrisponde sostanzialmente al disposto del vigente comma 5-*bis* dell'articolo 724 del codice di procedura penale, il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)*, pur comprendendo le ragioni addotte dal senatore Casson sul punto in questione, osserva che sarebbe difficilmente giustificabile che l'autorità giudiziaria – avendo positiva conoscenza della pendenza di un procedimento e del possibile pregiudizio che l'accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria potrebbe comportare per tale procedimento – non possa in tale ipotesi rifiutare, eventualmente anche in via temporanea, di dare seguito alla domanda medesima.

Il relatore per la 2ª Commissione, senatore CASSON *(PD)*, giudica meritevoli di considerazione le riflessioni testé svolte dal senatore Palma e, visto che comunque le previsioni attinenti al punto in questione corrispondono ad una norma già vigente, ritiene che si potrebbe procedere a votare l'emendamento nel testo originario, con l'intesa di un ulteriore approfondimento della problematica emersa nel corso dell'esame in Assemblea.

Concorda al riguardo il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti l'emendamento 4.12 è approvato, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.13 e 4.10.

In ordine all'emendamento 4.14, il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità straniera allo svolgimento di attività giudiziarie in territorio italiano rappresenti un'interferenza nell'esercizio di funzioni sovrane che va ben al di là della normale attività di tipo rogatoriale e che gli appare assurdo rimettere alle determinazioni delle autorità giudiziarie, e non invece alla responsabilità politica del Ministro della giustizia quale autorità di Governo.

Il relatore per la 2ª Commissione, senatore CASSON *(PD)*, ritiene invece che la previsione di cui al numero 5 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1949 sia condivisibile, in quanto la stessa differenzia in modo adeguato l'ipotesi in cui l'attività di cooperazione si svolge tra Stati membri dell'Unione europea e l'ipotesi in cui essa riguarda invece Stati che non ne fanno parte.

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))* aggiunge la sua firma all'emendamento 4.14.

L'emendamento 4.14 viene poi posto ai voti e respinto.

Dopo che il relatore per la 2ª Commissione, senatore CASSON *(PD)*, ha ritirato l'emendamento 4.16 e il senatore BUCCARELLA *(M5S)* ha ritirato l'emendamento 4.18, su proposta del relatore CASSON *(PD)* viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 4.20, mentre l'emendamento 4.21 viene posto ai voti e respinto.

In ordine all'emendamento 4.22, il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)*, riprendendo anche le considerazioni svolte dal senatore Caliendo relativamente all'emendamento 4.14, rileva che la scelta di non prevedere la necessità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia ai fini della conclusione di accordi con le competenti autorità di altri Stati, aventi ad oggetto la costituzione di squadre investigative comuni, sia del tutto non condivisibile. Gli risulta incomprensibile come l'attività di cooperazione con gli altri Stati, con riferimento al profilo considerato, possa essere frammentata tra le oltre cento procure della Repubblica presenti sul territorio nazionale, essendo di palese evidenza che, in tali condizioni, risulterà impossibile qualsiasi forma di coordinamento, così come la riconduzione ad un'impostazione unitaria delle decisioni in materia di rapporti con i singoli Stati di volta in volta interessati e, in ultima analisi, l'inquadramento di tale attività in un contesto di minima coerenza razionale.

Ricorda inoltre come in passato si siano verificati episodi in cui iniziative estemporanee di singoli magistrati hanno creato problemi internazionali allo Stato italiano e ciò in assenza delle previsioni che si vogliono introdurre e che, per gli Stati dell'Unione europea, sono state già introdotte con il recente decreto legislativo n. 34 del 2016.

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))* concorda con le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, sottolineando l'assurdità di un'impostazione normativa che consente ad un qualsiasi procuratore della Repubblica di assumere iniziative e di prendere decisioni che possono pesantemente interferire nei rapporti fra la Repubblica italiana e gli altri Stati della comunità internazionale.

Sotto un diverso profilo coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulle condizioni in cui si trova il signor Henrique Pizzolato, del quale il Governo ha voluto disporre l'estradizione nonostante la contrarietà di un ampio arco di forze parlamentari. Sulla base delle informazioni disponibili risulta, infatti, che il signor Pizzolato si trova in una situazione sempre più difficile che non corrisponde in nessun modo alle assicurazioni che erano state date, assicurazioni la cui problematica affidabilità era stata anticipatamente fatta presente al Governo.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* al fine di consentire un ulteriore spazio di riflessione chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.22, che modifica riformulandolo nell'emendamento 4.22 (testo 2), pubblicato in allegato.

Dopo che il relatore per la 2ª Commissione, senatore CASSON *(PD)*, si è dichiarato contrario all'accantonamento dell'emendamento 4.22 (testo 2) – ritenendo che la modifica non alteri nella sostanza la portata della proposta e, quindi, la sua quantomeno parziale interferenza con i profili che sono stati oggetto del decreto legislativo n. 34 del 2016, sui quali il Governo e la maggioranza non intendono nuovamente intervenire – l'emendamento 4.22 (testo 2) viene posto ai voti e respinto, mentre il successivo emendamento 4.23 viene riformulato dal relatore Casson nell'emendamento 4.23 (testo 2), pubblicato in allegato, che è posto ai voti ed approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.24, in riferimento al quale i relatori e il Governo avevano invitato i proponenti al ritiro.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)*, tuttavia, insiste per mantenere l'emendamento e, intervenendo in dichiarazione di voto, chiarisce una volta di più la portata normativa dell'emendamento medesimo. Poiché la norma scritta dal Governo fa riferimento all'acquisizione di atti trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali con la condizione che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle regole poste dall'autorità di altro Stato per l'utilizzabilità degli atti, l'emendamento intende salvaguardare i limiti in materia di utilizzabilità degli atti posti dall'ordinamento processuale penale italiano, che nel disegno di legge in esame non è richiamato.

Dopo che il relatore per la 2ª Commissione, senatore CASSON *(PD)*, ha ribadito che la specificazione contenuta nell'emendamento in esame è ultronea in quanto i limiti posti dall'ordinamento italiano in tema di utilizzabilità sono costituzionalmente ineludibili, l'emendamento, posto in votazione, risulta respinto.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 4.25, che risulta approvato.

Il presidente D'ASCOLA avverte che l'emendamento 4.26 dovrà essere votato dopo l'emendamento 4.27.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 4.27, insieme alla lettera c) dell'emendamento 4.100, in quanto tali proposte emendative presentano un identico contenuto. Esse risultano, infine, approvate.

L'emendamento 4.26 è quindi precluso.

Dopo che il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* ha ritirato l'emendamento 4.28, con distinte votazioni, risultano approvati gli emendamenti 4.29 e 4.30.

Viene altresì approvato l'emendamento 4.31.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, accogliendo l'invito del relatori, ritira l'emendamento 4.32.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.33, che risulta approvato.

In ordine all'emendamento 4.34, per il quale i relatori e il Governo hanno espresso un invito al ritiro, i senatori PALMA *(FI-PdL XVII)* e CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, richiamano il problema della genericità della delega in riferimento alla definizione della disciplina del trasferimento delle procedure.

I RELATORI convengono sulla opportunità di valutare più attentamente la norma in esame, ribadendo la necessità che il Governo fornisca più utili chiarimenti sulla medesima.

L'emendamento 4.34 viene quindi accantonato.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, accogliendo l'invito dei RELATORI e del GOVERNO, ritira poi l'emendamento 4.35.

Dopo che il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* non ha accolto l'invito al ritiro dei relatori, viene posto in votazione l'emendamento 4.36, che risulta respinto.

L'emendamento 4.37, posto ai voti, non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.38.

Il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)* tiene a precisare che la norma proposta dal Governo sull'impugnabilità del provvedimento esecutivo della decisione giudiziaria di cui è stato chiesto il riconoscimento è scritta male, al punto da sembrare in contrasto con i principi generali in tema di impugnazioni di cui all'articolo 588 del codice di procedura penale. La norma in esame necessita pertanto di una riformulazione o, quanto meno, di un'attenta valutazione di impatto prima dell'approvazione definitiva.

Con il consenso dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 4.38 viene accantonato.

L'emendamento 4.0.1 è ritirato dal senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, il quale insiste, tuttavia, per mettere ai voti l'emendamento 4.0.2, che – posto ai voti – risulta non approvato.

Viene poi ritirato l'emendamento 4.0.3.

Il subemendamento 5.100/1, pubblicato in allegato, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti identici 5.100 e 5.1 che, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1949

Art. 3.

3.200/1
DI MAGGIO, COMPAGNA

All'emendamento 3.200, sostituire le parole: «e secondo le norme in vigore nello Stato» *con le seguenti:* «nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano».

3.200
CASSON, *telatore*

Al comma 1, lettera e) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «e secondo le norme in vigore nello Stato».

3.4 (testo 2)
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* prevedere la responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano;».

3.4
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* disciplinare le modalità e le procedure per le consegne sorvegliate secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione, nei

limiti previsti dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146; prevedere che previa autorizzazione del Ministro della giustizia sentita l'autorità giudiziaria competente, funzionari stranieri possano essere ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione, ferma restando l'attribuzione in via esclusiva alle competenti autorità italiane delle funzioni di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 12; prevedere la responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano;».

3.5 (testo 2)
BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* prevedere la responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano;».

3.5
BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* disciplina delle modalità e delle procedure per le consegne sorvegliate secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146».

Art. 4.

4.22 (testo 2)
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, alla lettera a)*, sostituire il numero 9) con il seguente:*

«9) prevedere che, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare

con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;».

4.22

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, alla lettera a)*, sostituire il numero 9) con il seguente:*

«9) prevedere che, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, e 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni.''.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la sottoscrizione di un atto costitutivo, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, ad opera del procuratore della Repubblica e dell'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti.''».

4.23 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a)*, al numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato da un'autorità di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea.».

4.23
I Relatori

Al comma 1, alla lettera a)*, al numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo».

Art. 5.

5.100/1
Di Maggio, Compagna

All'emendamento 5.100, alla lettera b) *capoverso 01, al comma 2, dopo le parole:* «di quanto stabilito dal comma 1» *aggiungere il seguente periodo:* «L'estradizione non è concessa se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana».

5.100
Il Governo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «per l'estero» *inserire le seguenti:* «a tutela dei diritti fondamentali»;

b) al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 698, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che commina una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1''».

COMMISSIONI 3ª e 13ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

13ª (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2312) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:***

a) ***Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;***

b) ***Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1º aprile 2015;***

c) ***Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;***

d) ***Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;***

e) ***Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1º- 4 giugno 2004;***

f) ***Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il presidente MARINELLO comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente MARINELLO chiude la discussione generale, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato ai relatori Pegorer e Caleo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzati allo svolgimento della relazione orale.

Le Commissioni riunite approvano.

Il presidente MARINELLO si compiace del voto unanime delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 12 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,15

AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI E DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI SUI DDL NN. 302 E CONNESSI (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 13,15

AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI E DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI SUL DDL 2092 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA)

Plenaria

145ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2299) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)*, dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1949) ***Deputato VERINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)* illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2312) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:*** **a)** ***Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;*** **b)** ***Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1º aprile 2015;*** **c)** ***Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio***

2002;* d) *Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;* e) *Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1º- 4 giugno 2004;* f) *Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(54-B) ***Silvana AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)*, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1932) ***Doris LO MORO ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1828) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:* a) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;* b) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;* c) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;* d)**

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2026) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla*** **Multinational Land Force** ***(MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2027) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)*, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2036) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/ Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice BISINELLA *(Misto-Fare!)* illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 12, segnala che le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi – per alcuni aspetti – a materia riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

Quanto all'articolo 40, rileva che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, segnala, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità è rinvenibile, a suo avviso, nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alla Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Passa, quindi, ad illustrare gli emendamenti.

Sull'emendamento 1.6 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'imporre alle Regioni l'obbligo di adottare disposizioni in materia di trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli stagionali, appare lesiva dell'autonomia ad esse riconosciuta e, in ogni caso, presenta un carattere di eccessivo dettaglio.

Quanto agli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 6.3 e 21.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il riferimento al carattere vincolante dei pareri delle commissioni parlamentari competenti, che può avere natura esclusivamente obbligatoria.

Sugli emendamenti 12.1 e 12.2 propone di formulare un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo.

Quanto all'emendamento 34.7, propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni.

Infine, sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA *(Misto-Fare!)* riferisce sugli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

385ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svolta nella giornata del 6 aprile, nella quale si è convenuto di integrare l'ordine del giorno con l'esame del disegno di legge n. 2258, approvato dalla Camera dei deputati, e di altri disegni di legge connessi, in materia di conflitti di interessi, che avrà inizio a partire dalla seduta di oggi, martedì 12 aprile.

Si è concordato, inoltre, di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge n. 2271, approvato dalla Camera dei deputati, e di altri disegni di legge connessi, in materia di editoria, il cui esame avrà inizio a partire dalla seduta di domani, mercoledì 13 aprile.

Si è altresì convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2064 (disposizioni in materia di predicazioni religiose di culti non oggetto di intese).

In relazione all'esame del disegno di legge n. 2092 (disposizioni in materia di cittadinanza), si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 27 aprile.

Infine, si è deciso di riprendere l'esame del disegno di legge n. 795 (scioglimento ASL infiltrazioni mafiose), a partire dalla seduta di domani, mercoledì 13 aprile.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA INTERESSI)

La PRESIDENTE propone di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1522, adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di giovedì 21 aprile.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc.* LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore COCIANCICH *(PD)* riferisce sull'atto in esame, che è articolato in cinque parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. La seconda parte illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione. La terza parte è incentrata sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea e illustra l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'Unione europea. L'ultima parte concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato tecnico di valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi

alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.

L'elenco delle direttive recepite nel 2015 e il seguito dato agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei, compaiono tra gli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2015, come presentate dal Governo nella Parte seconda della Relazione («Principali politiche orizzontali e settoriali»), si segnalano quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il documento riporta le principali iniziative del Governo relative all'attuazione dell'Agenda digitale europea. Si dà conto, in particolare, dell'approvazione della Strategia per la banda ultra larga e della Strategia per la crescita digitale. Tra gli interventi posti in essere dall'Italia, si ricordano: l'attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/45/UE in tema di fatturazione elettronica; il rilascio, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, della nuova versione del sito dati.gov.it, il portale degli *open data* della pubblica amministrazione italiana; l'emanazione, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale dei regolamenti SPID, con cui il Sistema pubblico di identità digitale di cittadini e imprese è entrato nella sua fase attuativa; l'emanazione delle nuove specifiche attuative delle linee guida per i pagamenti elettronici; la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 29 settembre 2015, recante il regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico; la presentazione delle linee guida di *design* per i siti *web* della pubblica amministrazione, con indicazioni e strumenti per la creazione di siti *web* che possano supportare il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni, il Governo riferisce la propria partecipazione alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2015, sottolineando: il contributo dell'Italia al processo di rilancio della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN), con particolare riferimento al semestre italiano di Presidenza dell'EUPAN *(European public administration network)*; il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA – *European institute of public administration)*, che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri e organizza un premio biennale per le amministrazioni; la partecipazione, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, all'EUPAE *(European public administration employers)*, l'organizzazione europea dei datori di lavori delle pubbliche amministrazioni.

Il Governo si è inoltre impegnato nel sostegno alla mobilità internazionale ed europea dei funzionari pubblici italiani. In seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 184 del 2014, relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri,

sono state definite le strategie di migliore distribuzione dei funzionari pubblici italiani presso le istituzioni europee. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha favorito l'utilizzo delle professionalità acquisite dai distaccati italiani al momento del rientro, avviando contestualmente una banca dati alla quale le Amministrazioni accederanno per acquisire informazioni e avvalersi del personale.

In relazione alle politiche europee di semplificazione normativa e amministrativa, il Governo sostiene le iniziative del cosiddetto «pacchetto *better regulation*», presentato dalla Commissione europea a maggio 2015, che contiene misure volte ad aumentare la trasparenza del processo decisionale comunitario, migliorare la qualità della nuova legislazione e promuovere una revisione regolare e costante della legislazione esistente, affinché le politiche europee raggiungano gli obiettivi prefissati nel modo più efficiente ed efficace.

Il Governo riferisce inoltre di aver sostenuto il potenziamento della piattaforma REFIT (Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione), istituita al fine di verificare che la legislazione europea risponda allo scopo per la quale è stata introdotta e produca i risultati attesi.

In merito alle politiche per la tutela dei diritti, il Governo, nel 2015, ha elaborato il primo Piano d'azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani, il quale definisce le strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché le azioni finalizzate all'integrazione sociale delle vittime.

Sul fronte della lotta alla violenza nei confronti delle donne, il Governo ha proseguito e concluso positivamente la sua azione di coordinamento e diffusione del progetto europeo dal titolo «FIVE MEN» *(Fight violence against woMEN)*. È stato realizzato, inoltre, il progetto «*Women mean business and economic growth*» («Donne significano affari e crescita economica»), finalizzato alla promozione della presenza equilibrata di donne e uomini nelle posizioni apicali dei luoghi decisionali dell'economia, anche con la raccolta di dati sulla presenza delle donne nei consigli delle società italiane e un'analisi sull'impatto della legge n. 120 del 2011, relativa alle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società pubbliche.

Oltre a ciò, al fine di assicurare il sostegno a iniziative imprenditoriali femminili e di favorire maggiori occasioni di occupazione, sono proseguite anche nel 2015 le attività inerenti la sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese – istituita nel 2013 e dedicata all'imprenditoria femminile – ed è stata data attuazione al Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la crescita dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego femminili, attraverso interventi volti a favorire l'accesso al credito per le lavoratrici autonome e per le imprese a prevalente partecipazione femminile.

Infine, per promuovere l'accesso e l'avanzamento di carriera delle donne nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, in cui le donne sono sottorappresentate, il Governo ha conti-

nuato anche nel 2015 l'azione di coordinamento di due progetti europei: STAGES *(Structural transformation to achieve gender equality in science)* e TRIGGER *(Transforming institutions by gendering contents and gaining equality in research).*

Nel paragrafo dedicato alle politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, si legge che nel 2015 il Governo ha rivisto la Strategia nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti 2012-2020, per assicurarne una maggiore operatività ed efficacia a livello locale; ha continuato a sviluppare il sistema di *governance*, insieme ad azioni di sensibilizzazione su modelli, progetti pilota e sperimentazioni, soprattutto in ambito scolastico, socio-sanitario e nel mondo del lavoro.

È proseguita l'attività di coordinamento sulla proposta di direttiva in materia di antidiscriminazione, concretizzatosi nella predisposizione di un nuovo testo. In particolare, nella sezione dedicata alla disabilità, l'attività ha comportato alcuni progressi, anche se si sta attendendo l'adozione della proposta di direttiva della Commissione, la quale mira a introdurre condizioni di accesso semplificate a beni e servizi fondamentali nel mercato interno per le persone affette da disabilità. In merito alla promozione di azioni sul «*Diversity management*», sono stati sostenuti modelli, progetti pilota e sperimentazioni per l'inserimento nel mondo del lavoro di specifiche categorie svantaggiate, attraverso la formazione dei candidati e dei responsabili delle risorse umane e la realizzazione di tre «*Career days*», rivolti alle aziende e alle categorie discriminate nel mondo del lavoro.

Il Governo ha infine elaborato la Strategia nazionale di contrasto e prevenzione delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e identità di genere, articolata su 4 assi prioritari – educazione, lavoro, sicurezza e *media* – in merito ai quali sono state svolte attività di sensibilizzazione, informazione e formazione.

La Relazione si sofferma poi sul tema del controllo delle frontiere e della immigrazione irregolare.

Il Governo riferisce di aver sostenuto l'azione della Commissione europea volta ad affrontare l'intensificarsi della pressione migratoria, a partire dall'adozione, il 13 maggio 2015, dell'Agenda europea sulla migrazione. Questa è stata presentata dalla Commissione come risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo e con l'intento di indicare le iniziative a medio e lungo termine che, attraverso soluzioni strutturali, permettano di gestire la questione migratoria in tutti i suoi aspetti.

In particolare, la Relazione evidenzia che l'Italia ha svolto un ruolo concreto nell'attivazione dei cosiddetti *hotspot* necessari per identificare i migranti richiedenti protezione internazionale e distinguerli dai migranti irregolari. Al 31 dicembre 2015, risultavano operativi i centri di Lampedusa e Trapani, mentre al 16 marzo 2016 risultano operativi quattro punti di crisi (oltre a Lampedusa e Trapani, anche a Pozzallo e Taranto). L'Italia, inoltre, ha stimolato gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea a realizzare una concreta politica europea in materia di rimpatri, soprattutto attraverso gli accordi di riammissione fra l'Unione europea e i Paesi terzi; ha sollecitato il rafforzamento delle sinergie fra organismi e

sistemi, quali Frontex, SIS II, Eurosur, Europol ed Eurojust, nella gestione delle frontiere e nella repressione dei reati connessi all'immigrazione illegale; ha appoggiato le forme di collaborazione operativa fra gli Stati membri, auspicate dalla Commissione nell'Agenda europea e confluite nell'istituzione dell'operazione militare Eunavfor Med, volta a smantellare le reti di trafficanti.

Nel paragrafo dedicato all'azione esterna in materia migratoria, il Governo sottolinea l'impegno profuso nella promozione della consapevolezza circa l'urgenza di una risposta europea alla crisi migratoria e dei rifugiati. Riferisce, in particolare, di aver ottenuto, in seguito alla tragedia avvenuta al largo delle coste libiche, la convocazione di un Consiglio europeo straordinario interamente dedicato all'emergenza migratoria. Fra le decisioni adottate in quell'occasione, si ricordano l'aumento delle risorse per l'operazione Triton, il lancio di un'operazione nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune (Eunavfor Med), una maggiore cooperazione con i Paesi terzi al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e combattere il traffico di esseri umani, il rafforzamento dei principi di solidarietà e responsabilità.

L'Italia ha sostenuto le proposte presentate dalla Commissione europea, nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, volte all'istituzione di un sistema di accoglienza più equo. In particolare, si ricordano le proposte volte ad attivare il sistema di risposta di emergenza per il ricollocamento di 160.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, poi adottate con decisione del Consiglio, nonché la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del regolamento Dublino III, che dovrebbe istituire un meccanismo permanente di ricollocazione in caso di crisi. In proposito, nella Relazione si ricorda la risoluzione *Doc.* XVIII, n. 100, con la quale la Commissione affari costituzionali del Senato si è pronunciata in senso favorevole.

Il Governo italiano ha sostenuto la necessità di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, appoggiando fra l'altro la proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea (COM (2015) 671), del 15 dicembre 2015, ed è stato attivo nella promozione dei dialoghi e della cooperazione nel quadro del cosiddetto «Approccio globale su migrazione e mobilità», a sostegno dei partenariati per la mobilità (come nel caso del Libano) e delle agende comuni su migrazione e mobilità (con la Nigeria e con l'Etiopia). Ha sostenuto i quadri di dialogo regionali noti come processi di Rabat e di Khartoum, che investono, rispettivamente, i Paesi dell'Africa settentrionale, centrale e occidentale e i Paesi del Corno d'Africa (Tunisia, Egitto e, in prospettiva, la Libia) ed è stato fra i negoziatori più attivi degli impegni assunti in occasione del vertice di la Valletta, per quanto concerne, in particolare, la promozione della migrazione legale, la cooperazione allo sviluppo, il rafforzamento dei sistemi locali di asilo, la lotta ai trafficanti di esseri umani, una maggiore cooperazione in materia di rimpatri. Ha sostenuto, infine, un forte coinvolgimento della Turchia in relazione all'emergenza dei rifugiati lungo la rotta del Mediterraneo orientale e dei Bal-

cani occidentali, come poi elaborato nel quadro del vertice tra Unione europea e Turchia del 29 novembre 2015.

In materia di migrazione legale, l'attività del Governo volta a segnalare la grave situazione di pressione sul nostro sistema d'asilo ha trovato riscontro nell'articolato pacchetto di proposte presentato in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione.

Oltre alle citate proposte per la ricollocazione e al progetto di riforma del regolamento di Dublino, si ricorda la proposta di regolamento per l'istituzione di una lista di Paesi di origine sicuri, ai fini dell'adozione delle decisioni sulla protezione internazionale ai sensi della direttiva 2013/32/UE. Infatti, il 9 settembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'Unione europea di Paesi di origine sicuri, ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale. La proposta intende consentire un esame più rapido delle domande di asilo di candidati provenienti da Paesi che tutta l'Unione considera sicuri e accelerarne il rimpatrio qualora la valutazione individuale della domanda confermi che non sussistono le condizioni per la concessione dell'asilo.

La Relazione sottolinea, in particolare, che il pacchetto di proposte rappresenta un riconoscimento politico significativo rispetto a quanto da sempre sostenuto dal Governo italiano, in linea con le indicazioni parlamentari espresse nella risoluzione *Doc.* XVIII, n. 101 della Commissione affari costituzionali del Senato.

La Relazione si sofferma poi sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità. Su questo versante si osserva che l'Italia ha svolto un ruolo di grande rilievo nella formulazione e implementazione della strategia dell'Unione nel campo della sicurezza, soprattutto per quanto concerne il fenomeno dei *foreign fighters*.

Tra le misure prioritarie indicate dal Consiglio europeo del 12 febbraio 2015 e successivamente rese operative, si ricordano in particolare: l'incremento dello scambio di informazioni fra le autorità antiterrorismo degli Stati membri e le Agenzie e strutture di settore dell'Unione (Europol, Eurojust e Frontex), nonché dell'immissione di dati relativi ai sospetti *foreign fighters* nel Sistema d'informazione Schengen (SIS II); il potenziamento della sicurezza nei trasporti, con il raggiungimento dell'accordo politico fra Parlamento europeo e Consiglio sul cosiddetto «codice passeggeri» (PNR); l'approvazione del regolamento di attuazione sugli *standard* comuni di disattivazione delle armi da fuoco; il rafforzamento delle strutture dell'Unione di supporto all'azione di *law enforcement* degli Stati membri; le strategie di prevenzione dell'estremismo radicale violento; la valorizzazione delle buone pratiche europee di comunicazione in funzione anti radicalizzazione; la sinergia fra istituzioni di *law enforcement* e industria del *web* e dei *social network*, a fini di prevenzione dell'estremismo violento e del terrorismo.

Fra i principali risultati conseguiti, la Relazione evidenzia che l'Italia ha operato il maggior numero di inserimenti di dati relativi ai *foreign fighters* nel Sistema informativo Schengen, ha dato il via alla rete dei punti di contatto nazionali per le investigazioni sui *foreign fighters*, considerata una delle migliori pratiche a livello internazionale per la specializzazione e l'efficienza raggiunte, e ha consolidato la propria presenza entro il cosiddetto «Gruppo degli 11», un Foro informale di consultazione fra gli undici Stati membri più colpiti dal fenomeno dei *foreign fighters*.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole con osservazioni, sollecitando la prosecuzione dell'impegno nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del sistema di Dublino.

Ritiene opportuno, inoltre, ribadire la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI.

La PRESIDENTE propone di inserire, tra le osservazioni, la sollecitazione al Governo a promuovere un ampliamento delle competenze della Procura europea anche ai reati di terrorismo, come già evidenziato nella risoluzione *Doc.* XVIII, n. 117, approvata dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia il 17 marzo scorso.

Il senatore MAZZONI *(AL-A)* sottolinea che, a fronte delle reiterate sollecitazioni volte alla tutela degli accordi di Schengen e al rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, si registrano sempre più spesso episodi che, al contrario, mettono a rischio la libera circolazione all'interno dell'Unione europea. Infatti, non si è ancora provveduto a modificare il regolamento di Dublino nel senso auspicato dall'Italia e si moltiplicano i casi di creazione di barriere ai confini tra gli Stati europei.

In ogni caso, propone di inserire un'ulteriore osservazione, in relazione alla necessità di realizzare un coordinamento tra i sistemi di *intelligence* dei Paesi dell'Unione, sul modello del Comitato di analisi strategica antiterrorismo italiano, che finora ha prodotto risultati molto positivi grazie alla collaborazione tra le forze di polizia impegnate nel contrasto alla minaccia terroristica interna e internazionale.

Il relatore COCIANCICH *(PD)* manifesta la sua disponibilità ad accogliere i rilievi avanzati e riformula, quindi, in tal senso la sua proposta di parere.

Si passa quindi alla votazione.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)*, pur apprezzando il tentativo del relatore di valorizzare gli aspetti positivi della partecipazione dell'Ita-

lia all'Unione europea, ritiene comunque insoddisfacente l'azione del Governo.

Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)*, nel dichiarare il proprio voto contrario, osserva che sarebbe opportuno prendere atto che lo spazio Schengen è ormai definitivamente compromesso. Inoltre, se si considera il sensibile incremento del numero di ingressi di migranti nel territorio europeo, bisogna concludere – a suo avviso – che anche le misure per il rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea non hanno prodotto alcun risultato. Infine, sottolinea che le prospettate modifiche del regolamento di Dublino non hanno ancora trovato adeguato accoglimento, nonostante gli auspici dell'Italia.

Per questi motivi, dichiara il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2258) ***Disposizioni in materia di conflitti di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti***

(853) ***MUCCHETTI ed altri. – Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

(904) ***LUCIDI ed altri. – Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) ***BUEMI ed altri. – Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche***

(2170) ***Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti***

– e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MARAN *(PD)* sottolinea la complessità del provvedimento in materia di conflitti di interessi, che tuttavia risulta molto atteso. Infatti, l'applicazione rigorosa del principio di imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, enunciato dall'articolo 97 della Costituzione, potrebbe contrastare la crescente disaffezione dell'opinione pubblica nei confronti della politica. La causa principale dell'allontanamento dei cittadini dalla

vita pubblica, secondo uno studio inglese, sarebbe proprio la crescente percezione, da parte dei cittadini, del condizionamento della politica da parte di interessi privati.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 2258, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Esso si articola in cinque capi, che riguardano, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale, le situazioni di conflitto di interessi, le cause di ineleggibilità per i parlamentari e per i consiglieri regionali, l'integrazione delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le disposizioni finali.

Il testo sostituisce la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004, che viene contestualmente abrogata, ad eccezione degli articoli 7 e 9, relativi, rispettivamente, alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitti di interessi e al potenziamento dell'organico delle Autorità garanti per le comunicazioni e della concorrenza, nonché di alcune disposizioni richiamate dai medesimi articoli. In particolare, il concetto di conflitto di interessi proposto dal testo, di tipo per così dire preventivo, si differenzia da quello vigente, di cui alla legge n. 215 del 2004, che dispone un intervento prevalentemente successivo.

I destinatari della nuova disciplina normativa, che – ai sensi dell'articolo 1 – sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati e nell'interesse generale della Repubblica, sono i titolari di cariche politiche. Più specificamente, all'articolo 2, essi sono individuati nei titolari di cariche di governo nazionali e regionali, nei membri del Parlamento e nei consiglieri regionali, ai quali sono equiparati i componenti delle Autorità indipendenti.

Le disposizioni del testo sono poi modulate in maniera differente in considerazione del ruolo e delle funzioni svolte dai titolari di cariche di governo e dagli altri titolari di cariche politiche, tenendo conto delle disposizioni costituzionali che attengono al rispetto delle competenze regionali e alla funzione parlamentare.

In particolare, per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali), sono previste nuove disposizioni nella sola materia dell'ineleggibilità, agli articoli 13 e 14, mentre il comma 4 dell'articolo 13 è riferito a coloro che intendono candidarsi.

Le Regioni, come stabilito dall'articolo 11, sono tenute ad adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla legge, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica previsti per i titolari di cariche di governo nazionali. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano tali previsioni si applicano nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

Con l'articolo 3, la competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri. L'articolo 14 ridefinisce le modalità di elezione dei componenti – da parte della Camera e del Senato – e specifica le competenze e professionalità richieste. La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 16; in particolare, le rela-

tive controversie sono devolute alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica.

In via generale, l'articolo 4 individua l'insorgere di un conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Rispetto alla disciplina vigente, all'articolo 5 si conferma una serie di obblighi di dichiarazione, prevedendo tuttavia un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, con scadenze più stringenti rispetto a quelle attuali e con sanzioni precise. Inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati: coniuge non legalmente separato, parenti entro il secondo grado, conviventi non a scopo di lavoro domestico.

Al comma 7, si prevede che, per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dal testo in esame, l'Autorità possa avvalersi di banche dati pubbliche, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità detenute dalle agenzie fiscali, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi dei commi 8 e 9, i provvedimenti adottati dall'Autorità devono essere motivati e sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità stessa, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

Secondo il comma 10, l'Autorità, entro i 30 giorni successivi, provvede agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni e può chiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Qualora le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale perché provvedano – entro 20 giorni – all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza. Nel caso in cui le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse, ma non oltre 30 giorni da tale scadenza, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Inoltre, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

I titolari di cariche di governo nazionale che non presentino le dichiarazioni nei 30 giorni successivi al termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328,

secondo comma, del codice penale, relativo al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere compiuto senza ritardo. Qualora le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete, si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Con gli stessi poteri l'Autorità procede nel caso in cui – entro cinque anni dalla fine del mandato di governo – emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese, nonché nel caso in cui emergano violazioni degli obblighi dichiarativi.

Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità, secondo le modalità previste nel testo.

All'articolo 6, si individua un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente, in particolare rispetto all'articolo 2 della legge n. 215 del 2004. L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, le situazioni di incompatibilità e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i 30 giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile, ferme restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto all'obbligo di astensione.

Nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e di ciò viene data adeguata pubblicità da parte dell'Autorità. Per evitare la dichiarazione di incompatibilità, l'imprenditore può accedere all'applicazione della misure di cui all'articolo 9, cioè gestione fiduciaria o vendita, d'intesa con l'Autorità.

Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari, oppure determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, in data antecedente all'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione, l'Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

In via generale, il testo prescrive, all'articolo 7, un obbligo di astensione del titolare della carica di governo dall'adozione di atti o dalla partecipazione a deliberazioni che – pur essendo destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti – possano produrre un vantaggio economicamente rilevante nel suo patrimonio. L'interessato, prima di adottare una

decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza dell'obbligo di astensione.

L'obbligo di astensione è stabilito anche a prescindere dalle valutazioni dell'Autorità, nel caso in cui il titolare della carica di governo abbia un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza, secondo la definizione generale dell'articolo 4. Qualora si tratti di atti dovuti, invece, l'obbligo di astensione non opera.

Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui vi è l'obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.

Nei casi di violazione di tali obblighi, l'Autorità applica una sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito. L'atto adottato viene sottoposto al Consiglio dei ministri, che può revocarlo o procedere all'annullamento straordinario previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *p)*, della legge n. 400 del 1988.

Il Consiglio dei ministri può altresì convalidare gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione, ove ravvisi ragioni di interesse generale. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi decorrono dalla scadenza del termine di 30 giorni entro il quale l'Autorità deve comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri la violazione dell'obbligo di astensione.

L'articolo 8 prevede che si determinino situazioni di conflitto di interessi patrimoniali qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in imprese operanti nel settore della difesa, del credito o in imprese di rilevanza nazionale nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione. Ulteriori casi di conflitto di interessi patrimoniali si rilevano quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, questi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

In tali casi l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del conflitto: il contratto di gestione fiduciaria o la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.

L'articolo 9 disciplina, in particolare, l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti ai sensi dell'articolo 8, che ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto scelto dall'Autorità tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare, sulla base di un elenco di gestori

istituito dall'Autorità. Durante la gestione, il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità.

Il titolare della carica di governo ha diritto di conoscere, tramite l'Autorità, ogni 90 giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato e di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione. Qualora ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, può chiedere la sostituzione del gestore all'Autorità. Entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica di governo, il gestore presenta un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Al comma 10 dell'articolo 9, si prevede che, nel caso in cui non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità possa disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti, fissando un termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro tale termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, il titolare della carica di governo, ove non opti per le dimissioni dall'incarico, conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti.

Qualora il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, il testo prevede che si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo.

Una disposizione specifica (commi 12 e 13 dell'articolo 9) prevede che, al di fuori delle situazioni di incompatibilità , ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale – o ai parenti entro il secondo grado o al coniuge non separato o alla persona stabilmente convivente non a scopo domestico – ovvero le imprese o le società da essi controllate, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione fiduciaria e alla vendita, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria.

Riguardo al regime fiscale, all'articolo 10 è previsto che si applichi l'aliquota del 26 per cento alle plusvalenze realizzate con eventuali operazioni di dismissione di valori mobiliari eseguite in ottemperanza alle disposizioni del testo medesimo; si intende inoltre garantire la neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento di beni in gestione fiduciaria, disponendo altresì l'esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti sti-

pulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all'interessato.

In tema di ineleggibilità, con gli articoli 13 e 14 si apportano modifiche all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e alla legge n. 165 del 2004, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda i membri del Parlamento, l'ineleggibilità viene riferita anche a coloro che abbiano la titolarità o il controllo anche indiretto nei confronti di un'impresa che svolge prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o concessione di notevole entità economica rilasciata dallo Stato che importi l'obbligo di adempimenti specifici e l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, le cause di ineleggibilità non si applicano agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica prima della presentazione della candidatura, nonché ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, prima della presentazione della candidatura, perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

Con riferimento ai consiglieri regionali, è demandata alle Regioni anche la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione di notevole entità economica, rilasciata dallo Stato o dalla Regione.

Infine, si stabilisce che coloro che intendono candidarsi possano accedere, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, alla procedura prevista nel caso di conflitto di interessi patrimoniale e in relazione alle misure tipiche per la prevenzione dei conflitti (contratto di gestione fiduciaria e vendita). In caso di elezione, l'Autorità trasmette alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri una propria relazione sulle suddette misure.

Illustra brevemente, quindi, altri disegni di legge presentati in materia di conflitto di interessi. Nel definire i destinatari della nuova disciplina, il disegno di legge n. 853, d'iniziativa dei senatori Mucchetti e altri, e il disegno di legge n. 904, a prima firma del senatore Lucidi, si riferiscono ai soli membri del Parlamento. Nel disegno di legge n. 2170, d'iniziativa della senatrice De Petris e altri, il conflitto di interessi riguarda, oltre ai membri del Parlamento, i titolari di cariche di governo statali, regionali e locali, nonché i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. I titolari di cariche di governo e i componenti delle Autorità indipendenti sono anche oggetto della proposta n. 840, presentata dalla senatrice Lanzillotta e altri. Infine, nel disegno di legge n. 1319, d'i-

niziativa del senatore Buemi e altri, l'ambito soggettivo di applicazione della normativa è rappresentato dai titolari di cariche politiche e di alta amministrazione.

Il disegno di legge n. 853 reca alcune novelle alla legge n. 60 del 1953, in materia di incompatibilità parlamentari. In particolare, è considerata incompatibile con il mandato parlamentare la condizione di coloro che risultano avere il controllo o l'esercizio di un'influenza dominante su una società di diritto privato che sia in rapporti con amministrazioni pubbliche. Si prevede un'estensione delle aree in cui possono verificarsi casi di incompatibilità dalle sole attività in rapporto contrattualistico con lo Stato, individuate dal testo unico del 1957, alle attività sottoposte a regolazione specifica. Allo stesso modo, i casi di incompatibilità vanno a loro volta estesi dagli esponenti e consulenti delle imprese agli azionisti che abbiano il controllo di diritto o di fatto o che esercitino il controllo, di diritto o di fatto, in forma congiunta attraverso la partecipazione a patti di sindacato o ad altri accordi.

Il disegno di legge n. 904 introduce l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva e conferma quella con altre cariche pubbliche o private, già prevista dalla legge n. 60 del 1953.

Nel disegno di legge n. 840 sono disciplinate le incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali nonché i conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali. In base alle proposte n. 1319 e n. 2170, situazioni di conflitto di interessi sussistono in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo – oppure il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine – è anche titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare, o che appaia poter condizionare, l'esercizio delle sue funzioni pubbliche.

Per evitare situazioni di conflitto di interessi, i disegni di legge n. 840, n. 1319 e n. 2170 prevedono l'obbligo per i soggetti titolari di cariche pubbliche di dichiarare gli incarichi, le attività e la situazione patrimoniale propri, del coniuge, dei parenti e affini. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme introdotte.

In merito alla prevenzione e al controllo delle situazioni di conflitto di interessi, il disegno di legge n. 2170 attribuisce le relative funzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mentre il disegno di legge n. 1319 prevede che le dichiarazioni destinate a costituire l'Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche siano rese al giudice delegato. La proposta n. 840 invece istituisce una Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi, deputata all'attuazione della nuova disciplina e composta da cinque componenti nominati dal Presidente della Repubblica, che li sceglie – sentiti i presidenti di Camera e Senato – tra persone di notoria e indiscussa indipendenza.

Qualora sia accertata l'incompatibilità, nel disegno di legge n. 1319 è prevista la possibilità di optare tra il mantenimento della carica pubblica e il mantenimento della posizione incompatibile. Nel caso di mancato eser-

cizio dell'opzione, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile e pertanto decade dalla carica stessa.

Il disegno di legge n. 2170 prevede che il parlamentare o il titolare di una carica di governo che si trovi in una situazione di conflitto di interessi sia tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 50.000 e 500.000 euro. Nel disegno di legge n. 853 è riconosciuta al parlamentare che si trovi in una condizione di incompatibilità la possibilità di rimuovere la causa di tale incompatibilità entro un termine perentorio, decorso vanamente il quale è prevista la decadenza dal mandato parlamentare. Il disegno di legge n. 904 rafforza, attraverso le previsione della decadenza del parlamentare, la procedura di accertamento dell'incompatibilità che, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, deve comunque spettare alla Camera di appartenenza.

In merito ai conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali, il disegno di legge n. 1319 dispone, per il titolare di una carica pubblica, l'obbligo di astensione dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. È comunque prevista la possibilità che il titolare di una carica possa investire della questione il giudice delegato, il quale stabilisce linee guida sui casi di possibile astensione, oltre a pronunciarsi in concreto sui casi sottoposti alla sua valutazione.

Il disegno di legge n. 840 disciplina il procedimento per la prevenzione dei conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali e detta misure tipiche in materia, quali l'affidamento a una gestione fiduciaria ovvero, come *extrema ratio*, la vendita e il successivo affidamento del ricavato a gestione fiduciaria. Sono previste, inoltre, norme in materia di cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi, nonché disposizioni specifiche per le imprese titolari di concessioni.

Infine, il disegno di legge n. 2170 introduce, quali strumenti per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi, la costituzione di un *trust* cieco, oppure l'alienazione, totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi, il cui ricavato può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d'impresa.

Conclude, proponendo che tali disegni di legge siano trattati congiuntamente al provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (n. 267)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte congiuntamente con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nelle giornate del 31 marzo e del 6 e del 7 aprile, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato – o comunque ne hanno preannunciato la trasmissione – della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)*, dopo aver formulato osservazioni critiche per la tardiva presentazione dei decreti legislativi attuativi della riforma della pubblica amministrazione, rileva che il provvedimento in esame disattende gli annunci del Governo circa la tempestiva adozione di misure per garantire la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Infatti, sebbene il provvedimento risulti ispirato – secondo gli intendimenti del Governo – al *Freedom of information acts* (FOIA), che stabilisce obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza per la pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, nel testo in esame, a suo avviso, non si riscontrano i principi di trasparenza, gratuità, obbligo di motivazione e coinvolgimento dell'utenza che, al contrario, connotano il FOIA.

In primo luogo, infatti, è introdotto il silenzio-diniego, peraltro senza adeguata motivazione. A tale proposito, sarebbe opportuno altresì individuare un apparato sanzionatorio specifico nel caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione da parte dell'amministrazione.

In secondo luogo, non vi è certezza della gratuità della esibizione dei documenti richiesti da parte del cittadino, al quale potrebbe essere richiesta la corresponsione di una somma, peraltro non quantificabile, anche per il solo accesso all'archivio informatico.

Segnala, inoltre, che mentre il FOIA privilegia metodi alternativi di soluzione delle controversie, più snelli ed economici, quali la negoziazione guidata, la mediazione e l'arbitrato, lo schema di decreto legislativo in esame prevede esclusivamente il ricorso in via giurisdizionale al TAR e al Consiglio di Stato.

Infine, rileva un'assenza di coordinamento tra le nuove disposizioni e la legge n. 241 del 1990, che potrebbe determinare confusione a livello interpretativo.

A suo avviso, la legge n. 124 del 2015, pur essendo condivisibile sotto il profilo delle finalità, lascia un eccessivo margine di discrezionalità al Governo nell'attuazione della riforma, soprattutto su alcuni temi di maggiore impatto per la vita quotidiana dei cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2192) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La PRESIDENTE avverte che è stato presentato un ordine del giorno, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 742

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

espresso apprezzamento per il sostanziale rispetto da parte del Governo dei tempi di presentazione della Relazione di cui all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012;

considerato che la Relazione:

illustra, tra l'altro, gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno 2015 e le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere;

rappresenta il complemento della Relazione programmatica per il 2016 *(Doc.* LXXXVII-*bis*, n. 4), già esaminata dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio scorso;

costituisce uno strumento fondamentale per consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;

rilevato che:

il Governo riferisce di essersi attenuto nei negoziati alle indicazioni formulate dalla Commissione, in particolare in riferimento alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide COM (2015) 450 def e alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE – COM (2015) 452 def;

nella partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea l'azione del Governo si è dimostrata coerente con le indicazioni formulate dalla Commissione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita la prosecuzione dell'impegno nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del sistema di Dublino;

si ribadisce la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, nonché compiendo ogni iniziativa utile al fine di estendere le competenze della Procura europea anche ai reati connessi al terrorismo e promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali.

ORDINI DEL GIORNO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2192

G/2192/1/1
MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame dell'articolo 4 del disegno di legge A.S. 2192

premesso che:

la legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui «culti ammessi», non certo particolarmente libertaria, come suggeriscono la data di approvazione e il titolo, e come è dimostrato dal fatto che vari articoli sono già stati dichiarati abrogati dalla Corte costituzionale, stabilisce all'articolo 3 che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla «religione dello Stato» (tale all'epoca era la religione cattolica) debbono essere notificate al ministero dell'interno per l'approvazione, senza prevedere limiti numerici rapportati al numero di fedeli, ma affidando a detto ministero una discrezionalità che, anche alla luce della Costituzione, può ritenersi opportuna per evitare che la qualifica di ministro di culto possa essere usata per fini diversi e pericolosi;

anche il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che dettaglia le diverse prerogative dei ministri di culto, non pone alcun limite numerico;

mai, neppure durante il regime fascista, era stato imposto un numero minimo di fedeli per l'approvazione ministeriale della nomina;

alcuni anni fa, invece, il Ministero dell'interno ha sospeso del tutto l'applicazione della legge citata, in ragione del fatto che aveva richiesto un parere al Consiglio di Stato sull'opportunità di stabilire un numero minimo di fedeli per avere diritto all'approvazione di un ministro di culto;

dopo molti mesi di attesa, è giunto il parere del Consiglio di Stato, secondo il quale non solo va imposto un numero minimo di fedeli per ottenere l'approvazione di un ministro di culto, ma tale limite va fissato in 500, in asserita analogia alle più piccole parrocchie cattoliche con sacerdote residente;

tale limite è del tutto incongruo poiché: *a)* rischia di ridurre l'opportuna discrezionalità dell'approvazione in presenza del citato numero di fedeli, anche nel caso in cui, ad esempio, l'aspirante ministro di culto sia sospetto di incitamento all'odio e alla discriminazione; *b)* parametrare le minoranze religiose ai numeri della confessione che raccoglie la vasta maggioranza degli italiani, è irragionevole e manifestamente discriminato-

rio; confessioni religiose che nella migliore delle ipotesi hanno in Italia un numero di seguaci centinaia di volte inferiore a quelli della Chiesa cattolica, li vedono necessariamente dispersi in aree centinaia di volte più ampie e la loro cura necessita di un lavoro assai più grande; *c)* anche la Chiesa cattolica ha comunità che comprendono meno di 500 fedeli; il fatto che molte di queste vengano curate da un sacerdote non residente non significa nulla, anche perché in molte confessioni il ministro di culto svolge anche un lavoro ordinario e pertanto non può dedicarsi alla sua comunità a tempo pieno, proprio come un sacerdote «non residente»; particolarmente significativa la situazione della diocesi di Pinerolo (Torino), che comprende alcuni comuni dove i cattolici sono in minoranza, caso unico in Italia, a causa della forte presenza valdese: in quest'area esistono parrocchie in comuni di poche centinaia di abitanti, fra i quali i fedeli cattolici sono minoranza, dunque ben al di sotto dei 500; d) le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione hanno generalmente un numero di fedeli per ministro di culto assai inferiore a 500: l'Unione delle chiese valdesi e metodiste, la prima a firmare un'intesa, ha oggi circa 19.000 membri di chiesa adulti e un centinaio di pastori con la qualifica di ministri di culto, con una media di non più di 200 membri per ministro, media che scende di parecchio se si esclude la piccola area piemontese dove l'antichissima confessione vede concentrata la metà dei suoi fedeli, con l'altra metà dispersa in tutto il resto del Paese;

considerato che:

il 10 settembre 2015, il sottosegretario all'interno dottor Domenico Manzione, rispondendo nell'Aula del Senato a un'interrogazione in merito al limite numerico recentemente imposto, specificava che tale limite era «anche frutto di diversi pareri resi dal Consiglio di Stato all'amministrazione dell'interno in merito alle verifiche da compiersi in sede di rilascio dell'approvazione circa la sussistenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi in relazione al richiedente e alla sua confessione di appartenenza», precisando che «tali elementi consistono nella presenza di un luogo di culto nel Comune di residenza del ministro, nella consistenza numerica della comunità di fedeli, nella cittadinanza italiana del ministro medesimo e nella sua affidabilità, serietà e moralità»;

vincolare l'approvazione della nomina al fatto che vi sia un luogo di culto della confessione nel comune di residenza dello stesso ministro è totalmente ingiustificato, poiché il nucleo base delle confessioni minoritarie, equivalente alla parrocchia cattolica, a causa della dispersione sul territorio, corrisponde quasi sempre a un insieme di comuni e non c'è ragione alcuna perché la residenza del ministro di culto debba coincidere con il comune in cui si trova il luogo di culto;

ritenuto che tali vincoli siano incompatibili con l'uguaglianza fra i cittadini nell'esercizio della loro confessione religiosa, non giustificati da alcuna ragione, tanto meno da questioni di sicurezza;

impegna il Governo:

a non imporre limiti numerici di fedeli per l'approvazione dei ministri di culto, e in ogni caso a non porre questo limite minimo a cinquecento;

a non restringere le garanzie previste dalle norme del 1929 e 1930 ma torni a valutare tali nomine secondo i criteri sempre applicati fino a pochi anni fa, in particolare negando l'approvazione ove ve ne siano ragioni sufficienti per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dal numero dei fedeli.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CORSINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2193) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente relatore CORSINI *(PD)* comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc.* LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore VERDUCCI *(PD)* ricorda che il Documento in esame dà conto degli obiettivi e dei risultati della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2015. Il testo rappresenta quindi il completamento della relazione programmatica per il 2016, già esaminata in Commissione nelle sedute del 6 e del 16 febbraio scorsi.

La relazione indica gli sviluppi del processo di integrazione europea, esamina gli esiti della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni europee e fornisce indicazioni sull'attuazione in Italia delle norme europee.

La relazione traccia un bilancio in chiaroscuro dei risultati conseguiti dall'Unione europea nel fronteggiare i due temi principali all'ordine del giorno europeo: da un lato la crescita economica e la lotta alla disoccupazione; dall'altro la gestione dei flussi migratori e il rispetto dei diritti fondamentali. Nel Documento il Governo rivendica peraltro un ruolo attivo su entrambi questi fronti.

Il Documento si articola in cinque parti, dedicate allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, alle politiche orizzontali e settoriali, al ruolo dell'Italia nell'azione esterna dell'Unione, alla comunicazione all'opinione pubblica dell'attività dell'Unione, ed, infine, al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Limitando l'analisi ai temi di stretto interesse della Commissione esteri, per quanto riguarda la prima parte della relazione, si può intanto segnalare il negoziato fra l'Unione europea e il Regno Unito sulla cosiddetta «*Brexit*», e in particolare l'accordo raggiunto nel Consiglio europeo di febbraio.

Con riferimento alla politica estera e di sicurezza comune, il Documento evidenzia l'impegno del Governo a favore della stabilizzazione e della democratizzazione del proprio vicinato strategico, ovvero l'area dei Balcani e della sponda sud del Mediterraneo. Si sottolinea poi il sostegno del nostro Paese al Governo iracheno, anche attraverso fornitura di materiali e attività di formazione del personale militare, e all'azione dell'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Staffan De Mistura.

La relazione evidenzia altresì come il Governo abbia proseguito nel 2015 il proprio tradizionale impegno per accelerare il percorso di integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali. Con riferimento alla crisi ucraina, l'Esecutivo, pur nel quadro delle politiche decise in sede comune, sottolinea la necessità di mantenere un dialogo con la Russia, favorendo altresì l'interlocuzione diretta fra i due Paesi coinvolti.

In relazione al capitolo sulla cooperazione allo sviluppo, il Documento rimarca l'impegno del nostro Paese a dare seguito alle priorità individuate nel semestre italiano di presidenza, con particolare rilievo ai

temi della migrazione. Il 2015 ha inoltre visto l'approvazione della nuova Agenda globale per lo sviluppo sostenibile, cui l'Italia ha contributo favorendo il raggiungimento di una posizione comune dell'Unione in sede di negoziato. Sul tema si ricordano anche le iniziative assunte in occasione dell'EXPO di Milano, in particolare sui temi della sicurezza alimentare.

Un particolare rilievo viene poi attribuito allo sforzo italiano per un approccio integrato ai fenomeni migratori. Su questo fronte la relazione ricorda che il Governo si è impegnato a rafforzare il dialogo con i Paesi di origine e di transito dei migranti, nel quadro dei cosiddetti «processo di Rabat» e «processo di Khartoum», e ad includere nell'Agenda 2030 la nozione di migrazione come fattore qualificante dello sviluppo. C'è stato poi il forte stimolo a un radicale mutamento delle regole comuni su asilo e immigrazione (a partire dalla revisione del regolamento di Dublino) e al rafforzamento degli strumenti di intervento comune (da Frontex alla polizia di frontiera comune).

In questo ambito – in un'ottica che va oltre l'emergenza – c'è da segnalare la creazione del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per affrontare le cause profonde delle migrazioni in Africa, istituito nel novembre 2015 a margine del vertice della Valletta. Il Fondo, con una dotazione di 1,88 miliardi di euro, è destinato a finanziare progetti di sviluppo economico e di opportunità di impiego in 23 Paesi *partner* tra Nord Africa, Sahel e Corno d'Africa.

Nell'ambito degli strumenti finanziari di azione esterna dell'Unione europea, si ricorda che il 2015 è stato il secondo anno del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e dell'undicesimo Fondo Europeo di sviluppo (FES), quadro nel quale l'Italia si è confermata essere il terzo contribuente al bilancio dell'Unione europea in materia di sviluppo e il quarto contribuente del FES con contributi pari al 12,5 per cento del totale.

In conclusione si evidenzia il riferimento espresso – contenuto nella Relazione – all'attività della Commissione esteri. Nell'ambito della politica europea di vicinato, il Governo ha infatti operato per rafforzare l'impegno, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico, a favore dell'area del Mediterraneo, che negli ultimi anni è troppo spesso passata in secondo piano rispetto al vicinato orientale. Sul punto la relazione del Governo cita espressamente la risoluzione approvata dalla Commissione lo scorso mese di giugno (*Doc*. XVIII, n. 94), sottolineando l'importanza di questo atto di indirizzo nel determinare la sua azione a livello europeo. Si tratta quindi di un riconoscimento importante al lavoro della Commissione esteri, più in generale, all'importanza del dialogo tra Governo e Parlamento sui temi europei e internazionali. Il Governo ricorda anche nel suo Documento di aver sostenuto, – sempre in sintonia con il citato atto di indirizzo – la salvaguardia della ripartizione dei fondi dello Strumento finanziario europeo per il vicinato e di aver sollecitato l'azione dell'Unione europea per l'avvio di una serie di tavoli negoziali, tra cui in particolare quello per l'area di libero scambio con la Tunisia. Nei consessi europei l'Italia ha anche ribadito l'importanza strategica del Partenariato orientale come strumento fondato sulla libertà e sovranità delle scelte

dei *partner* anche nelle loro relazioni internazionali, ed in particolare con la Russia.

Il RELATORE espone quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 742

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminata la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015;

espresso apprezzamento per il sostanziale rispetto dei tempi di presentazione del Documento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012;

apprezzato l'impegno italiano per ridefinire le politiche e le normative europee in tema di migrazioni – inclusa la necessità di riformare le regole dettate dal regolamento di Dublino – per costruire un approccio integrato ai fenomeni migratori, finalizzato in particolare a rafforzare il dialogo con i Paesi di origine e di transito dei migranti (nel quadro dei «processi» di Rabat e di Khartoum), favorendo una risposta comune dell'Unione europea su tali questioni e includendo nell'Agenda 2030 la nozione di migrazione come fattore qualificante dello sviluppo;

preso atto dell'impegno dell'Esecutivo a favore della stabilizzazione e della democratizzazione del proprio vicinato strategico, in particolare dell'area del Mediterraneo e dei Balcani;

valutato con favore il sostegno al Governo iracheno e all'azione dell'Inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Staffan De Mistura;

apprezzata l'azione del Governo finalizzata al sostegno al percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali e al rilancio del processo negoziale con la Turchia;

valutati con favore gli sforzi, con riferimento alla crisi ucraina, per assicurare la coerenza delle iniziative dell'Unione europea, mantenendo canali di dialogo aperti con la Russia e favorendo l'interlocuzione diretta fra i due Paesi coinvolti;

richiamata l'elaborazione della nuova versione del Piano d'azione dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia, per il periodo 2015-2019;

apprezzato il riferimento alla risoluzione in materia di politica europea di vicinato (PEV), approvata dalla 3ª Commissione del Senato il 16 giugno 2015 *(Doc.* XVIII, n. 94);

valutato con favore il sostegno italiano all'azione dell'Unione europea per l'avvio di importanti tavoli negoziali, in particolare per l'area di libero scambio ampia e approfondita con la Tunisia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si impegni il Governo a proseguire nell'attività, già apprezzabilmente avviata nel corso del 2015, volta a dare seguito – in sede europea – ai contenuti della risoluzione in materia di politica europea di vicinato, approvata dalla 3ª Commissione del Senato il 16 giugno 2015, in particolare per sostenere la dimensione meridionale della PEV, salvaguardando la consolidata ripartizione dei fondi dello Strumento finanziario europeo per il vicinato, e per introdurre elementi di flessibilità, differenziazione e condivisione tra i *partner*;

si impegni il Governo ad favorire ogni misura europea di sostegno politico ed economico a favore della Tunisia, impegnata in un difficile processo di transizione democratica, reso più complesso dalla grave situazione di instabilità regionale e dalla persistente crisi economica, aggravata, a partire dal settore turistico, dai recenti attacchi terroristici.

DIFESA (4ª)

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

170ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE ricorda che domani, alle ore 14, avrà luogo, presso il Senato, l'audizione informale del generale di corpo d'armata Paolo Serra, *Senior Advisor* del Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'ONU e Capo della missione ONU per la Libia (UNSMIL). L'audizione verterà sulle questioni di sicurezza connesse al dialogo politico libico e, in ragione della delicatezza ed importanza dei temi trattati, sarebbe auspicabile la più ampia partecipazione..

La Commissione prende atto.

Interviene quindi il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, ponendo l'accento tanto sulle delicate vicende, riprese più volte dagli organi di stampa, che interessano i vertici della Marina militare quanto sulle implicazioni della missione EUNAVFOR MED che fatica ad entrare nella sua terza fase operativa e che, ad avviso della propria parte politica, si riduce al mero trasporto dei profughi nel territorio del Paese, configurando un uso improprio dello strumento militare.

In particolare, stante la particolare gravità e delicatezza delle questioni sollevate, sarebbe a suo avviso opportuno, prescindendo da qualsiasi strumentalizzazione- un approfondito confronto politico in Commissione con il Governo.

Alle osservazioni poc'anzi formulate dal senatore Gasparri si associa il senatore DIVINA *(LN-Aut)*.

Il senatore CONTI *(AL-A (MpA))* pone quindi l'accento sulla stigmatizzazione, operata da alcuni organi di stampa, dell'intervento da lui effettuato nel corso dell'esame dell'atto del Governo relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa, domandando delucidazioni sulla pubblicità e sulle modalità di redazione dei resoconti sommari.

Il presidente LATORRE, nel prendere atto di quanto osservato dal senatore Gasparri, si riserva di sottoporre al ministro della Difesa la prospettata esigenza di un confronto politico.

Replica quindi al senatore Conti precisando che i resoconti sommari –pubblicati su supporto cartaceo e sul sito *internet* del Senato ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento- sono predisposti dagli Uffici della Commissione con comprovato rigore. In ogni caso verranno eseguiti, da parte della Presidenza e degli Uffici tutti gli approfondimenti necessari.

Il senatore CONTI *(AL-A (MpA))* ringrazia.

Il senatore ASTORRE *(PD)* lamenta la mancata riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1581, d'iniziativa della senatrice Bisinella, recante disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto ed il cui esame in sede referente era stato concluso il 27 ottobre 2015.

Si associano i senatori COMPAGNONE *(AL-A (MpA))*, Luciano ROSSI *(AP (NCD-UDC))* e GUALDANI *(AP (NCD-UDC))*.

Il presidente LATORRE precisa che la riassegnazione è disposta dalla Presidenza del Senato, già opportunamente sollecitata, che tuttavia, non può ancora procedere a causa della mancanza dell'assenso governativo richiesto dall'articolo 37 del reglolamento.

Assicura comunque gli intervenuti che la Presidenza del Senato e il Governo saranno debitamente portati a conoscenza delle risultanze dell'odierno dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (n. 277)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il senatore COTTI *(M5S)* si pone criticamente sulla disciplina recata dallo schema di decreto in ordine all'iscrizione dei militari all'albo degli ingegneri senza esperire le prove previste per la generalità degli aspiranti, ciò che appare ingiustificatamente derogatoria rispetto alla normativa valevole per gli altri cittadini.

Il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, nel rammentare di avere inviato al relatore alcune proposte per osservazioni, si riserva di esprimere le proprie valutazioni di merito nel dibattito che avrà luogo sullo schema di parere che il relatore stesso presenterà alla Commissione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore VATTUONE *(PD)* informa la Commissione che è prossima la redazione di uno schema di parere (che sarà presentato a tutti i Commissari nella giornata di domani), volto a recepire –per quanto possibile- le osservazioni emerse nel corso del dibattito nonché quelle fattegli pervenire in forma scritta da alcuni commissari, con l'obiettivo di concludere l'esame all'inizio della prossima settimana.

Il sottosegretario ROSSI, si riserva sia di approfondire le problematiche evidenziate dal senatore Cotti, sia di esprimere giudizi più approfonditi in sede di esame dello schema di parere.

Il presidente LATORRE, preso atto delle risultanze del dibattito, osserva che si potrebbe procedere alla sconvocazione della seduta già convocata per domani, alle ore 8,30, onde dar modo al relatore di ultimare lo schema di parere ed ai Commissari di approfondirne i contenuti una volta che questo sarà loro inviato.

Nella seduta già convocata per domani, alle ore 15,30 potrebbe quindi aver luogo il dibattito, mentre la votazione potrebbe, a sua volta, aver luogo la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore Luciano ROSSI *(AP (NCD-UDC))* illustra il documento in titolo, rilevando che appare complementare alla relazione programmatica per il 2016, già esaminata dalla Commissione nelle sedute del 2 e del 3

febbraio scorsi. Il fondamento normativo si rinviene nell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012. Anche in questo caso, l'esame è stato fatto confluire all'interno di uno specifico Affare assegnato presso la Commissione di merito (Politiche dell'Unione europea), la quale, al termine, formulerà un atto di indirizzo al Governo (risoluzione).

I profili di competenza della Commissione investono innanzitutto il capitolo 18 della seconda parte del documento (affari interni), per quanto attiene alla gestione interna ed esterna dei flussi migratori. In particolare, nell'ambito del controllo delle frontiere viene posto l'accento sui risultati della missione europea EUNAVFOR MED – Operazione *Sophia*, mentre, relativamente all'azione esterna, viene posto l'accento sulla proposta di regolamento della Commissione Europea dello scorso 15 dicembre per l'istituzione di un'Agenzia Europea di Guardie costiere e di frontiera (COM(2015)671). Tale proposta è stata peraltro esaminata –in sede di sindacato di sussidiarietà e proporzionalità- dalla Commissione Affari costituzionali, che, lo scorso 9 marzo, ha approvato una risoluzione dove si sottolinea la necessità di ricercare , ove possibile, il consenso dello Stato membro interessato, e si invita a valutare l'opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), considerati i significativi aspetti di vicinanza o comunanza con il settore della difesa, come il contingente obbligatorio di intervento rapido, la proprietà comune di attrezzature e mezzi tra cui veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivoli, e la stessa finalita di sicurezza e protezione delle frontiere, nonché a valutare l'opportunità di escludere esplicitamente le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate.

Ulteriori profili di competenza si rinvengono poi nei primi due capitoli della terza parte del documento (relativa alla dimensione esterna dell'Unione), relativi alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC), ed alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

In particolare, per quanto attiene alla Politica estera e di sicurezza comune, viene dato conto dell'attività svolta dal Governo nel 2015 in favore della stabilizzazione e della democratizzazione del proprio vicinato strategico –Mediterraneo e Balcani Occidentali- focalizzando altresì l'attenzione dei partner sulla centralità, in tale quadrante, delle prospettive di prosperità, democrazia e rispetto dei diritti umani. Particolare attenzione viene prestata alla soluzione della crisi libica, al conflitto siriano e all'attività di contrasto del Daesh. Il Governo ricorda inoltre di avere sempre appoggiato l'Alto Rappresentante nell'esercizio istituzionale delle sue funzioni.

Relativamente, quindi, alla Politica di sicurezza e difesa comune, viene dato conto delle attività poste in essere dal Governo e volte al raggiungimento ed approfondimento dei seguenti risultati: contributo alla Strategia Globale in via di definizione, partecipazione al processo di revisione dell'«*EU Concept on Cyber Defence for EU-led Military operations*», contributo alle nuove forme di intervento e prosecuzione delle azioni volte ad implementare la *Maritime Security Strategy* dell'Unione Europea.

In merito al contributo nazionale all'EDA (Agenzia Europea per la Difesa), il documento precisa poi che, nel corso del 2015 l'Italia ha sostenuto la ricerca,coordinata con gli enti interessati e l'industria, concentrata sui programmi di interesse prioritario, quali la Difesa cibernetica, i sistemi di pilotaggio di aeromobili da remoto, il Cielo unico europeo e l'Azione preparatoria sulla PSDC.

Relativamente alle missioni e alle operazioni PSDC, la relazione precisa quindi che l'Italia ha continuato a fornire un importante contributo per numero di personale, mantenendo la propria posizione al proposito trai primi dell'Unione.

L'oratore richiama, quindi, gli indirizzi formulati, in apposita risoluzione, dalla Commissione per le Politiche dell'Unione europea lo scorso 17 febbraio, e sulla relazione alla relazione programmatica per il 2016, cui il documento all'esame risulta sostanzialmente collegato. Tali indirizzi, infatti, recepiscono quanto osservato a suo tempo dalla nostra Commissione nel suo parere e risultano convergenti con l'attività svolta dal Governo nel 2015, di cui si auspica la prosecuzione ed il rafforzamento nell'anno corrente.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il presidente LATORRE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Domanda quindi se qualcuno intende intervenire per dichiarazione di voto sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il senatore COTTI *(M5S)*, nel rilevare che tanto il documento quanto lo schema di parere sono incentrati su un criticabile e superato concetto di difesa che fa perno sulla sola azione armata, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il senatore PEGORER *(PD)*, preannuncia invece, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore Luciano Rossi, che risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente LATORRE informa che la seduta già convocata per domani, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 742

La Commissione difesa,

esaminato l'atto in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di impegnare il Governo a consolidare e a proseguire nel 2016 la positiva attività svolta nel 2015 in ordine alla Politica Estera e di Sicurezza comune e alla Politica di Sicurezza e Difesa comune, sulla scia degli indirizzi da essa già formulati nella risoluzione dello scorso 17 febbraio in ordine alla Relazione programmatica per il 2016.

In particolare, si ricorda che la Commissione di merito, recependo uno specifico parere di questa Commissione, aveva già impegnato il Governo:

– ad adoperarsi sulla nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza;

– a garantire un ruolo primario dell'Unione nella stabilizzazione della crisi libica;

– ad assicurare, nel rispetto del diritto internazionale, la tempestiva attivazione delle ulteriori fasi operative della missione EUNAVFOR MED – Operazione *SOPHIA*;

– al rafforzamento del presidio nei Balcani occidentali;

– a sviluppare la Politica di sicurezza e di difesa comune, proseguendo nel cammino, indicato dal Trattato di Lisbona, di raccordo con la NATO;

– a favorire, attraverso l'Agenzia europea per la difesa (EDA), la progressiva uniformità degli equipaggiamenti, nonché l'approvvigionamento in comune;

– ad usufruire dei provvedimenti per l'esenzione IVA (ancorché non automatica) per i progetti e i programmi promossi dall'Agenzia europea per la difesa;

– a sostenere pienamente l'iniziativa guidata dalla Commissione europea volta al finanziamento di progetti per la ricerca orientata alla PSDC;

– ad esaminare la possibilità di instaurare, insieme ad altri Stati membri dell'Unione europea, una cooperazione strutturata permanente.

b) Con riferimento alla proposta di regolamento della Commissione europea per l'istituzione di un'Agenzia europea di Guardie costiere

e di frontiera (COM(2015)671), valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di ribadire quanto sottolineato dalla Commissione affari costituzionali lo scorso 9 marzo in sede di sindacato di sussidiarietà e proporzionalità ed in particolare;

– sulla necessità di ricercare, ove possibile, il consenso dello Stato membro interessato;

– sull'opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC);

– sull'opportunità di escludere esplicitamente dallo schema di regolamento le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate.

B I L A N C I O (5ª)

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

556ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 265)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente TONINI *(PD)*, in qualità di relatore, illustra le bozze di parere su ciascuno degli atti in titolo che saranno sottoposte a separate votazioni, pubblicate in allegato.

Interviene la senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* chiedendo di posticipare il voto sui pareri alla seduta di domani in quanto la complessità degli

argomenti trattati richiedono un adeguato approfondimento, richiesta a cui si associa il senatore AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*, anche al fine di poter presentare eventuali proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 *(Doc.* LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI *(PD)*, in qualità di relatore, illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si tratta del rapporto con il quale il Governo informa sui principali progressi dei diversi *dossier* europei nel corso dell'anno da poco concluso, mettendo in relazione gli avvenimenti con le proprie precedenti indicazioni programmatiche.

Al riguardo, fa presente che le parti di interesse della Commissione bilancio si concentrano nel capitolo 3 intitolato «Il coordinamento delle politiche macroeconomiche», nel quale si dà conto dei progressi in tema di governo dell'economia e dell'Unione monetaria, di strutturazione del Semestre europeo e di implementazione del Piano di investimenti per l'Europa (noto come «Piano Juncker»).

Stante il carattere consuntivo del documento, risulta opportuno esprimere l'opinione della Commissione sui principi di fondo che devono accompagnare l'evoluzione delle politiche macroeconomiche e finanziarie in Europa, con particolare riguardo alla necessità di impostare degli interventi tenendo conto dell'interesse del sistema economico continentale nel suo complesso, anziché gli interessi particolari di ciascun contesto nazionale. Vi è, inoltre, l'opportunità di sostenere il maggior orientamento delle valutazioni connesse al Patto di stabilità e crescita agli obiettivi di sviluppo economico ed occupazionale, invitando a mantenere e, anzi, a rafforzare questo obiettivo di fondo anche per l'anno in corso.

Si apre il dibattito.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)*, pur avendo presente che il tema non è del tutto afferente al documento in discussione, chiede tuttavia al rappresentante del Governo informazioni circa lo stato di attuazione del piano Juncker.

Il vice ministro MORANDO segnale anzitutto come recentemente su questo tema il Governo abbia presentato presso la Camera dei deputati un approfondimento che sarà messo quanto prima a disposizione dei senatori. Ricorda, peraltro, che un punto particolarmente significativo del documento evidenzia come una parte rilevante dei progetti inerenti il Fondo

europeo per gli investimenti strategici – FEIS, creato per dare attuazione al piano Juncker, sono italiani. Sottolinea inoltre come di recente il Governo italiano abbia avanzato, in sede europea, una proposta finalizzata a rendere maggiormente convergenti le politiche economiche e fiscali rispetto alla politica monetaria. Sul punto va registrato come un numero crescente di soggetti in ambito europeo sembrino condividere tale impostazione a cui però tendono a contrapporsi una serie di Paesi capitanati dalla Germania.

Il senatore AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))* rileva come sia necessaria, preliminarmente, una riflessione sulla scarsa incisività delle politiche adottate dall'Italia per la crescita, per potersi presentare ai negoziati in ambito europeo con la necessaria autorevolezza. In merito al parere che dovrà essere reso dalla Commissione, rileva come, a suo dire, andrebbero sottolineati almeno due aspetti. Il primo fa riferimento allo squilibrio che si è venuto a creare tra la massa di liquidità immessa nel sistema dalla Banca Centrale Europea e i limitati effetti che si sono avuti sulla crescita economica, dovuti a una serie di strozzature presenti nel sistema economico tra cui vanno evidenziate le sofferenze bancarie. In particolare, rileva come l'utilizzo di risorse pubbliche per la ricapitalizzazione delle banche fatto in altri Paesi negli anni scorsi consente oggi a tali istituti di credito di avere degli indici di capitalizzazione notevolmente migliori di quelli degli istituti italiani. Altro tema da puntualizzare nel parere riguarda il cosiddetto *bail in* e, in particolare, il rischio che a fronte di crisi bancarie siano chiamati a rispondere con i propri fondi non solo gli azionisti, ma anche i risparmiatori, con conseguenti effetti negativi sull'economia dovuti ad una crisi di fiducia dei risparmiatori medesimi.

Il senatore LUCHERINI *(PD)*, nel condividere le considerazioni fatte dal Governo sulla necessità di coordinare le politiche economiche e fiscali con quelle monetarie, ricorda come in ambito comunitario esista una proposta di istituzione di un ministro del tesoro europeo cui attribuire funzioni di coordinamento. Propone, pertanto, di esplicitare nel parere tale circostanza.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* sottolinea la necessità che il tono complessivo del parere sia particolarmente incisivo, per evitare il rischio di limitarsi ad affermazioni di principio destinate a rimanere prive di efficacia.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i commissari per il contributo dato al dibattito, rileva anzitutto che, se è vero che esiste in ambito europeo un'evidente asimmetria tra la politica economica e fiscale e quella monetaria, ciò risponde a una precisa idea di Europa – esemplificata dal Ministro delle finanze tedesco Schuble –che tende a privilegiare la stabilità rispetto alla crescita. Ciò non toglie che, se si vuole evitare che gli squilibri esistenti tra Paesi dell'Unione europea diventino eccessivi, è necessaria

una politica economica maggiormente coordinata. Altro aspetto da sottolineare è che se è vero che l'Italia presenta, rispetto agli altri Paesi europei, un differenziale di crescita negativo, il problema principale resta quello di un livello di sviluppo complessivo dell'Europa che rimane troppo basso. La mancata crescita europea finisce infatti per riverberarsi negativamente anche sull'economia italiana, non consentendo di conseguire miglioramenti né per quanto riguarda il *deficit*, né riguardo al debito pubblico. Esprime, invece cautela riguardo alla proposta avanzata dal senatore Lucherini sull'istituzione di un ministro del tesoro europeo: sul punto sarà, infatti, decisivo il ruolo che si deciderà di assegnare a tale figura. Sarebbe sicuramente poco auspicabile per il nostro Paese se dovesse prevalere in particolare una visione che vede tale ministro come un guardiano del *fiscal compact*, incaricato principalmente di sanzionare i Paesi non intenzionati a rispettarlo e a sostituirsi ai loro governi. Viceversa, potrebbe essere condivisibile una figura che, accanto alle politiche del *fiscal compact*, si facesse promotore di strategie di crescita non inflazionistica analogamente a quanto accade negli Stati Uniti.

Conclude sottolineando che provvederà alla stesura di un parere che tenga conto, per quanto possibile, delle proposte avanzate nel corso della discussione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (n. 283)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA *(PD)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prende atto dei numerosi chiarimenti resi dal Governo dinanzi alla V Commissione permanente della Camera dei Deputati, ed in particolare, in primo luogo, che gli istituti regolati dagli articoli 25, 103 e 104 non hanno carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina di settore e non possono pertanto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, che la consultazione preventiva sotto forma di «dibattito pubblico» di cui all'articolo 22 può svolgersi nell'ambito delle attuali competenze e dotazioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte. Prende atto altresì che gli obblighi di utilizzo di comunicazioni elettroniche e sistemi informativi automatici, previsti in particolare dagli articoli 52, 55, 56, 57 e 58, rientrano nel percorso di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni già previsto dalla legislazione vigente, così come le infrastrutture necessarie agli uffici per l'adeguamento alla nuova normativa. È stato assicurato, poi, che la banca dati

sul possesso dei requisiti di gara, prevista dall'articolo 81, è effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse a legislazione vigente. Analogamente, i nuovi compiti attribuiti, precipuamente ad ANAC e Presidenza del Consiglio, dagli articoli da 210 a 214 risultano assolvibili con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Si è assicurato, infine, che il nuovo albo di cui all'articolo 78 e il programma di ricognizione straordinaria di cui al successivo articolo 84 sono realizzabili, da parte dell'ANAC, con le risorse già assegnate a legislazione vigente. Va, in ogni caso, acquisita conferma che le più complesse attività di progettazione previste dall'articolo 23 possano essere affrontate con le dotazioni disponibili e con le competenze tecniche già in essere nell'organico attuale. Occorre conferma anche della circostanza che le diverse funzioni affidate all'ANAC dall'articolo 38, in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, possano effettivamente essere svolte nell'ambito della generale clausola di invarianza inserita nel provvedimento. Inoltre va acclarato che gli obblighi di pubblicazione dei bandi, di livello nazionale, di cui all'articolo 73, tramite utilizzo dei sistemi informativi delle stazioni appaltanti e dell'ANAC, siano effettivamente attuabili nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti, anche in relazione al cumulo con le altre funzioni affidate dal provvedimento; analoga questione riguarda la disponibilità elettronica dei bandi di gara di cui all'articolo 74. Analogamente va confermato che le competenze affidate all'ANAC anche in materia di concessioni pubbliche dall'articolo 177 sono compatibili con l'entità delle risorse già a disposizione dell'ente. Deve chiarirsi infine se la previsione di un ulteriore albo degli affidamenti diretti presso l'ANAC, inserita all'articolo 192, sia compatibile con i mezzi a disposizione del già citato ente. Per ulteriori rilievi si veda la Nota di lettura n. 127 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2299) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 1, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla disponibilità delle risorse iscritte in bilancio, utilizzate a copertura del comma in esame, in quanto la relazione tecnica non fornisce elementi sufficienti al riguardo, non individuando con precisione i capitoli utilizzati per la copertura medesima. In relazione poi al comma 2, occorre acquisire conferma che lo spostamento delle date, riferito alla conclusione dell'anno scolastico 2016-2017 non risulti contraddittorio, in relazione alla copertura finanziaria, con il comma 1 che prevede il finanziamento degli

interventi solo fino al 30 novembre 2016. Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre rilevare che la trasformazione del GSSI in istituto universitario stabile, ancorché a ordinamento speciale, necessiterebbe di una integrazione della relazione tecnica che, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità dovrebbe contenere proiezioni almeno decennali della spesa al fine di evidenziare l'andamento dei fattori retributivi del personale. Infine, in relazione all'articolo 3, concernente la copertura finanziaria, occorre acquisire conferma che le risorse a tal fine utilizzate, operate sull'economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto legge n. 69 del 2013, già destinate ad altri scopi, non determinino oneri privi di copertura. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota n. 128 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenente un'integrazione alla relazione tecnica, che risponde alle osservazioni formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015***

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione la relazione tecnica relativa all'emendamento 19.0.3 (testo 2), come richiesto in una precedente seduta dalla Commissione, che contiene una proposta di riformulazione dell'articolo 19-*septies* relativo alla copertura degli oneri.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2192) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato, che risponde a osservazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, in previsione dell'esame del Documento di economia e finanza 2016, lunedì e martedì prossimo dovrebbero svolgersi, congiuntamente alla omologa Commissione della Camera dei deputati, il ciclo ordinario di audizioni, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento, il cui calendario dettagliato, previa autorizzazione del Senato, sarà reso noto quanto prima.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 264

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

– il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009;

– i detti principi e criteri direttivi devono essere interpretati alla luce di quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge «rinforzata» recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

– il citato articolo 15, infatti, nel rinviare ad una successiva legge dello Stato l'integrazione in un unico documento dei contenuti dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare la legge di bilancio, stabilendo tra l'altro che essa reca «previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente»;

– in questo quadro, la ricerca di una maggiore «flessibilità» del bilancio, e dunque l'esercizio di una parte della delega, deve essere bilanciata con l'esigenza di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto;

– appare pertanto necessario affrontare il tema concernente la flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, non già con il presente schema di decreto legislativo, ma con il successivo provvedimento che, ai sensi del citato articolo 15, disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, con specifico riguardo alle modifiche che attraverso di esso potranno essere introdotte alla legislazione vigente;

– più in particolare, appare necessario espungere dal testo del presente provvedimento le disposizioni in materia di flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che introduce modifiche all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle rimodulazioni in via compensativa che possono essere effettuate tra diversi programmi di spesa, fermo restando che il testo di tali

disposizioni dovrà comunque essere reintrodotto con il provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio;

– all'articolo 1, comma 1, lettera a), appare necessario riformulare la modifica all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, precisando in maniera più puntuale la definizione di programmi di spesa, allo scopo di evidenziarne la finalità omogenea di spesa;

– appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e non solo negli articoli novellati dal presente schema di decreto legislativo, l'espressione «unità elementare di bilancio», fermo restando che, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 7, della citata legge n. 196 del 2009, come inserito dall'articolo 2, comma 2, del medesimo schema di decreto, nella fase di sperimentazione delle azioni l'unità elementare del bilancio rimane rappresentata dai capitoli;

– in questo quadro, appare altresì necessario denominare anche i capitoli delle entrate, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quali «unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione», ferma restando la vigente ripartizione delle entrate medesime, in modo da assicurare la dovuta uniformità terminologica all'interno della legge di contabilità pubblica;

– all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-*ter*, appare necessario precisare, nella novella introdotta all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative viene effettuata annualmente con il disegno di legge di bilancio, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;

– all'articolo 1, comma 1, lettera d), che novella l'articolo 21, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinando il contenuto degli appositi allegati agli stati di previsione della spesa, appare necessario indicare in relazione a ciascun programma non solo la quota delle spese di fattore legislativo, ma anche quella delle spese di oneri inderogabili e di adeguamento al fabbisogno, in modo da rendere un'informazione completa in merito a tutte le spese, nonché la distinzione tra spese di parte corrente e spese in conto capitale;

– come si evince dalla relazione illustrativa al presente provvedimento, l'informazione in merito al raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 21, comma 17, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, dello schema di decreto in esame, viene comunque assicurata a legislazione vigente dai dati esposti nella nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di stabilità;

– all'articolo 2, comma 1, che novella l'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare una puntuale disciplina della fase di passaggio dai capitoli alle azioni, appare necessario attribuire all'u-

nità elementare di bilancio la medesima definizione attualmente vigente per i capitoli, ossia quella di articolazione della spesa dello Stato secondo l'oggetto della spesa medesima, mantenendo inalterato per la predetta fase l'attuale apparato informativo costituito dai macroaggregati di spesa;

– all'articolo 2, comma 2, appare necessario sostituire l'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di chiarire alcuni aspetti non sufficientemente precisati dal testo dello schema di decreto legislativo in oggetto;

– a questo riguardo, in particolare, appare necessario prevedere che le azioni del bilancio dello Stato siano individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 del medesimo articolo 25-bis, in via sperimentale, a decorrere dal 2017, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni medesime, prevedendo altresì che, nelle more della sperimentazione, le azioni risultanti dalla suddivisione dei programmi di spesa abbiano carattere conoscitivo e integrino le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione;

– appare altresì necessario assicurare un adeguato livello di informazioni concernente le tipologie di spesa contenute nelle istituende azioni, con particolare riguardo alle spese di parte corrente e in conto capitale;

– appare inoltre necessario prevedere che il provvedimento con il quale, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 8, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si stabilisce l'esercizio a decorrere dal quale le azioni costituiscono l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione e la classificazione delle spese del bilancio – e non anche delle entrate, come impropriamente previsto dal testo – è conseguentemente aggiornata, sia rappresentato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – anziché da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo espressamente che con tale provvedimento, all'esito della sperimentazione, possano anche essere introdotte modifiche alle azioni originariamente individuate;

– infine, appare necessario prevedere, sempre in rapporto ai contenuti del predetto articolo 25-*bis* della legge n. 196, anziché un'intesa con la Corte dei conti, che quest'ultima sia «sentita», ai fini della presentazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di una relazione al Parlamento in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, attribuendo alla medesima relazione un rilievo autonomo rispetto al rendiconto, in modo da consentire ai due rami del Parlamento, ove lo ritengano, di pronunciarsi in merito ad essa sulla base delle rispettive procedure regolamentari;

– all'articolo 2, comma 4, che novella l'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove viene disciplinato il contenuto della nota integrativa al bilancio, appare necessario precisare che i criteri di formulazione delle previsioni sono conseguenti ai relativi riferi-

menti legislativi, in modo da rimarcare la vincolatività del criterio della legislazione vigente;

– all'articolo 3, la revisione delle appendici e degli allegati del bilancio dello Stato, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, è stata prevista in relazione al criterio generale di delega concernente la semplificazione dei documenti di bilancio, nell'ambito dei più specifici criteri di delega in materia di completamento della struttura del bilancio di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196;

– all'articolo 4, comma 1, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 22-*bis*, in materia di programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri, appare necessario precisare, al comma 1 del medesimo articolo 22-*bis*, in coerenza con i principi e criteri direttivi di delega, che gli obiettivi finanziari triennali debbano essere definiti in termini di limiti di spesa, ivi comprese eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di eventuali risparmi da realizzare;

– appare altresì necessario conservare, al successivo comma 2 del predetto articolo 22-*bis*, il riferimento normativo che consente ai Ministri interessati, ai fini del conseguimento dei citati obiettivi, di proporre gli interventi da adottare non solo con il disegno di legge di bilancio ma anche con il disegno di legge di stabilità, fermo restando che il predetto richiamo al disegno di legge di stabilità dovrà essere soppresso con il provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio;

– con riguardo al predetto articolo 4, comma 1, appare inoltre necessario assicurare un'adeguata divulgazione agli accordi intercorsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i singoli Ministeri, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attraverso i quali sono definite le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, prevedendone la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze;

– le relazioni sul citato monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, sono sostanzialmente sostitutive del rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del quale viene del resto previsto la soppressione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente schema di decreto legislativo;

– all'articolo 5, che novella l'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di formazione del bilancio, appare necessario modificare il comma 1, non solo al fine di espungere dal testo, come dianzi evidenziato, le disposizioni concernenti la flessibilità in sede di formazione del bilancio, ma anche per coordinare le norme di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, con quelle in materia di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, precisando che i Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione indicano le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di spesa de-

finiti con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 22-*bis*, comma 1;

– all'articolo 5, comma 5, che novella l'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, appare necessario in primo luogo precisare, ai commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*, che le spese predeterminate per legge che vengono escluse dalle variazioni compensative ivi previste si riferiscono ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) e che tali variazioni dovranno comunque avvenire nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21, in modo da consentire l'utilizzo di eventuali spazi finanziari che residuassero dal rispetto dei citati vincoli;

– al medesimo articolo 5, comma 5, appare in secondo luogo necessario, da un lato, precisare che le variazioni compensative di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 33 della citata legge n. 196 del 2009 sono disposte in termini di competenza e di cassa, dall'altro, prevedere che, nel caso in cui esse abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni, al fine di assicurare una maggiore tempestività nella riallocazione delle risorse, possano essere disposte con decreto interdirettoriale, anziché con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

– sempre con riferimento all'articolo 5, comma 5, appare infine necessario riformulare più puntualmente il comma 4-*quinquies* dell'articolo 33 della legge n. 196, al fine di precisare che la ripartizione di fondi istituiti per legge negli stati di previsione della spesa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ha luogo su proposta dei Ministri interessati e si riferisce ai soli fondi cosiddetti da ripartire;

– all'articolo 6, comma 1, che inserisce all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il comma 1-*bis*, in materia di assegnazione delle entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, appare necessario prevedere che l'ammontare degli stanziamenti possa essere commisurato all'andamento delle entrate verificatosi in un numero di esercizi inferiore a tre, nel caso in cui la legge che finalizza le entrate al finanziamento di specifici interventi sia entrata in vigore da meno di tre anni;

– ancora con riguardo all'articolo 6, comma 1, appare necessario da punto di vista formale, fare riferimento al disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1, anziché al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato;

– all'articolo 6, comma 2, che reca una disposizione di coordinamento tra la nuova disciplina in materia di assegnazione delle entrate finalizzate per legge di cui al precedente comma 1 e la disciplina vigente in materia delle specifiche entrate di cui ai commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, appare necessario sostituire la predetta disposizione di coordinamento con puntuali novelle ai citati

commi 615, 616 e 617, in modo da rendere la disciplina vigente applicabile fino alla fine dell'anno 2016 e da prevedere, altresì, che a decorrere dall'anno 2017 anche alle predette entrate si applicherà la nuova disciplina introdotta all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al predetto comma 617;

– all'articolo 7, comma 1, che inserisce, tra l'altro, l'articolo 44-*bis* nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario precisare, al comma 3 del predetto articolo 44-*bis*, che le tabelle recanti informazioni sull'integrazione dei dati contabili della gestione del bilancio statale con quelli della tesoreria sono fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

– all'articolo 7, comma 4, che reca modifiche all'articolo 5, comma 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come evidenziato dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, appare necessario, al fine di superare talune criticità rappresentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, riformulare le citate modifiche, nonché il successivo comma 5 che stabilisce la decorrenza delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 7, comma 4;

– si tratta, in primo luogo, di far confluire nell'ordinario regime di chiusura delle contabilità speciali disciplinato dai commi 1 e 2 dell'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009 n. 196, le contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi non rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 5 della legge 225 del 1992, e, in secondo luogo, di prevedere che per le altre contabilità speciali concernenti eventi calamitosi si applichi il regime di cui ai citati commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 225, stabilendo un termine per la chiusura delle medesime contabilità pari a 36 mesi e, infine, di disporre la salvezza degli effetti dei provvedimenti di proroga già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

– all'articolo 8, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 38-*bis*, recante sistema di contabilità economico-patrimoniale e piano dei conti integrato, appare necessario precisare, in coerenza con il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *n)*, della menzionata legge n. 196, che l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria avviene, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi;

– con riferimento al medesimo all'articolo 8, al predetto articolo 38-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, appare necessario precisare che le convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, riguardano anche gli aspetti informatici delle procedure di controllo contabile di rispettiva competenza;

– sempre con riguardo all'articolo 8, laddove si inserisce l'articolo 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, da un lato, prevedere che il periodo di adozione sperimentale della contabilità integrata sia esteso da uno a due anni, in modo da assicurare la disponi-

bilità delle informazioni relative al consuntivo del primo esercizio in cui si svolge la sperimentazione, dall'altro che il decreto che disciplina l'attività di sperimentazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento che definisce le voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter della predetta legge n. 196 del 2009, prevedendo espressamente che il decreto medesimo provveda anche ad introdurre una codifica provvisoria delle transazioni elementari;

– il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, richiamato dal comma 1 del menzionato articolo 38-*ter* ai fini dell'adozione del citato piano dei conti integrato, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, è stato adottato sulla base delle possibili esigenze delle amministrazioni pubbliche, quale riferimento generale per l'armonizzazione e il consolidamento dei conti pubblici;

– il piano dei conti che sarà utilizzato dalle amministrazioni centrali stesse, come precisato nei chiarimenti stessi, conterrà le sole voci finanziarie, economiche e patrimoniali di loro specifico interesse e l'eventuale revisione delle medesime voci dipenderà dagli esiti della sperimentazione;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera *a)* con la seguente: *a)* al comma 2, secondo periodo, le parole da: «quali aggregati» fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: «I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni»;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sostituire le parole: delle unità gestionali di bilancio con le seguenti: delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, capoverso 2-*ter*, sostituire le parole: anche ricollocando programmi sulla base delle competenze tra amministrazioni diverse con le seguenti: anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, sostituire le parole da: per ciascun programma fino alla fine della medesima lettera con le seguenti: per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 5;

5) all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, sostituire le parole: unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione con le seguenti: unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

6) all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, sostituire le parole: unità gestionali di bilancio con le seguenti: unità elementari di bilancio;

7) all'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di spesa di particolare entrate» sono sostituite dalle seguenti: «di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione»;

8) all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'articolo 25, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;

9) all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio interessate»;

10) all'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: 5-*bis*. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 2, le parole: «dei competenti capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;

– al comma 3, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio».

5-*ter*. All'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «ai capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio interessate».

5-*quater*. All'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte» e le parole: «dei capitoli medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime unità elementari di bilancio».

5-*quinquies*. All'articolo 32, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».

5-*sexies*. All'articolo 33, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».

5-*septies*. All'articolo 36, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;

11) all'articolo 2, comma 1, premettere la seguente lettera: 0ª) al comma 1, lettera e), le parole: «capitoli, eventualmente suddivisi» sono sostituite dalle seguenti: «unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise»;

12) all'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: *b)* programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo;

b) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: *c)* unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli;

b-*bis)* dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 2-*bis*. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.

2-*ter*. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-*bis*, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

13) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: tutte le unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione con le seguenti: tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

14) all'articolo 2, comma 2, sostituire il capoverso articolo 25-*bis* con il seguente:

ART. 25-*bis*. - *(Introduzione delle azioni).* – 1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni.

2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma.

3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;

b) specificano la finalità della spesa in termini di:

1) settori o aree omogenee di intervento;

2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;

3) tipi di attività omogenee;

4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;

5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;

c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;

d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.

4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.

5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.

6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.

7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-*bis*.

8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo

decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6;

15) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole: in termini di risparmi da conseguire o di risorse da impiegare con le seguenti: in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire;

16) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 22-*bis*, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: decreti interministeriali e aggiungere le seguenti: pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi;

17) all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi»;

18) all'articolo 5, sopprimere il comma 2;

19) all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

– dopo le parole: possono essere rimodulate inserire le seguenti: in termini di competenza e di cassa;

– sostituire le parole: con esclusione delle spese predeterminate per legge con le seguenti: con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21;

20) all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

– dopo le parole: variazioni compensative inserire le seguenti: , in termini di competenza e di cassa,;

– sostituire le parole: con esclusione delle spese predeterminate per legge con le seguenti: con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21;

21) all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, sostituire il comma 4-*ter* con i seguenti: 4-*ter*. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legi-

slativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-*ter*.1, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

4-*ter*.1. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti;

22) all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4-*quater*, sostituire le parole: unità gestionali di bilancio con le seguenti: unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

23) all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, sostituire il comma 4-*quinquies* con il seguente: 4-*quinquies*. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.

24) all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 23, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

– al primo periodo, dopo le parole: nell'erogazione delle risorse inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2017;

– sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre;

– al terzo periodo sostituire le parole da: con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato con le seguenti: con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1;

25) all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente: All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 615, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e fino all'anno 2016» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis.»;

– al comma 616, dopo le parole: «sono istituiti» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016»;

– al comma 617, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e fino all'anno 2016»;

– dopo il comma 617 è inserito il seguente: «617-*bis*. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

26) all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 44-*bis*, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria;

27) all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 44-*ter*, apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 2-*bis*;

– dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue;

28) all'articolo 7, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. All'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, e comunque non superiore a 36 mesi;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali».

5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga delle contabilità speciali aperte per le emergenze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, già adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

29) all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 38-*bis*, comma 1, dopo le parole: «le Amministrazioni centrali dello Stato adottano» aggiungere le seguenti: «, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi,»;

30) all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 38-*bis*, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure»;

31) all'articolo 8, comma 1, sostituire il capoverso articolo 38-*sexies* con il seguente:

ART. 38-*sexies* - *(Sperimentazione).* – Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-*ter*, comma 3, è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-*bis*, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-*quater*, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 265

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma restando la redazione anche in termini di competenza, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

– con il presente schema di decreto si intende in particolare valorizzare il momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate, al fine di consentire una più immediata e concreta comprensione dell'azione pubblica; di rendere più stretto e trasparente il legame tra decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e i risultati dell'azione amministrativa; di migliorare la previsione e la gestione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico, come richiesto dall'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali; di arginare il fenomeno della formazione dei residui attivi e passivi;

– nell'esercizio della delega si è tenuto conto della sperimentazione condotta con i ministeri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, i cui risultati sono contenuti nel Rapporto sulla sperimentazione del bilancio di cassa per gli anni 2011-2012, attività svolta ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

– in questo quadro, appare necessario assicurare coerenza all'esercizio della delega con quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge rinforzata, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione»;

– più in particolare, la ricerca di una maggiore comprensione della decisione di spesa e di un più immediato legame con i risultati dell'azione amministrativa attraverso il potenziamento della fase di cassa non può prescindere dalla necessità di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto;

– in questa prospettiva, appare necessario prevedere adeguate forme di pubblicità del piano finanziario dei pagamenti, disciplinato all'articolo 1, stabilendo che la circolare del Ministero dell'economia e delle

finanze che definisce le modalità di compilazione del citato piano di cui al predetto articolo 1, comma 2, ne definisca altresì le forme di pubblicità;

– sempre in relazione al piano finanziario dei pagamenti, al comma 1-*ter* dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal predetto articolo 1 del presente schema di decreto, appare necessario precisare che il medesimo piano ha ad oggetto le singole unità elementari di bilancio;

– all'articolo 2, concernente le leggi di spesa pluriennale, che sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario precisare che le leggi pluriennali di spesa di conto capitale quantificano, oltre alla spesa complessiva, anche le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato e che nell'apposito allegato al disegno di legge di bilancio viene data evidenza non solo alle quote di competenza rimodulate in relazione al piano finanziario dei pagamenti, ma anche alle spese non impegnate alla chiusura dell'esercizio e reiscritte con la legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi;

– all'articolo 4, comma 1, appare necessario riferire la clausola di invarianza finanziaria esclusivamente agli approfondimenti e alle analisi che gli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria effettueranno in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché all'intero articolo 4, posto che in relazione agli interventi da realizzare ai fini della razionalizzazione delle procedure contabili e del miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, la relazione tecnica allegata al presente provvedimento quantifica specifici oneri oggetto di copertura finanziaria;

– all'articolo 5, recante modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, appare necessario intervenire sulle citate modifiche alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati dal Governo in materia di controllo sui pagamenti stipendiali, di controlli a campione nonché in ordine al principio di non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi;

– in particolare, per quanto riguarda i controlli sui pagamenti stipendiali, appare necessario, attraverso puntuali novelle agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, escludere dal controllo preventivo una serie di atti di scarso o inesistente effetto finanziario, delimitando il predetto controllo solo agli atti dai quali discende una modifica degli elementi di calcolo del trattamento fisso ed accessorio (progressioni di carriera e simili), trasformando da preventivo a successivo il controllo sui pagamenti stipendiali fissi e accessori, che confluiscono nel cedolino unico, erogati al personale delle amministrazioni che hanno aderito al sistema centralizzato delle operazioni di pagamento degli stipendi, allineandolo, in tal modo, al controllo sul trattamento economico principale che, allo stato attuale, viene effettuato quando il titolo di pagamento è portato in esecuzione da parte della tesoreria dello Stato;

– in merito ai citati pagamenti, ai fini del controllo successivo, appare comunque necessario prevedere che gli uffici di controllo abbiano ac-

cesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possano richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario;

– per quanto riguarda i controlli a campione, appare invece necessario estendere tale tipologia di controllo prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai rendiconti resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale e a quelli afferenti a contabilità speciali volte alla realizzazione di accordi di programma, di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 123, in modo da rendere maggiormente efficaci i controlli su una selezione di atti maggiormente significativi dal punto di vista finanziario;

– per quanto riguarda il principio di non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi, appare necessario prevedere che, per alcune tipologie di atti, quali gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, i decreti di approvazione dei contratti o atti aggiuntivi, nonché i provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo, di cui rispettivamente alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, siano assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di uno dei rendiconti amministrativi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo decreto legislativo n. 123;

– all'articolo 6, comma 2, che inserisce l'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, al comma 1 del medesimo articolo 34-*bis,* delimitare la possibilità di deroghe al principio generale secondo cui gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio alla sola ipotesi in cui ciò non sia diversamente previsto dall'autorizzazione legislativa di spesa sulla base della quale è stato iscritto in bilancio lo stanziamento di parte corrente, al fine di escludere il formalizzarsi di un principio di copertura finanziaria non coerente con l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

– inoltre, con riferimento al medesimo articolo 6, comma 2, appare necessario precisare al comma 5 dell'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che le risorse relative a contributi pluriennali iscritte nel conto dei residui, non più dovute al creditore originario, possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio ai sensi della legislazione vigente;

– sempre con riferimento all'articolo 6, comma 2, appare necessario riferire le rubriche degli articoli 34-*bis* e 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai residui passivi e, per quanto riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziate in conto capitale, appare necessario richiamare il terzo periodo, anziché il secondo, del comma 2 dell'articolo 30 della predetta legge n. 196;

– infine, con riguardo al predetto articolo 6, comma 2, agli articoli 34-*bis* e 34-*ter* della citata legge n. 196 appare necessario fare riferimento ai «competenti Uffici centrali di bilancio» anziché ai «coesistenti Uffici centrali di bilancio»;

– all'articolo 9, recante disposizioni in materia di sperimentazione ed entrata in vigore, al comma 4 appare necessario prevedere che la sperimentazione ivi prevista abbia durata di 12 mesi dall'avvio della stessa e non di un esercizio finanziario, al fine di rendere tale termine coerente con la data del 1º gennaio 2018, a partire dalla quale acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in oggetto, in materia di impegno e pagamento;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

A) *all'articolo 1, comma 1, capoverso 1*-ter, *primo periodo, dopo le parole:* la predisposizione *aggiungere le seguenti:* per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione;

B) *all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

– al capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'onere per competenza relativo *con le seguenti:* le quote di competenza attribuite;

– *al capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1;

C) *all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 34, comma 2, sostituire le parole:* legislativamente disciplinato. di *con le seguenti:* legislativamente disciplinato.;

D) *all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

– al primo periodo, sostituire le parole: ed analisi effettuati *con le seguenti*: da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per il la finanza pubblica;

- *sopprimere il secondo periodo;*

E) *all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

– alla lettera *a)* premettere le seguenti: *0a)* all'articolo 5, comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: *d)* atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; *0b)* all'articolo 5 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-*bis.* Gli atti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5;

– *dopo la lettera c) aggiungere le seguenti*: *d)* all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: *f)* ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; *e) all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera *f)*, agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *c)* e *d)*, è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario; *f)* all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché dei pagamenti di cui alla lettera *f)* del medesimo articolo 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.;

F) *all'articolo 6, comma 2, capoverso articolo 34*-bis, *apportare le seguenti modificazioni:*

– *alla rubrica del predetto capoverso articolo* 34-bis*, dopo le parole:* Conservazione dei residui *aggiungere la seguente:* passivi;

– *sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Salvo che non sia diversamente previsto, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.;

– *al comma 2, sostituire le parole:* al coesistente Ufficio centrale di bilancio *con le seguenti:* al competente Ufficio centrale di bilancio;

– *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* secondo periodo del comma 2 *con le seguenti:* terzo periodo del comma 2;

– *al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ai sensi della legislazione vigente;

G) *all'articolo 6, comma 2, capoverso articolo 34*-ter *apportare le seguenti modificazioni:*

– *alla rubrica del medesimo capoverso articolo 34*-ter, *dopo le parole:* Accertamento e riaccertamento annuale dei residui *aggiungere la seguente:* passivi;

– *al comma 1, sostituire le parole:* comma 2, secondo periodo *con le seguenti:* comma 2, terzo periodo;

– *al comma 2, sostituire le parole:* ai coesistenti Uffici centrali di bilancio *con le seguenti:* ai competenti Uffici centrali di bilancio;

H) *all'articolo 9, comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* della durata massima di un esercizio finanziario *con le seguenti:* della durata massima di 12 mesi.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

345ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Vegas, presidente della Consob, accompagnato dal dottor Angelo Apponi e dal dottor Manlio Pisu, e il dottor Stefano Micossi, direttore generale di Assonime, accompagnato dal dottor Marcello Bianchi e dalla dottoressa Elisabetta Luchetti.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziari italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione di rappresentanti della CONSOB e di ASSONIME

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il presidente VEGAS riepiloga in premessa gli interventi succedutisi in relazione alla normativa degli aiuti di Stato e del *bail-in*, con riferimento anche alle iniziative assunte dalla CONSOB. Dopo la comunicazione della Commissione europea del luglio 2013 in materia di aiuti di Stato e dopo la pubblicazione della Direttiva 2014/59, relativa alla risoluzione delle banche, è stato chiaro che lo scenario introdotto dalle misure citate mutava completamente rispetto agli interventi attesi dagli azionisti e creditori delle banche in caso di crisi. Come noto, il Governo ha recepito la Direttiva BRRD nel novembre 2015, essendo peraltro già nota la posizione della Commissione europea che riteneva applicabile l'istituto del salvataggio interno a tutte le passività già emesse dalla banca e a quelle di nuova emissione. Dopo aver ricordato la rilevanza dell'effetto retroattivo del meccanismo del salvataggio interno, l'oratore ripercorre la scala di aggredibilità dei prodotti in caso di salvataggio interno, in omaggio al principio di non coinvolgere le finanze pubbliche nei salvataggi bancari. Sottolinea quindi che dopo l'adozione della Direttiva e il recepimento della stessa, la CONSOB si è premurata di adeguare l'informativa contenuta nei prospetti da essa approvati, soprattutto con riferimento ai potenziali impatti sui diritti dei sottoscrittori; tale attenzione è stata posta dalla CONSOB anche in relazione ai prodotti non azionari potenzialmente assoggettabili al *bail-in*, con particolare riferimento ai fattori di rischio. Tale attività, prosegue l'oratore, è stata condotta anche per rispettare le prescrizioni della Direttiva cosiddetta MiFID I, che ha introdotto una cornice di armonizzazione massima delle regole comunitarie con la previsione di specifici obblighi informativi in capo agli intermediari, di obblighi di valutazione della coerenza degli investimenti sotto il profilo dell'adeguatezza e l'appropriatezza in relazione al patrimonio dell'investitore, nonché una specifica disciplina delle procedure di vendita e dei servizi finanziari prestati. Anche in relazione a quanto espresso dall'ESMA, la CONSOB ha raccomandato agli intermediari di adottare presidi rafforzati nei servizi di investimento con specifico riferimento alle obbligazioni subordinate. L'oratore passa poi ad illustrare analiticamente le iniziative assunte dalla CONSOB dopo il recepimento della Direttiva del *bail-in*, soprattutto per far sì che gli intermediari finanziari fornissero appropriate informazioni alla clientela e rivedessero le procedure in riferimento all'adeguatezza e l'appropriatezza degli investimenti. Trattandosi di informazioni da rassegnare in caso di crisi bancaria, l'oratore ribadisce quanto già sostenuto in altra audizione relativamente alla potenziale conflittualità tra gli obiettivi di trasparenza e quelli di stabilità, rimarcando come il Parlamento aveva indicato al Governo – in sede di recepimento – di tener conto delle esigenze di trasparenza sui singoli operatori, senza che l'Esecutivo peraltro abbia accolto tale sollecitazione. Ritiene peraltro che la collaborazione tra le autorità di vigilanza consenta ampiamente di superare le eventuali antinomie, ma insiste nell'attribuire un valore sistemico anche all'informazione sulle reali condizioni di un singolo intermediario finanziario. Passando quindi ad esaminare le vicende relative alle banche oggetto della risoluzione disposta con il decreto-legge n.183, dopo aver precisato che

tutte e quattro gli istituti di credito erano stati commissariati da parte del Ministero dell'economia e che perdurando tale condizione giuridica non sono pervenute segnalazioni in merito ad irregolarità, fornisce una serie di informazioni sulla circolazione delle emissioni di obbligazioni subordinate delle quattro banche risolte: oltre il settanta per cento del totale delle obbligazioni è stato collocato prima del 2008; l'ammontare complessivo delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche e detenute dalla clientela *retail* è pari a trecentosettantaquattro milioni di euro, corrispondente all'uno virgola diciassette per cento del totale di titoli di tale tipologia emessi dalle banche italiane. Dà poi indicazioni circa la distribuzione per classi di concentrazioni dei detentori di obbligazioni subordinate, facendo presente che sul totale dei clienti, il ventisette per cento presenta una concentrazione rispetto al proprio patrimonio finanziario superiore al cinquanta per cento. Quindi, al di là delle singole responsabilità e dei singoli fatti, appare opportuno considerare il peso specifico delle obbligazioni subordinate in commento rispetto al totale circolante: su circa 242 miliardi di euro di obbligazioni, quelle subordinate ammontano a trentadue miliardi di euro. Motiva quindi la crescita nei portafogli dei risparmiatori di tali strumenti, anche in relazione alla minore remunerabilità di investimenti alternativi. Conclude il proprio intervento dando indicazioni circa l'approccio e il modello di vigilanza che la CONSOB ha adottato, in linea con gli orientamenti indicati in sede comunitaria, specificando che l'azione di vigilanza è focalizzata sulle aree e sui soggetti a maggiore rischio e maggiormente correlati all'interesse pubblico da tutelare.

Dopo un intervento del presidente Mauro Maria MARINO *(PD)* – che ricorda come la Commissione Finanze avesse suggerito al Governo di contemperare le esigenze di trasparenza e quelle di stabilità – interviene il senatore FORNARO *(PD)*, sottolineando la rilevanza dei dati forniti dal Presidente della CONSOB circa le obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche risolte al fine di ricondurre le rispettive vicende in una prospettiva di maggiore realismo rispetto al clamore mediatico. Tuttavia, ritiene che una carenza di procedure nei controlli circa i servizi di investimento sia comunque rilevabile e chiede quali possano essere gli strumenti per accrescere la semplificazione delle informazioni in possesso degli investitori. Fa inoltre presente che il rimborso dei risparmiatori interessati dall'applicazione del *bail-in* potrebbe essere condotto attraverso l'attività di una commissione arbitrale in grado di valutare caso per caso le singole posizioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO *(PD)* chiede una valutazione dell'ipotesi di prorogare il termine di recepimento della direttiva MiFID2.

Il presidente VEGAS fa presente come l'individuazione di abusi e irregolarità nei confronti dei clienti, sia in fase di «profilatura» che in caso di vendita di prodotti inappropriati, possano essere conosciuti ed indagati solo *ex post*. In relazione invece alle informazioni da consegnare al

cliente, ricorda come la disciplina comunitaria abbia prima puntato sulla esaustività del prospetto informativo; e successivamente si è passati a documenti più sintetici rispetto alla indicazione di fattori di rischio rilevanti. Non essendosi rivelata efficace tale strategia, dà conto dei progressi raggiunti da parte degli organismi europei di vigilanza sui mercati finanziari e creditizi per definire un documento sintetico nel quale sia attribuito un valore in scala crescente rispetto al rischio ai prodotti non *equity*. Si tratta di un documento che potrà affiancare i precedenti prospetti, ma è essenziale che la disciplina semplificatoria sia implementata allo stesso modo in tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda invece la proroga del termine del recepimento della MiFID, pur essendo personalmente contrario, non nasconde il realismo di tale proposta. In relazione al rimborso dei risparmiatori colpiti dal *bail-in* delle quattro banche, fa presente che nessuna decisione è stata finora assunta, anche in relazione alla adeguatezza del Fondo istituito con l'ultima legge di stabilità.

Interviene quindi il senatore VACCIANO *(Misto)* a giudizio del quale l'equilibrio tra la trasparenza e la stabilità sistemica costituisce una questione centrale, ma la carenza di informazione e conoscenze da parte dei risparmiatori dovrebbe suggerire una maggiore insistenza da parte delle autorità sul primo aspetto. Chiede se la vicenda delle quattro banche commissariate non imponga una verifica di tutti i prospetti rispetto all'inadeguatezza delle informazioni contenute. A suo parere, il divieto di vendita delle obbligazioni subordinate e di altri prodotti complessi rappresenta una posizione corretta e condivisibile, poiché parte dal presupposto innegabile che in fase di profilatura del cliente non vengono focalizzati gli interessi e le esigenze dello stesso, ma prevalgono altre sollecitazioni.

La senatrice RICCHIUTI *(PD)* chiede di sapere quali sanzioni sono previste per gli intermediari finanziari che adottano comportamenti in contrasto con le raccomandazioni della CONSOB in tema di tutela del risparmio e se la CONSOB abbia potere di controllo sul rispetto di tali raccomandazioni.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* chiede quali misure legislative debbano essere adottate per rafforzare i poteri della Banca d'Italia e della CONSOB, anche per attenuare la sfiducia ormai molto diffusa nel sistema bancario.

Il presidente VEGAS ritiene che la vigilanza sulla trasparenza nel comportamento degli intermediari vada affiancata da una robusta cultura finanziaria e ritiene pertanto strategica in tale contesto un'iniziativa di educazione finanziaria che parta innanzitutto dalle scuole e dai giovani. Ribadisce che la CONSOB interviene con ispezioni o verifiche *ex post* nei casi di improvvisi cambi di profilatura del cliente. Non ritiene contrapposte le funzioni e i beni tutelati da CONSOB e Banca d'Italia, pur consapevole che in alcuni momenti, anche recenti, la stabilità del sistema ha

prevalso sulla trasparenza in ragione della profondità e gravità della crisi finanziaria. D'altro canto, le due autorità operano e collaborano per accrescere la solidità dei mercati. Le modalità di collocamento fanno parte delle questioni oggetto delle ispezioni CONSOB. Per quanto riguarda invece l'opera del legislatore, fa presente che è essenziale portare a compimento il disegno comunitario con un percorso di omogeneizzazione e di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Conclude ritenendo comunque opportuna una maggiore trasparenza sugli aspetti del meccanismo del *bail-in.*

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,30.

Interviene il dottor MICOSSI il quale rileva in premessa che tra il 2007 e il 2015 il sistema bancario e finanziario italiano è stato investito da shock ingenti determinati da due separate crisi finanziarie, crisi globale finanziaria e crisi del debito sovrano, dalla crisi dell'economia reale e da importi mutamenti del quadro regolamentare con particolare riferimento all'attività bancaria. Dopo la parentesi dell'unione monetaria, con la crisi finanziaria sono riapparsi i premi a rischio dei singoli Paesi, che hanno visto esposte in particolare la Spagna, la Grecia e l'Irlanda. Permane ancora un negoziato strisciante tra paesi creditori e paesi debitori rispetto alla possibile condivisione dei rischi bancari attraverso la assicurazione europea dei depositi ovvero la preventiva azione di svalutazione dei crediti deteriorati e il ridimensionamento dei portafogli in titoli pubblici. Rimarca peraltro che il confronto in sede europea non compie passi avanti lasciando immutate le ragioni di fragilità complessiva del sistema. Dopo aver dato conto degli effetti della crisi economica sui bilanci bancari, con particolare riferimento all'incidenza percentuale dei crediti deteriorati, si sofferma sulla crisi che ha colpito alcuni istituti bancari a forte radicamento territoriale, che presentavano anche casi di politica di credito e meccanismi di remunerazione degli azionisti poco responsabili. A suo parere le situazioni di maggiore sofferenza sembrano essere ormai identificate con l'applicazione di severe sanzioni comminate ai responsabili; la riforma delle banche popolari e delle banche cooperative sono in grado di promuovere il necessario consolidamento del sistema bancario e, infine, il recepimento della direttiva sui requisiti patrimoniali e sulla risoluzione delle banche costituiscono un quadro di maggiore certezza normativa. In tale quadro, particolarmente urgente rimane tuttavia l'individuazione di una soluzione che consenta alle banche italiane di cedere una quota dei crediti deteriorati, soprattutto se accompagnata dall'accelerazione dei tempi di recupero dei crediti stessi. L'oratore passa poi ad illustrare le conseguenze e gli effetti dell'applicazione del principio secondo il quale le perdite di una banca in crisi devono essere sopportate prioritariamente dagli azionisti e dai creditori della banca: con scelta discutibile oltretutto il

legislatore europeo ha deciso che tale regola, particolarmente innovativa, si applicasse da subito anche alle operazioni bancarie già in circolazione, delle quali quindi si è aumentato il livello di rischio rispetto a quello considerato al momento dell'emissione o dell'investimento del singolo risparmiatore. Inoltre, un'interpretazione piuttosto rigida delle autorità comunitarie ha escluso che le crisi bancarie potessero essere affrontate con l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi – strumento di tradizionale intervento in tali circostanze – che è stato assimilato ad un aiuto di Stato. A tale proposito, ritiene che l'articolo 107, paragrafo 3 lettera *b)* del Trattato sulla compatibilità degli interventi necessari a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro consentono l'ammissione ai fini degli aiuti di Stato dell'applicazione del *bail-in*. E, d'altro canto, anche una recente presa di posizione in sede giurisprudenziale consente di articolare un confronto in sede europea sulla applicazione o meno, anche in termini giuridici, della disciplina degli aiuti di Stato per il *bail-in*. L'oratore passa dunque a commentare le vicende legate alla risoluzione, cioè alla messa in liquidazione, di quattro banche nel novembre scorso, facendo presente innanzitutto che l'intervento previsto a novembre ha scongiurato sia il fallimento delle banche coinvolte sia l'applicazione alla stessa fattispecie della disciplina BRRD che avrebbe sacrificato anche i risparmi di ulteriori soggetti rispetto agli azionisti e agli obbligazionisti. A suo parere, peraltro, le condizioni di urgenza imposte dalle circostanze non consentono di individuare una specifica responsabilità della Banca d'Italia rispetto alla vigilanza delle quattro banche, tutte commissariate nel novembre 2015; inoltre i tentativi della Banca d'Italia di trovare un compratore delle banche in difficoltà si sono infranti per la perdita di valore delle reti distributive, ma anche per la resistenza delle banche in crisi a superare la loro vocazione territoriale. Inoltre, l'apertura della procedura d'infrazione europea per il salvataggio di TERCAS ha impedito il finanziamento degli interventi di salvataggio del Fondo interbancario. Anche la CONSOB, a parere dell'oratore ha svolto un'azione continua e tempestiva per fornire le indicazioni necessarie a tener conto delle innovazioni introdotte dal *bail-in*, in linea con un processo di rafforzamento dell'attività ai fini della tutela della trasparenza e del risparmiatore. Fermo restando l'individuazione di singoli comportamenti in violazione della normativa vigente, fa presente che complessivamente le obbligazioni bancarie subordinate in circolazione ammontano a 65 miliardi di euro di cui circa 30 collocati presso investitori *retail*. Le perdite subite dagli investitori sui titoli subordinati, emessi dalle quattro banche risolte ammontano a circa 350 milioni di euro. Non sembra pertanto giustificata l'idea di vietare il collocamento di tali titoli presso gli investitori *retail*. Dopo aver espresso qualche perplessità circa gli effetti in termini di implicita sfiducia delle autorità di vigilanza dei mercati nell'affidamento all'ANAC della gestione degli interventi di rimborso, svolge alcune considerazioni conclusive circa la necessità di completare l'architettura istituzionale e definire gli strumenti applicativi della nuova regolamentazione europea. Inoltre l'attuale modello di ripartizione di competenze tra Banca

d'Italia e CONSOB resta valido soprattutto laddove garantisce pari dignità agli obiettivi di stabilità prudenziale e tutela degli investitori. Certamente il nuovo quadro regolamentare impone un principio di responsabilità degli investitori che a sua volta rinvia alla appropriatezza e trasparenza delle informazioni da essi assunte all'atto dell'investimento: appare quindi essenziale lavorare per rendere i prospetti informativi più semplici e più chiara l'informativa dei rischi. Rimarca infine che le problematiche illustrate richiedono un'attenzione da parte del Parlamento attraverso l'adozione di strumenti informativi d'indagine, restando a suo parere non opportuna la istituzione di una specifica commissione d'inchiesta.

La senatrice BONFRISCO *(CoR)* ritiene che in sede europea siano prevalse logiche di differenziazione rispetto alle condizioni del sistema bancario che hanno penalizzato certamente l'Italia rispetto alla Germania. In relazione al clima di sfiducia che ormai sembra prevalere rispetto agli operatori bancari e assicurativi chiede se esiste il rischio che tale percezione possa trasmettersi anche all'attività di Cassa Depositi e Prestiti.

Il senatore FORNARO *(PD)* registra la valutazione fortemente positiva di Assonime circa l'operato delle due istituzioni di vigilanza, così come la forte discordanza di opinione rispetto al divieto di vendita ai cliente *retail* delle obbligazioni subordinate. Chiede pertanto di motivare l'opposizione al divieto, visto che le criticità emerse nelle reti o di vendita, nei comportamenti degli intermediari e nella scarsa dimistichezza dei consumatori con i prodotti strutturati dovrebbe consigliare un atteggiamento più prudente.

La senatrice GUERRA *(PD)* chiede una valutazione delle richieste di ridimensionamento dei portafogli in titoli pubblici in relazione all'attuazione del sistema di assicurazione dei depositi. Tenuto conto delle osservazioni dell'audito in tema di inchiesta parlamentare, chiede se esistono profili che investono Banca d'Italia e Consob, oggetto di indagine parlamentare, che possano meglio orientare il legislatore ai fini della tutela del risparmio.

Il dottor MICOSSI risponde alla senatrice Guerra facendo presente che le perplessità da lui espresse in merito all'inchiesta parlamentare traggono origine da un giudizio di fondo complessivamente positivo sulla resilienza del sistema bancario nel suo complesso e sulla opportunità che il Parlamento si concentri sull'attuazione e l'applicazione delle nuove regole europee.

Del resto le debolezze in tema di trasparenza, di *governance* o di requisiti patrimoniali impongono di guardare al futuro e possono essere affrontate nel nuovo contesto regolamentare con gli strumenti dell'indagine conoscitiva e non attraverso la ricerca di responsabilità. Sui titoli pubblici, il mercato ha già proceduto a prezzare il rischio sui titoli di debito sovrano, che in questo momento il *Quantitative Easing* della BCE tende a

nascondere. La vera questione nasce dal fatto che le banche hanno comunque bisogno di utilizzare liquidità senza rischio in assenza della quale l'attività creditizia rischia di essere squilibrata. Rispetto al divieto di vendita delle obbligazioni subordinate ritiene che la vera tutela dei risparmiatori passi attraverso la trasparenza dell'attività degli intermediari e la piena consapevolezza dei rischi dei consumatori.

Circa la penalizzazione del sistema bancario italiano, ritiene che la sfiducia e il sospetto siano collegabili alla sostenibilità o meno del debito pubblico: per tali motivi il sistema bancario tedesco, pur presentando criticità strutturali, non ingenera la stessa sfiducia.

In relazione infine agli interventi a sostegno delle banche, sottolinea come la BRRD consenta l'applicazione dell'articolo 107 del Trattato e che gli eventuali interventi del Fondo interbancario vadano considerato quali misure di politica economica tali da consentire un riesame dell'attuazione della risoluzione delle banche. Di converso, si fanno avanti progetti di coinvolgimento di soggetti privati in strumenti di natura consortile di portata tale da rendere opportuno chiedersi, come sostenuto dalla senatrice Bonfrisco, se un tale coinvolgimento possa comportare a sua volta un rischio sistemico.

Il presidente Mauro Maria MARINO congeda l'audito e avverte quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Interviene quindi il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* che suggerisce di inserire nel calendario delle audizioni anche i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, anche alla luce del coinvolgimento di tale ente che va profilandosi per gli interventi sul sistema bancario.

Il presidente MARINO assicura che la proposta potrà essere valutata.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) ***BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***

(Parere all'11ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con condizioni e osservazione)

Riferisce alla Commissione la senatrice GUERRA *(PD)* la quale svolge una serie di considerazioni relativamente all'istituto del *trust* e

delle società fiduciarie con specifico riferimento alle previsioni contenute negli articoli 5 e 6 del disegno di legge in titolo.

Fa presente che il disegno di legge non fa riferimento all'attività delle società fiduciarie qualificate dalla legge m. 1966 del 1939 quali società, comunque denominate, che si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. Attualmente le società fiduciarie svolgono prevalentemente il ruolo di amministrazione di beni mobiliari e come tali rientrano in albo previsto dal testo unico bancario come intermediari finanziari, facenti per lo più capo a banche e finanziarie (articolo 106 del TUB). Una percentuale delle fiduciarie, invece, di matrice non bancaria o finanziaria, spesso create da professionisti o da imprenditori, si occupa di gestire patrimoni anche immobiliari. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e sono sottoposte alla normativa antiriciclaggio. La società fiduciaria può assumere l'amministrazione di beni in qualità di *trust* e può esplicare l'incarico di *protector* nell'ambito di *trust* comunque costituiti. Dopo aver fatto riferimento alla Convenzione dell'AJA del 1985 sulla legge applicabile ai *trust* e alla qualificazione giuridica degli stessi, fa presente che l'articolo 5 eleva il limite di detrazione dall'imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave.

L'articolo 6 disciplina invece l'istituzione di *trust* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie. La scelta della Camera sembra favorire tale istituto rispetto agli strumenti alternativi pur presenti nell'ordinamento italiano in quanto considerato maggiormente adatto a gestire beni a favore del disabile.

Il comma 1 prevede che i trasferimenti a *trust* in favore di disabili gravi di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio dei medesimi *trust* siano esenti – a decorrere dal 1º gennaio 2017 (comma 8) – dall'imposta sulle successioni e donazioni. Ricorda poi che il decreto-legge che ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni prevede una franchigia di 1.500.000 euro del valore globale dei beni oggetto di trasferimento se il beneficiario è un soggetto con disabilità. Il comma 2 specifica che le esenzioni e le agevolazioni di cui all'articolo 6 in esame sono ammesse a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva, espressamente indicata nell'atto istitutivo, l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza dei disabili gravi in favore dei quali il *trust* è istituito. Il comma 3 stabilisce le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, per fruire delle medesime esenzioni e agevolazioni.

I commi 4 e 8 stabiliscono che ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trust* istituiti in favore dei disabili gravi, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa a decorrere dal 1º gen-

naio 2017. Dalla medesima data, sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* (commi 5 e 8). Il comma 6 stabilisce che, in caso di conferimento di immobili, o di diritti reali sugli stessi immobili, nei *trust* in favore di disabili gravi, i comuni possono stabilire per i soggetti passivi aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I commi 7 e 8 prevedono, a decorrere dal periodo di imposta 2016, la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato (anche diverso dalle persone fisiche) delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di *trust* istituiti in favore di disabili gravi, entro il duplice limite del 20 per cento del reddito imponibile e di 100.000 euro annui.

Il comma 9 demanda le modalità di attuazione del presente articolo 6 ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La relatrice pur rilevando l'importanza del disegno di legge e gli obiettivi pienamente condivisibili di creare le condizioni di tranquillità e sicurezza per l'assistenza di persone da disabilità rileva l'esigenza di rassegnare alla Commissione di merito un parere che, oltre alle necessarie modifiche di carattere tecnico o di miglioramento del testo, affronti anche la questione della scelta del *trust* come unico strumento da agevolare.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale il presidente Mauro Maria MARINO chiede alla relatrice di illustrare la proposta di parere.

La relatrice GUERRA *(PD)* illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene il senatore VACCIANO *(Misto)* il quale invita la relatrice a valutare le eventuali cautele da inserire nell'articolato per evitare un uso elusivo delle disposizioni agevolative nonostante il valore assolutamente condivisibile delle scelte compiute dalla Camera dei deputati rispetto agli obiettivi del disegno di legge.

La senatrice GUERRA *(PD)* sottolinea che le proposte di modifica contenute nello schema di parere vanno nella direzione sollecitata dal senatore Vacciano.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, viene posta ai voti e approvata la proposta di parere precedentemente illustrata.

Il presidente Mauro Maria MARINO rimarca l'unanimità dei consensi espressi.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 1 e 4, sostituire il riferimento all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 con quello dell'articolo 3, comma 3 della stessa legge. Infatti la disabilità grave è qualificata tale dall'articolo 3, comma 3, mentre l'accertamento di cui all'articolo 4 è riferito alla disabilità in generale. In subordine, completare il riferimento normativo degli articolo 5 e 6, usando la stessa locuzione dell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge che è certamente più corretta e precisa, trattandosi di individuare i soggetti beneficiari di agevolazioni fiscali;

2) all'articolo 6, comma 7, sostituire la dizione di reddito imponibile con quella di reddito complessivo, che è la stessa locuzione utilizzata dalla legge n. 80 del 2005, i cui limiti si intendono elevare;

3) all'articolo 6 introdurre una specifica disposizione che preveda esplicitamente il regime fiscale dei trasferimenti e dei proventi del patrimonio residuo dopo la morte del beneficiario;

4) all'articolo 6, dopo il comma 3, sia inserito il seguente «3-*bis*. In caso di premorienza del beneficiario, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il *trust* godono delle stesse agevolazioni fiscali di cui al presente articolo; in tutti gli altri casi, sono soggetti alle imposte, tasse e imposte locali previste dalla vigente normativa»;

e la seguente osservazione:

la Commissione rileva che la previsione di specifiche agevolazioni fiscali riferite alle operazioni relative a beni assegnati a *trust* gestiti da società fiduciarie appare una scelta che rischia di favorire, tra gli istituti previsti di gestione in conto e per nome di terzi, di beni e patrimoni, solo una delle modalità di assegnazione di beni in favore di persone con disabilità grave; se l'obiettivo dichiarato del disegno di legge è quello di porre al centro le esigenze della persona disabile, appare opportuno che la Commissione di merito valuti anche l'estensione dei benefici ad altri istituti che possano offrire le stesse garanzie di tutela e sostegno alla persona disabile indicate congiuntamente all'articolo 6, comma 3.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 12 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 242

Presidenza del Vice Presidente
MARIN

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC) IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)

Plenaria

265ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(649) ***GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali***

(1835) ***Rosa Maria DI GIORGI ed altri – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive***

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 649 e 1835, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2287 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 23 settembre con riferimento ai disegni di legge nn. 649 e 1835.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni con riferimento ai disegni di legge n. 649 e 1835. A seguito della presentazione da parte del Governo del disegno di legge n. 2287, collegato alla manovra di finanza pubblica, si è comunque convenuto di non rinnovare le audizioni, ma di chiedere a tutti i soggetti intervenuti una eventuale integrazione scritta del contributo a suo tempo già trasmesso alla Commissione, al fine di arricchire l'istruttoria legislativa anche con riferimento al provvedimento governativo.

Tiene peraltro a ringraziare il ministro Franceschini per aver assicurato oggi la sua presenza in Commissione, a dimostrazione della forte sensibilità dell'Esecutivo sul tema del riordino dei settori del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo.

La relatrice DI GIORGI *(PD)* illustra i contenuti del disegno di legge n. 2287, osservando preliminarmente che attraverso il cinema si trasmette l'identità di un popolo e si dà una prospettiva alle giovani generazioni, anche considerando le implicazioni sul piano economico e turistico.

Nel dare atto al Governo di aver seguito finora il lavoro parlamentare, contribuendo anche con una propria iniziativa legislativa, peraltro attesa, ringrazia tutti i Commissari per il percorso intrapreso e per la disponibilità ad ascoltare gli operatori del settore. La natura di collegato attribuita al disegno di legge n. 2287 è frutto a suo giudizio di una precisa scelta politica volta a mettere a disposizone risorse certe a fronte di un *iter* spedito. Nell'auspicio di poter raccogliere le indicazioni pervenute finora, anche mediante l'attività emendativa, al fine di cogliere l'occasione rappresentata dal testo del Governo, invoca un nuovo assetto normativo per il comparto. Occorre peraltro a suo giudizio coinvolgere le scuole e i docenti nella formazione, al fine di insegnare a leggere il messaggio cinematografico ed audiovisivo.

Prima di passare all'illustrazione del provvedimento, fa presente che la riforma costituzionale in via di approvazione (Atto Senato n. 1429-D) rimodula le competenze tra Stato e Regioni in materia di beni culturali eliminando la competenza concorrente, che fino ad oggi ha rappresentato la cornice normativa in materia di cinema e spettacolo. Ad ogni modo, nella consapevolezza del grande ruolo svolto dalle Regioni, il disegno di legge n. 2287 riconosce per la prima volta a livello legislativo le *Film Commis-*

sion, organismi creati nel territorio regionale. In questo contesto, la relatrice suggerisce una stretta integrazione fra le suddette *Film Commission* e gli Uffici scolastici regionali.

Quanto all'articolato, dà conto delle sei linee di intervento previste nel testo, quali anzitutto l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui da una quota parte degli introiti erariali derivanti da alcune attività svolte dalla filiera produttiva. Si tratta a suo giudizio di una soluzione accettabile, in quanto determina una sorta di autofinanziamento e potrà essere ulteriormente migliorata in fase emendativa.

Ulteriori due linee di intervento, prosegue la relatrice, riguardano il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, come il *tax credit*, e la riduzione della percentuale di contributi selettivi, che non potrà essere superiore al 15 per cento del suddetto Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tale ultimo riferimento, preannuncia l'intenzione di innalzare tale percentuale che rischia di essere a suo avviso poco significativa.

Il provvedimento mira inoltre a valorizzare le sale cinematografiche, creando anche centri culturali multifunzionali, con uno stanziamento *ad hoc* di 90 milioni di euro per il triennio 2017-2019 sempre reperito all'interno del Fondo. In proposito, data la natura del progetto, la relatrice ipotizza un allungamento dei tempi. Fa presente altresì che è previsto il riordino normativo, attraverso deleghe legislative, di importanti segmenti del cinema e dell'audiovisivo, ed è altresì disposta la delega per la riorganizzazione dello spettacolo dal vivo. In merito sottopone alla Commissione la necessità di una maggiore riflessione sul comparto, tanto più che esso coinvolge le fondazioni lirico-sinfoniche, il teatro, la prosa, la danza, gli spettacoli viaggianti, la musica e le attività circensi.

Segnala indi che il testo dedica grande spazio alle definizioni, come peraltro nel disegno di legge n. 1835, che andranno ulteriormente specificate. Illustra poi il contenuto degli articoli 3 e 4, relativi rispettivamente ai principi generali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e alle funzioni delle Regioni, mentre l'articolo 5 fissa i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana per le opere cinematografiche e audiovisive.

Nel dar conto degli articoli da 6 a 8, si sofferma sull'articolo 9 in materia di funzioni statali, che definisce le attribuzioni del Ministero. Dopo aver evidenziato le tipologie di interventi previsti dall'articolo 10, sottolinea che l'articolo 11 è quello di istituzione, a partire dal 2017, del summenzionato Fondo, precisando poi che il disegno di legge stabilisce anche casi di esclusione dai benefici.

La parte più corposa del provvedimento attiene agli incentivi fiscali al settore, di cui agli articoli da 13 a 20, con la quale si introducono sei modalità di credito d'imposta: per le imprese di produzione, per le imprese di distribuzione, per le imprese dell'esercizio e delle industrie tecniche, per gli esercenti sale cinematografiche, per le imprese di produzione esecutiva, nonché per le imprese non appartenenti al settore della produ-

zione cinematografica e audiovisiva. Rileva peraltro che si è registrata una forte domanda di finanziamenti per produzioni che provenivano dall'estero e dunque il *tax credit* copre anche tali ipotesi. Si interroga comunque sulla possibilità di mettere un tetto a tali risorse.

Nell'evidenziare che l'articolo 19 detta disposizioni comuni in materia di crediti di imposta, dà conto dei contributi automatici disciplinati dall'articolo 21, cui si aggiungono, ribadisce, i contributi selettivi per opere prime e seconde, giovani autori, opere di elevata qualità artistica e valore culturale, *start up* nonché micro-imprese. Condivide peraltro anche le misure previste dall'articolo 25 sui contributi alle attività di promozione cinematografica, tra le quali vi sono i festival, che hanno importanti ricadute sul piano economico e turistico.

Si sofferma quindi sulle norme straordinarie per il potenziamento delle sale cinematografiche (articolo 26), e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 27), che andranno finanziate con apposite sezioni del Fondo per il cinema e l'audiovisivo pari, rispettivamente, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e a 10 milioni di euro annui ciascuno degli anni del medesimo triennio. In proposito, reputa necessario favorire le multisale, anche piccole, come richiesto dagli esercenti, per un profilo di sostenibilità economica. Potrebbe essere peraltro utile anche sviluppare sale multifunzionali che danno maggiori opportunità.

Dopo aver illustrato l'articolo 28, in tema di equilibrato sviluppo del mercato, segnala le deleghe al Governo nel comparto cinema e audiovisivo disposte dagli articoli da 29 a 32, che attengono alla modifica delle attuali modalità e procedure di tenuta del pubblico registro cinematografico, alla riforma della revisione cinematografica nonché al riordino della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

Nel concordare sulla previsione di apposite sanzioni nell'esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione della legge, tiene a precisare che il provvedimento in esame non affronta il tema della creazione di un Centro nazionale di cinematografia, previsto invece dal disegno di legge n. 1835. Tale organismo avrebbe dovuto distribuire le risorse e agire in maniera autonoma, sul modello francese. Si augura pertanto che vi sia disponibilità al confronto sulla questione, contemperando l'approccio del testo governativo con le esigenze provenienti dal Parlamento, fermo restando che si potrebbe valutare la possibilità di istituire una Agenzia indipendente o un organismo simile al Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici. L'assenza di tale soggetto rappresenta pertanto a suo avviso l'elemento di maggiore insoddisfazione nel testo governativo che ha invece, su altri fronti, raccolto la gran parte delle richieste avanzate dal settore e sollevate durante l'istruttoria legislativa.

In ultima analisi, illustra l'articolo 34, sulla delega legislativa in materia di spettacolo dal vivo, che necessita di tempi più lunghi data l'ampiezza dell'argomento, nonché l'articolo 35 sulla quantificazione degli oneri.

Considerata l'analogia di materia propone pertanto di abbinare l'esame del disegno di legge n. 2287 al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 649 e 1835.

La Commissione conviene sulla proposta della relatrice.

Il ministro FRANCESCHINI reputa particolarmente importante la prosecuzione delle iniziative legislative di riordino di un settore, quello cinematografico, in attesa da decenni. Afferma peraltro che il provvedimento del Governo si inserisce appieno nel lavoro parlamentare e trae spunto anche dal percorso di consultazioni già svolto, recependo molte delle sollecitazioni delle associazioni di categoria e dei suggerimenti del Parlamento.

La filosofia di base del testo è quella per cui i fornitori di contenuti debbano contribuire alla produzione del contenuto stesso. In quest'ottica, il Fondo per il cinema e l'audiovisivo, che assorbe la quota cinema del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e le attuali norme sul *tax credit*, ha una soglia minima di risorse, pari a 400 milioni annui ed è finanziato in modo automatico con una quota delle imposte attestata all'11 per cento. Ciò consente di sottrarre alla discrezionalità delle leggi di stabilità la definizione, anno per anno, dell'ammontare del finanziamento per il comparto.

Un'ulteriore innovazione, prosegue il Ministro, è rappresentata dalla eliminazione di margini di discrezionalità per quanto attiene al riconoscimento dell'interesse nazionale, mentre resta solo una quota del 15 per cento per i contributi selettivi a vantaggio dai settori più deboli.

Invita peraltro a prestare particolare attenzione all'intervento in favore delle sale cinematografiche, che reca uno stanziamento di 90 milioni di euro in tre anni, andando così incontro alle richieste del mondo del cinema. Precisa poi che, mutuando l'esperienza della Commissione, sono stati incontrate al Ministero tutte le organizzazioni del comparto sui contenuti del provvedimento in esame, il cui *iter* si augura possa concludersi in tempi rapidi. Fa presente infatti che occorrono i decreti attuativi per rendere operativa la legge una volta approvata dal Parlamento, e che la copertura è prevista dal 2017; auspica pertanto che l'anno prossimo si possa andare a regime con le nuove norme.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'attenzione riservata al lavoro parlamentare e ribadisce che, come convenuto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato richiesto un supplemento di documentazione ai soggetti già auditi, fermo restando la disponibilità a valutare nuove e specifiche audizioni su temi mirati. Giudica peraltro importante il richiamo ai tempi di esame, confermando la volontà del Parlamento di procedere celermente.

Dichiara indi aperto il dibattito, precisando che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi previsto domani, al termine

della seduta plenaria, per la programmazione dei lavori, saranno decise anche le tempistiche dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 *(Doc*. LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARCUCCI *(PD)* in sostituzione del relatore designato, precisando preliminarmente che la 7ª Commissione è chiamata a rendere un parere alla 14ª Commissione sul documento in titolo, che reca anche parti di competenza. Dopo aver ricordato che la Relazione consuntiva riepiloga le attività messe in campo nel 2015 dal Governo rispetto alle diverse politiche, fa presente che nel capitolo 2, relativo alle questioni istituzionali, sono elencati anche gli incontri bilaterali tenutisi a Bruxelles tra i Ministri di settore e i Commissari europei, che hanno interessato, tra gli altri, il ministro Franceschini e il Commissario per la concorrenza, a gennaio e a settembre 2015, mentre il Commissario per l'istruzione è stato ricevuto ad ottobre dai ministri Franceschini e Stefania Giannini.

Venendo alle singole politiche orizzontali e settoriali, contenute nella parte seconda della Relazione, segnala nel capitolo 1, in tema di proprietà intellettuale, l'aggiornamento del diritto d'autore per renderlo più adeguato all'evoluzione dell'industria creativa. In merito alle politiche di più stretta competenza, il presidente relatore fa presente che il capitolo 5 (Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio) dà conto del considerevole contributo fornito alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico promosse in ambito europeo e delle iniziative attivate dal Governo per accrescere l'impatto di tali attività sul miglioramento della vita dei cittadini.

Pone peraltro l'accento sulla definizione, da parte dell'Esecutivo, della Strategia nazionale per la ricerca e l'innovazione (SNR&I) che, in linea con gli indirizzi formulati dall'Unione, funge da filo conduttore per la scelta delle priorità da realizzare da parte dell'Amministrazione centrale e delle Regioni, evitando la frammentazione delle azioni. Rileva poi che nel 2015 è stato approvato il Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione 2014-2020» rivolto all'intero territorio meridionale, finanziato con i fondi strutturali con una dotazione di circa 1.300 milioni di euro.

Richiama inoltre le attività messe in campo dal Governo nel settore della ricerca spaziale, dando conto della partecipazione ai processi decisionali europei e dell'attivazione, presso la Presidenza del Consiglio, di una Cabina di regia «Spazio» per la definizione della politica nazionale nel settore spaziale sulla base del «Piano Strategico *Space Economy*», che presenta lo stato dell'arte e le prospettive dei programmi spaziali europei.

Passando al capitolo 15 (Istruzione, gioventù, sport), mette in risalto il documento «Nuove priorità per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione», adottato nel Consiglio Istruzione del 23 novembre 2015, che ha definito il nuovo ciclo di lavoro per il quinquennio 2016-2020. In particolare, precisa il Presidente relatore, il documento conferma le quattro priorità strategiche del ciclo 2010-2015, quali: consentire che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; migliorare qualità ed efficacia di istruzione e formazione; promuovere equità, coesione sociale, cittadinanza attiva; incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità.

Dopo aver accennato alle politiche per lo sport, volte ad aumentare tra l'altro la cooperazione fra scuole e associazioni sportive, si sofferma sul capitolo 16 (Cultura e turismo), sottolineando che per la prima volta l'Italia ha negoziato con la Commissione europea un PON interamente dedicato allo sviluppo del patrimonio culturale: si tratta del PON «Cultura e sviluppo», con una dotazione finanziaria di 490 milioni di euro. Segnala, inoltre, che si sono conclusi i cicli di investimento relativi alla programmazione 2007-2013, e in particolare al Programma operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo», che, per la parte di investimento sugli attrattori culturali, ha conseguito il quasi pieno utilizzo della dotazione finanziaria disponibile.

Invita poi a tener conto positivamente che la Relazione richiama la risoluzione della 7ª Commissione sulla comunicazione della Commissione europea «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa» (COM(2014)477 definitivo) (Doc. XVIII, n. 83) e fa altresì presente che il Governo si è adoperato per il rafforzamento e l'integrazione delle politiche in materia di cultura e turismo nell'ambito delle strategie europee.

Con riferimento all'audiovisivo, infine, evidenzia che l'azione è stata indirizzata verso due macroaeree di intervento, ossia la promozione all'estero delle opere italiane – attraverso incentivi all'*export* e il rafforzamento delle coproduzioni e delle relazioni bilaterali e multilaterali – e la modernizzazione del quadro normativo in relazione al diritto d'autore nell'epoca digitale e al sostegno dell'industria creativa. In particolare, rimarca l'obiettivo di assicurare la tutela degli interessi dei titolari dei diritti, l'ampia circolazione dei contenuti audiovisivi digitali, la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, il superamento della distinzione fra servizi lineari e non lineari, l'ampliamento del campo di applicazione ai nuovi operatori della rete attivi nel settore audiovisivo, ferma restando la possibilità di valutare se attenuare, in alcuni casi, il principio del Paese di origine.

Si riserva conclusivamente di sottoporre informalmente ai Commissari, già nella giornata di oggi, uno schema di parere, la cui votazione avverrà nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 286)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore CONTE *(AP (NCD-UDC))*, rilevando che il provvedimento in titolo ripartisce la quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) destinata al finanziamento di progetti premiali a valere sull'annualità 2014, per una somma complessiva di 99.495.475 euro. Ricorda in particolare che il decreto ministeriale n. 851 del 2014, di riparto del FOE per il 2014, ha accantonato tale somma per il finanziamento premiale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 2009. Detta norma stabilisce che una quota non inferiore al 7 per cento del FOE è ripartita sulla base della valutazione della qualità della ricerca (VQR) scientifica condotta dall'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e sulla base di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti; i criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto del Ministro.

Ripercorrendo i precedenti atti esaminati dalla Commissione, segnala che per il finanziamento premiale 2013, il Ministero adottò un unico decreto tanto per il riparto quanto per i criteri, senza peraltro tener conto del parametro costituito da «specifici programmi e progetti». La 7ª Commissione lamentò allora intanto il disallineamento tra l'anno di riferimento dei fondi e l'annualità di concreta assegnazione, la mancata previsione sia di un bando per i progetti sia di criteri validi a regime nonchè la diversità degli enti sottoposti alla valutazione. Venne altresì criticato il carattere non aggiuntivo delle risorse premiali e si avanzò l'ipotesi di ricomprendere tali fondi nel FOE fino a che non fossero state recuperate risorse «fresche» con cui premiare davvero il merito. In quella occasione, il ministro Giannini prospettò tre ipotesi alla Commissione: il ritiro dell'atto, che però avrebbe privato gli enti di preziose risorse; l'assegnazione delle risorse secondo il provvedimento allora elaborato, seppur anomalo, avviando però le procedure per un bando per l'anno successivo e modificando la classificazione degli enti; la distinzione del finanziamento premiale in «quote», assegnando il 60-70 per cento in base alla VQR e il 30-40 per cento in relazione ai progetti. Stante la situazione di sofferenza degli enti si preferì assegnare le risorse, ma la 7ª Commissione espresse una specifica condizione al Governo, sollecitando la revisione (a livello legislativo) del meccanismo di riparto della quota premiale, in modo da assicurare già dal 2014 il carattere aggiuntivo delle risorse, una corretta classificazione degli enti valutati e un'univoca elaborazione dei criteri validi a regime.

Ciò premesso, il relatore rileva che per il finanziamento premiale 2014 il Ministero si è attivato anzitutto per elaborare, a monte, un decreto di ripartizione dei criteri, che in effetti è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere (atto n. 180). Riconosce peraltro che, in quella circostanza, il Governo venne incontro a molte richieste del Parlamento sul piano del contenuto dei criteri, poi sfociati nel decreto ministeriale del 5 agosto 2014, n. 543, mentre non potè far fronte alla richiesta di risorse aggiuntive, che avrebbero comunque avuto bisogno di una copertura legislativa. Il suddetto decreto ministeriale n. 543 – precisa il relatore – è quindi quello che detta i criteri per l'assegnazione dei fondi premiali 2014, cioè per i finanziamenti oggetto dell'atto in titolo, stabilendo anzitutto che il 70 per cento della quota dei circa 99,5 milioni di euro sia ripartita in base alla VQR 2004-2010 (Rapporto finale 2013 – aggiornato al 30 gennaio 2014), basata principalmente sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013. Fa notare inoltre che la numerosità dei prodotti valutati è utilizzata per elaborare un indicatore dato dal numero di prodotti attesi da ciascun ente sul totale dei prodotti attesi di tutti gli enti. Riferisce altresì che, in assenza di VQR, l'assegnazione della quota del 70 per cento è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nel biennio 2012-2013, intesa quale valore medio delle quote premiali assegnate nel suddetto biennio.

Sottolinea in particolare che il summenzionato 70 per cento è ripartito sulla base della classificazione degli enti in gruppi di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, e di consistenza e grandezza scientifica. La consistenza e la grandezza scientifica degli enti si sostanzia nella suddivisione in quattro gruppi, tenendo conto del numero dei prodotti attesi individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente.

Quanto invece al riparto del 30 per cento della quota, prosegue il relatore, il decreto ministeriale sui criteri dispone che essa è distribuita in base a programmi e progetti proposti dagli enti, che devono riferirsi agli ambiti di intervento di *Horizon* 2020, devono rispondere a determinati obiettivi (a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio massimo), e devono possedere specifici requisiti. Tali previsioni costituiscono una sorta di «bando», che ha permesso tra agosto 2015 e settembre 2015 la presentazione al Ministero di progetti e programmi che sono stati valutati da un apposito Comitato di valutazione, nominato nel gennaio 2015. Sono stati considerati meritevoli di finanziamento i progetti con un punteggio di almeno 60 punti su 100.

Dopo aver osservato che secondo le tempistiche previste dal predetto decreto n. 543, tanto la quota del 70 per cento, quanto la quota del 30 per cento sarebbero dovute essere assegnate entro il 30 ottobre 2015, rileva criticamente che l'atto in esame di riparto del 7 per cento premiale risulta disallineato con l'annualità di riferimento. Ipotizza al riguardo che l'allun-

gamento dei tempi sia dovuto alla necessità preliminare tanto di elaborare i criteri, confluiti nel decreto n. 543, quanto di attendere la valutazione dei progetti a seguito del bando per la quota del 30 per cento. Invoca pertanto un chiarimento del Governo sul punto.

Con particolare riferimento alle modalità di calcolo della quota del 70 per cento (pari ad euro 69.646.832), ribadisce che si è provveduto a suddividere gli enti in quattro gruppi per ciascuno dei quali è stato calcolato un indice medio (eccetto per il Consiglio nazionale delle ricerche – CNR)); in un secondo momento è stata quantificata la media delle quote premiali per gli anni 2012 e 2013, che è servita a calcolare la base cui applicare tutti gli indicatori per l'anno 2014, come spiegato nella relazione illustrativa. Quanto alla possibilità di tener conto dell'attività di «terza missione» (che si aggiunge a didattica e ricerca), il Ministero ha fatto presente che secondo l'ANVUR i dati raccolti risultano ancora provvisori.

Segnala comunque che restano privi di VQR, e dunque di indicatori specifici dell'ANVUR, il Museo Fermi, l'Istituto italiano di studi germanici e il Consorzio per l'area scientifica e tecnologica di Trieste, per i quali il calcolo della quota premiale è stato effettuato basandosi esclusivamente sulla valore medio della quota premiale per gli anni 2012 e 2013.

Fa presente altresì che il grosso della quota del 70 per cento è attribuito all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN – circa 24,8 milioni di euro, corrispondenti al 35,6 per cento del totale), seguito dal CNR (18,2 milioni di euro, pari al 26,2 per cento del totale) e dall'Agenzia spaziale italiana (ASI – 13,2 milioni di euro, pari al 19 per cento del totale). Detti tre enti ricevono dunque l'80 per cento della cifra calcolata sulla base della VQR.

In relazione ai progetti su cui assegnare il 30 per cento (pari ad euro 29.848.643), esaminati dal summenzionato Comitato di valutazione, rileva che su 20 progetti presentati 15 sono stati ammessi al finanziamento, mentre 5 sono stati esclusi in quanto il punteggio è stato inferiore a 60 punti. Fa notare poi che tutti gli enti hanno un progetto finanziato, tranne il Museo Fermi e il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, i cui unici progetti sono stati esclusi.

Evidenzia indi che la gran parte della quota del 30 per cento spetta in questo caso al CNR (10,1 milioni di euro, corrispondenti al 33,9 per cento del totale), seguito dall'INFN (7,3 milioni di euro, pari al 24,6 per cento) e dall'ASI (2,7 milioni di euro, pari al 9,1). Sul totale, l'INFN risulta l'ente maggiormente finanziato per quanto attiene alla quota premiale con 32,1 milioni di euro, seguito da CNR e ASI. Dà infine conto dei contributi totali spettanti a ciascun ente.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo scade il 21 aprile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1375) ***PAGLIARI ed altri. – Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato presentato un ordine del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato a quella seduta.

La relatrice PUGLISI *(PD)* presenta alcune riformulazioni degli emendamenti già presentati. Si tratta dell'1.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, che include anche il Roma Europa Festival tra i beneficiari del contributo annuo di cui alla legge n. 238 del 2012, nonchè dell'1.2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, che sopprime la lettera *b)* dell'articolo 1, in quanto vi è un problema di doppia copertura.

Dà indi conto dell'ulteriore emendamento 1.0.1, pubblicato in allegato al resoconto, che esclude le istituzioni culturali dall'applicazione delle norme sulla riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, considerato che essi vi partecipano a titolo gratuito.

In ultima analisi, riformula il 2.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, che differisce al 2017 la copertura degli oneri includendo anche le risorse per il Roma Europa Festival.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1847) ***Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che il Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, audito la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento al disegno di legge in titolo, ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti della

Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto la scorsa settimana l'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1196 (cittadinanza economica) i quali hanno anch'essi consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Informa altresì che sul medesimo provvedimento è giunta alla Commissione una documentazione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari che, seppur convocati, non hanno potuto partecipare al ciclo di audizioni svolte, e che anche detta documentazione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1375

Art. 1.

1.1 (testo 2)
La Relatrice

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*

«*a)* all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e della Fondazione 'Romaeuropa Arte e Cultura' per la realizzazione del Roma Europa Festival"».

1.2 (testo 2)
La Relatrice

Sopprimere la lettera b).

1.0.1
La Relatrice

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "non si applica" sono inserite le seguenti: "alle istituzioni culturali, nonché"».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, in materia di festival di prestigio in-

ternazionale, nonché alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni culturali».

Art. 2.

2.1 (testo 2)
La Relatrice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

228ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1638) ***Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il PRESIDENTE chiede ai relatori se vi siano novità in merito all'*iter* del provvedimento in esame, per il quale la Commissione era in attesa di indicazioni circa la predisposizione di una nuova relazione tecnica.

Il relatore BORIOLI *(PD)* ricorda che l'esigenza di predisporre una nuova relazione tecnica sul provvedimento in esame era stata concordata nelle scorse settimane tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di superare i problemi di carattere finanziario evidenziati nella precedente relazione tecnica negativa della Ragioneria generale dello Stato e, sulla base di questa, dal successivo parere contrario, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio.

In base alle notizie acquisite finora, gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno predisposto una prima versione del documento, sul quale la Ragioneria Generale dello Stato ha formulato una serie di rilievi e richieste di integrazioni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha poi fornito ulteriori elementi e si è quindi in attesa che vengano completate le necessarie verifiche tecniche.

Poiché però le valutazioni finali del Ministero dell'economia e delle finanze tardano ad arrivare, segnala che la Commissione bilancio non è allo stato in condizioni di rivedere il parere negativo già espresso e, di riflesso, anche la Commissione lavori pubblici rischia di non poter proseguire l'*iter* di esame del disegno di legge. Al fine di superare tale *impasse*, d'accordo con il correlatore Gibiino, propone allora di riprendere l'esame degli emendamenti già presentati, riaprendo eventualmente anche i termini per la presentazione di ulteriori proposte, come richiesto da alcuni commissari. Nel frattempo è auspicabile che sia finalmente predisposta la nuova relazione tecnica verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato e che, su tale base, siano risolti anche gli aspetti problematici di carattere finanziario che erano stati riscontrati sul testo.

Osserva infine che, negli scorsi mesi, sono state approvate varie disposizioni normative che intervengono in vario modo sul codice della strada (ad esempio la legge n. 41 del 2016 sull'omicidio stradale). Sarà quindi opportuno, nel riprendere l'esame di merito del provvedimento, verificare gli interventi di coordinamento che si renderanno necessari per tenere conto delle modifiche legislative nel frattempo introdotte.

Il PRESIDENTE concorda con le considerazioni del relatore Borioli e propone di fissare un nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti sul disegno di legge in esame, per giovedì 21 aprile alle ore 12.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (n. COM (2016) 82 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

La relatrice ORRÙ *(PD)* illustra la proposta di direttiva in titolo, la cui finalità è di agevolare la mobilità dei lavoratori nel settore del trasporto per vie navigabili interne garantendo che tutte le qualifiche dei lavoratori impiegati siano riconosciute nell'Unione europea.

Ricorda, infatti, che, fino ad ora la normativa europea in tale ambito, basata sulle direttive 96/50/CE e 91/672/CEE, era limitata al riconoscimento reciproco della qualifica dei conduttori di nave che operano sulle vie navigabili interne diverse dal Reno. Tale limitazione ha costituito un ostacolo per la mobilità dei lavoratori, provocando una persistente mancata copertura dei posti disponibili e un perdurante squilibrio tra domanda e offerta di competenze che, oltre a frenare lo sviluppo del trasporto per vie navigabili interne come modalità di trasporto economicamente conveniente ed efficiente dal punto di vista energetico e pertanto potenzialmente capace di stimolare la crescita e lo sviluppo industriale, rischia di incidere negativamente anche sulla sicurezza della navigazione.

La proposta di direttiva in esame, quindi, propone di estendere l'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali oltre il livello di conduttore di navi a tutti i membri dell'equipaggio che operano su vie navigabili interne dell'Unione europea, Reno incluso. In linea con le misure adottate per altri modi di trasporto, essa prevede requisiti minimi basati sulle competenze, verificate mediante esami, solo per i membri qualificati dell'equipaggio, vale a dire battellieri e conduttori di navi, mentre per i membri non qualificati dell'equipaggio, come i mozzi, vengono proposti solo requisiti minimi relativi all'età e all'idoneità medica.

La previsione di una certificazione dei programmi di formazione, peraltro, non interferisce con i piani di studio nazionali, ma riguarda le competenze e le abilitaÌ necessarie per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle vite umane e non richiede che coloro che hanno già completato un programma di formazione riconosciuto nell'UE superino ulteriori esami amministrativi nelle stesse discipline già contemplate dal loro programma di formazione.

Vengono inoltre introdotti criteri comuni per le competenze relative a rischi specifici.

Passando all'esame del testo, evidenzia che la proposta di direttiva si suddivide in 36 articoli, raggruppati in 5 Capi e 3 allegati.

Il Capo 1 (articoli 1-3) individua l'oggetto del provvedimento, ne delimita il campo di applicazione e chiarisce le definizioni utilizzate.

Il Capo 2 (articoli 4-9) innanzitutto introduce l'obbligo per il personale adibito alla navigazione sulle vie navigabili interne di avere con sé il certificato di qualifica dell'Unione europea. Vengono disciplinati separatamente gli obblighi relativi ai membri del personale di coperta, agli esperti di navigazione passeggeri e alle persone che partecipano alle operazioni di rifornimento delle navi che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile – categorie per le quali il certificato deve riferirsi alla qualifica per attività specifiche – e per i conduttori di nave, che devono essere titolari di apposite autorizzazioni. Per tutte le tipologie di lavoratori, al fine di evitare inutili aggravi, si stabilisce che ciascuno Stato possa prevedere esenzioni dall'obbligo di certificato per i membri degli equipaggi che prestino servizio su vie navigabili interne non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro.

Ulteriori disposizioni del Capo 2 indicano, sempre in relazione all'obbligo di certificato, i criteri in base ai quali gli Stati membri sono tenuti a classificare un tratto di via navigabile interna al loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo o a identificare, qualora sia necessario per garantire la sicurezza della navigazione, i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici. Vengono infine stabilite le norme sul riconoscimento e la validità dei certificati di qualifica all'interno dell'Unione e in relazione a quelli rilasciati dai Paesi terzi, la cui efficacia è riconosciuta solo a condizioni di reciprocità.

All'interno del Capo 3, la Sezione I (articoli 10-13) regola le procedure cui si devono attenere gli Stati membri per il rilascio dei certificati di qualifica e delle autorizzazioni specifiche, e ne disciplina la durata, il rinnovo e la revoca. Tra i documenti che coloro che richiedono i certificati devono fornire figurano quelli relativi al possesso dei requisiti minimi relativamente all'età, alla competenza, agli adempimenti amministrativi e al tempo di navigazione come specificati, in relazione alla qualifica richiesta, nell'allegato I alla proposta di direttiva.

La Sezione II (articoli 14-19) riguarda la valutazione delle competenze necessarie per condurre la nave in condizioni di sicurezza.

È conferito alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per stabilire le norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilitaÌ in conformità ai requisiti essenziali indicati nell'Allegato II allo schema. Coloro che richiedano i certificati di qualifica o le autorizzazioni specifiche riconosciute dall'Unione devono dimostrare di rispettare le norme sulla competenza superando un esame organizzato sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa del singolo Stato membro o nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto a livello comunitario. La Sezione detta quindi principi relativi a questi aspetti, nonché in riferimento alla valutazione, da parte degli Stati membri, delle competenze necessarie per l'abilitazione alla navigazione in vie interne che presentino rischi specifici. Un'apposita disposizione riguarda poi la necessità di omologare i simulatori eventualmente utilizzati per l'accertamento delle competenze.

La Sezione III (articoli 20-21) contiene norme sulla tenuta e sulla validità del libretto di navigazione e del giornale di bordo nonché sul rilascio dei certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità allo svolgimento del servizio a bordo della nave, sulla base dei requisiti indicati nell'Allegato III allo schema.

Il Capo 4 (articoli 22-28) dello schema reca alcune disposizioni amministrative. Sono dettate norme relative all'uso e alla protezione dei dati personali. Si prevede che, in un'ottica di maggior efficienza amministrativa, gli Stati membri tengano registri di tutti i certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo rilasciati sotto la loro autorità e che i dati relativi a tali documenti siano trasmessi ad una banca dati gestita dalla Commissione. Ciò, oltre a garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, dovrebbe agevolare l'attuazione della direttiva e il mantenimento di più elevati livelli di sicurezza della navigazione.

Si prevede che gli Stati membri designino le autorità competenti a svolgere le funzioni previste dalla proposta di direttiva; realizzino un costante monitoraggio su tutte le attività collegate con la formazione, la valutazione delle competenze, il rilascio e l'aggiornamento dei certificati di qualifica dell'Unione; provvedano affinché tali attività siano valutate periodicamente da organismi indipendenti; adottino provvedimenti idonei a prevenire frodi o altre pratiche illecite; stabiliscano norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità al provvedimento in esame.

Il Capo 5 (articoli 29-33) contiene infine le disposizioni finali.

Oltre a stabilire le condizioni in base alle quali è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, si prevede che questa presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sette anni dalla fine del periodo di recepimento della proposta in esame, una relazione di valutazione dell'efficacia delle misure introdotte. Nel disporre l'abrogazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE, si stabilisce inoltre una introduzione graduale delle disposizioni della proposta di direttiva, prevedendo misure transitorie che fanno salvi, per un periodo massimo di dieci anni dalla fine del periodo di recepimento, i certificati rilasciati sulla base della normativa previgente. Il periodo concesso agli Stati membri per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla proposta di direttiva in esame è, infine, fissato in tre anni dalla sua entrata in vigore.

Fa infine presente che il termine entro il quale la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, è fissato al prossimo 28 aprile, previa acquisizione, entro il 21 aprile, di proposte ed osservazioni da parte delle Commissioni 3ª e 14ª.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FILIPPI *(PD)* esprime apprezzamento per le finalità del provvedimento, che uniforma una disciplina, quella sulle qualifiche professionali degli addetti alla navigazione, che assume spesso connotati assai difformi tra gli Stati membri dell'Unione. Evidenzia che la proposta di direttiva riguarda specificamente le qualifiche professionali per la navigazione nelle vie navigabili interne: tuttavia, sarebbe utile un analogo sforzo di maggiore armonizzazione anche per le qualifiche professionali nel settore della navigazione marittima, dove esistono problemi ormai annosi che dovrebbero essere finalmente superati.

Propone pertanto che di tale questione si faccia cenno anche nella risoluzione che la Commissione dovrà esprimere sull'atto. Inoltre, pur comprendendo le ragioni dell'adozione dello strumento della direttiva, ritiene che in questo caso si sarebbe potuto utilizzare meglio la forma del regolamento, proprio per garantire una maggiore uniformità nella disciplina tra i diversi Stati membri.

Il PRESIDENTE ricorda che prima di esprimere il parere motivato sui profili di conformità del provvedimento, la Commissione deve comunque attendere le osservazioni delle Commissioni consultive. Nelle prossime settimane pertanto la Commissione avrà modo di svolgere i necessari approfondimenti, ai fini dell'adozione della prescritta risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sulla «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc.* LXXXVII, n. 4)» (n. 742)
(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CARDINALI *(PD)* illustra l'affare assegnato in titolo, sul quale la 8ª Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva con l'espressione di un parere alla 14ª Commissione entro il 13 aprile. Evidenzia che l'atto in questione riguarda la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2015) (Doc. LXXXVII, n. 4), la quale è stata trasmessa alle Camere il 15 marzo scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012. Tale disposizione stabilisce che il Governo presenti la relazione entro il 28 febbraio di ogni anno «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente».

In base alla norma, la relazione deve comprendere i seguenti temi: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Fa quindi presente che la relazione si articola in cinque parti, alle quali si aggiungono cinque allegati.

I temi di interesse per l'8ª Commissione si ritrovano in particolare nella Parte seconda, relativa alle principali politiche orizzontali e settoriali.

Nel Capitolo 1 – dedicato alle politiche per il mercato interno dell'Unione –, segnala la strategia per il mercato unico digitale (MUD). La relazione ricorda che la strategia si articola in una serie di azioni mirate, basate su tre pilastri: migliorare l'accesso dei consumatori e delle imprese ai

beni e servizi digitali in tutta Europa; creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi; massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale.

Nel corso del 2015 l'Italia ha espresso il proprio sostegno a misure tese a facilitare il commercio *on line* in un quadro giuridico che impedisca discriminazioni geografiche sui prezzi e limiti il fenomeno del *geo-blocking* (ossia i blocchi e le altre restrizioni di tipo geografico che impediscono gli acquisti o l'accesso alle informazioni), che nella relazione è considerato «un'inaccettabile discriminazione basata sulla territorialità in contraddizione ai principi di un mercato unico e senza barriere». In questo ambito, ricorda la proposta di regolamento COM (2015) 627, sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *on line* nel mercato interno, sulla quale la Commissione 8ª ha espresso parere motivato sui profili di sussidiarietà e proporzionalità lo scorso 28 gennaio.

In tema di appalti pubblici, la relazione precisa che nel 2015 sono proseguiti i lavori finalizzati al recepimento delle tre direttive appalti e concessioni, entrate in vigore nell'aprile 2014 (nn. 2014/23/UE sui contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sui settori speciali) e per le quali la Commissione europea ha fornito una specifica assistenza agli Stati membri. In proposito ricorda che il termine per il recepimento scade il prossimo 18 aprile e che il Governo, a seguito dell'approvazione della legge delega n. 11 del 2016, ha presentato alle Camere in data 5 marzo lo schema di decreto legislativo volto al recepimento delle direttive e al contestuale riordino della disciplina previgente, sul quale le Commissioni parlamentari hanno espresso parere lo scorso 7 aprile. Nella relazione si dà poi conto dell'intesa tra gli Stati membri dell'Unione sul testo del Documento di gara unico europeo (DGUE), che è stato adottato con il successivo Regolamento (UE) 2016/7.

Nel Capitolo 2, relativo a concorrenza, aiuti di Stato e tutela dei consumatori, il testo in esame riferisce che nel 2015 la Commissione europea ha avviato consultazioni con gli Stati membri per la revisione di alcuni aspetti della nozione di aiuto di Stato – in particolare sulla presenza di aiuti di Stato nel finanziamento pubblico di infrastrutture – in vista dell'emanazione di un'apposita Comunicazione, prevista nel secondo semestre del 2016. A tal fine, il Governo ha promosso un dibattito inter-istituzionale sul tema, a livello centrale e territoriale, che ha creato, su settori specifici, appositi tavoli di coordinamento.

La relazione fa poi un richiamo specifico al settore aeroportuale: il Governo ha infatti costituito un Gruppo di lavoro per predisporre una bozza di regime quadro nazionale per la disciplina degli aiuti di Stato agli aeroporti da notificare alla Commissione europea, per semplificare ed accelerare l'attuazione di misure di aiuto.

Nel Capitolo 4 sulle politiche per l'impresa, si citano i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, per i quali la relazione elenca i principali temi di dibattito nel corso del 2015. Tra questi si segnala l'eventuale revisione della direttiva 2010/13/UE, sui servizi di

media audiovisivi, vista pure la recente sentenza della Corte di giustizia C-347/14. Nella revisione potrebbe trovare spazio l'estensione del campo di applicazione materiale della direttiva ai servizi Internet, l'estensione del campo di applicazione geografico ai fornitori di contenuti di paesi terzi destinati a pubblici europei, il mantenimento o meno del principio del paese di origine (o di destinazione) per le eventuali sanzioni e la revisione delle regole per le comunicazioni commerciali.

Con riferimento ai servizi postali, evidenzia tra gli altri i dibattiti sulla raccolta di dati statistici per il mercato dei pacchi postali UE e lo sviluppo dell'*e-commerce*.

Si sofferma poi sul Capitolo 6, che è dedicato all'Agenda digitale europea e l'Italia e riporta le principali iniziative del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale europea. Si dà conto in particolare dell'approvazione della Strategia per la banda ultra larga e della Strategia per la crescita digitale (3 marzo 2015), nel cui ambito l'Italia ha posto in essere una serie di interventi in materia di: fatturazione elettronica; dati aperti della PA; Sistema pubblico di identità digitale di cittadini e imprese (SPID); pagamenti elettronici; Fascicolo sanitario elettronico *(e-Health)*; linee guida di *design* per i siti *web* della pubblica amministrazione; descrizione di serie di dati geospaziali e dei relativi servizi.

Nel Capitolo 10 il Governo riferisce sulle proprie attività nel corso del 2015, nei vari settori dei trasporti.

In particolare, per il trasporto aereo, nella relazione si richiama la preparazione della cosiddetta Strategia per l'Aviazione per l'Europa, che è stata l'attività principale del 2015 e sulla quale si concentrerà l'attività negoziale delle istituzioni europee dai primi mesi del 2016, in quanto porterà all'adozione di una serie di atti tra cui la revisione del Regolamento n. 868/2004 e le linee guida per la interpretazione delle disposizioni relative a proprietà e controllo dei vettori UE. Sul fronte interno, la Strategia affronta il problema della congestione nei cieli e negli aeroporti e sottolinea l'esigenza di procedere nei negoziati su Cielo Unico Europeo II-plus e bande orarie (bloccati dalla disputa fra Spagna e Regno Unito, circa la sovranità territoriale sull'area in cui sorge l'aeroporto di Gibilterra) e per il migliore utilizzo degli aeroporti regionali. Ulteriori approfondimenti saranno effettuati in merito ad alcune rilevanti problematiche rimaste irrisolte in materia di diritti dei passeggeri, quali le soglie per la compensazione, il risarcimento in caso di voli in coincidenza, le circostanze straordinarie e le carenze impreviste di sicurezza.

Nel settore del trasporto stradale sono stati adottati numerosi provvedimenti in settori ritenuti dall'Italia prioritari tra cui: in tema di sicurezza stradale la Direttiva 2015/413/UE in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, il Regolamento UE n. 2015/758 relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema *e-call* di bordo basato sul servizio 112 e la Direttiva 2015/653/UE che introduce sui veicoli anche il dispositivo di tipo *«alco-lock»* (che inibisce la guida in stato di ebbrezza); il Regolamento delegato (UE) 2015/962 in materia di mobilità intelligente, relativo alla predisposi-

zione nel territorio della UE di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. Sono poi stati adottati altri provvedimenti per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO_2, nonché per il rafforzamento della sicurezza generale dei veicoli. Sono in corso inoltre negoziati su alcuni atti volti a ridurre l'impatto del settore sull'ambiente tra cui la proposta di regolamento sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli ((COM) 2014/0012).

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la relazione ricorda che sono in corso di esame, nell'ambito del Gruppo Trasporti Terrestri del Consiglio europeo, le proposte normative della Commissione europea relative al cosiddetto «quarto pacchetto ferroviario», un sistema integrato di norme per migliorare i servizi ferroviari UE sotto vari aspetti.

Anzitutto vi sono le proposte di direttiva sulla sicurezza ferroviaria e sull'interoperabilità dei sistemi ferroviari ed il Regolamento dell'Agenzia europea per le ferrovie (ERA), che costituiscono il cosiddetto «pilastro tecnico». Vi sono poi i provvedimenti del cosiddetto «pilastro politico», relativo agli aspetti di mercato, che includono la proposta di modifica della Direttiva *«Governance»* 2012/34/UE, che mira all'apertura del mercato domestico del trasporto passeggeri e al rafforzamento della *governance* dell'infrastruttura ferroviaria, la proposta di Regolamento 1370/2007 (obblighi di servizio pubblico, OSP) sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale e locale di passeggeri anche mediante apposita previsione di gare per l'affidamento dei servizi pubblici, e la proposta che abroga il Regolamento (CEE) n. 1192/69 sulle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie.

Nel corso del 2015 sono stati realizzati progressi sul Quarto pacchetto ferroviario e il 10 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura su tutti e tre i progetti di direttive che formano il pilastro tecnico, che sono stati al centro dell'azione della Presidenza lettone. La Presidenza lussemburghese si invece è concentrata più sul pilastro politico, al fine di mantenere l'unitarietà del Quarto pacchetto come sostenuto da alcuni Stati, fra i quali l'Italia. Per il 2016 occorre trovare l'intesa in particolare con il Parlamento europeo, per giungere quanto prima a testi condivisi, che realizzino un compromesso accettabile da tutte le parti in causa, sui due *dossier* OSP (obblighi di servizio pubblico) e *governance*.

Infine, per il trasporto marittimo, la relazione evidenzia che nel settore portuale il Governo italiano ha seguito e continuerà a seguire nel 2016 la proposta di regolamento sull'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti, tra cui il tema della clausola sociale prevista come obbligatoria, per la sua incidenza negativa sulle procedure di affidamento del servizio di rimorchio nei porti nazionali.

Il Governo ha poi partecipato all'esame della proposta di direttiva che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, abrogando la direttiva 2006/81/CE e successive modifiche. Segnala inoltre i lavori relativi al «Pacchetto Naiades 2», il secondo programma d'azione europeo per promuovere il trasporto merci sulle vie navigabili d'Europa. Tra le altre attività svolte dal Governo in questo settore, la relazione ri-

corda poi quelle finalizzate a dare piena attuazione al Regolamento n. 1177/2010 sui diritti dei passeggeri, anche a mobilità ridotta, via mare e nelle vie navigabili interne. In particolare, con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 è stata attribuita all'Autorità per i trasporti il ruolo di organismo di vigilanza e la competenza ad applicare le sanzioni previste in caso di violazione del regolamento.

L'Italia sta inoltre seguendo l'evoluzione della Politica marittima integrata dell'Unione, avviata cinque anni fa, che prevede un approccio più coordinato tra le questioni marittime nei diversi settori interessati, ad esempio la questione della cosiddetta «crescita blu», ossia la crescita economica basata su diversi settori marittimi.

Infine, in materia di politiche di coesione, nel Capitolo 12 la relazione evidenzia come nel corso del 2015 siano stati completati i lavori di definizione della legislazione secondaria in attuazione dei Regolamenti sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, e dà conto delle riunioni organizzate dalle presidenze lettone e lussemburghese per discutere aspetti rilevanti del nuovo ciclo di programmazione.

Tra le questioni di particolare rilievo per la competenza della Commissione, segnala come il Governo italiano, sulla base dei criteri stabiliti in sede UE, abbia chiesto nell'ottobre 2015 l'attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti pubblici, attraverso una deviazione temporanea dal percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio periodo del rapporto deficit/PIL di 0,3 punti percentuali di PIL, pari a 5,1 miliardi di euro (corrispondenti a investimenti per 11,3 miliardi di euro). Tale richiesta mira a facilitare il cofinanziamento nazionale di programmi e progetti finanziati dall'UE, che, per 2,2 miliardi di euro, riguarda i programmi dei Fondi strutturali.

La relazione sottolinea infine come, a seguito della riprogrammazione delle risorse ai sensi della legge di stabilità 2015, il Piano di azione coesione (PAC) abbia visto ridurre la propria dotazione finanziaria da 11,6 a 8,1 miliardi di euro. Durante il 2015 diversi programmi operativi, aderendo al PAC, hanno ridotto la quota di cofinanziamento statale, per un importo complessivo di circa 844 milioni di euro: con l'adozione delle relative decisioni comunitarie, la dotazione del PAC dovrebbe pertanto attestarsi a circa 9 miliardi. Tra i progetti cofinanziati dal PAC ricorda, per i settori di interesse della Commissione 8ª, quelli della società dell'informazione (diffusione della banda larga e ultra-larga), dei trasporti e della mobilità (progetti infrastrutturali in ambito ferroviario e statale).

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE invita la relatrice a predisporre una proposta di parere sul provvedimento in esame per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

173ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc*. LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore FORMIGONI *(AP (NCD-UDC))*, alla luce della sopravvenuta indisponibilità del senatore Amidei, inizialmente designato, illustra il provvedimento in titolo.

Rileva in premessa che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2015) è stata trasmessa alle Camere in osservanza dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente, contenendo in particolare gli sviluppi del processo di integrazione europea, la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e alle attività delle Istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri e agli atti di indirizzo delle Camere.

Evidenzia che la Relazione rappresenta un valido strumento per consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti.

Delle cinque parti in cui è articolata la Relazione, segnala, quanto ai profili di competenza della Commissione, la parte seconda, avente ad og-

getto le principali politiche orizzontali e settoriali, nel cui ambito il capitolo 11 è appositamente dedicato all'agricoltura e alla pesca.

Con riguardo all'agricoltura, la Relazione si sofferma in primo luogo sugli adempimenti normativi per l'attuazione della riforma della PAC, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo regime di pagamenti diretti avviato con la presentazione della domanda unica 2015.

Nello stesso contesto il Governo sottolinea di aver acquisito l'orientamento favorevole della 9ª Commissione del Senato sulla proposta di regolamento che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti (COM (2015) 141), assicurando altresì la partecipazione al processo di definizione della legislazione europea su questioni orizzontali all'interno dell'OCM unica e al processo di semplificazione, con la dovuta considerazione degli impegni assunti in sede parlamentare nazionale.

Rileva che la Relazione si sofferma quindi su alcuni specifici settori e argomenti.

Nell'ambito del comparto zootecnico, richiama l'attenzione sull'attuazione di misure di sostegno al mercato avicolo a seguito di taluni casi di influenza aviaria, e di gestione dell'ammasso privato di carni suine, nonché l'approvazione, nell'ambito del Programma nazionale di sviluppo rurale, di una misura specifica per la tutela della biodiversità animale. Con riferimento alle razze bovine, e'stato adottato un piano di gestione degli allevamenti bovini iscritti al libro genealogico delle cinque razze italiane da carne, mentre, con riguardo all'istituzione dell'etichettatura facoltativa semplificata delle carni bovine (regolamento (UE n. 653/2014), è stato adottato un decreto ministeriale che consente di riportare in etichetta informazioni diverse da quelle obbligatorie e considerate ad alto valore aggiunto.

Quanto al settore lattiero-caseario, una volta garantita la gestione della complessa fase di conclusione del regime delle quote latte, il Governo ha dato attuazione al programma europeo «Latte nelle scuole» e al regime temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi, difendendo altresì l'impianto normativo nazionale sul divieto di utilizzo di latte concentrato o in polvere nei prodotti lattiero-caseari.

Con riguardo al settore bieticolo-saccarifero, sono stati definiti i provvedimenti relativi agli impegni sottoscritti in ambito G20 sulla istituzione del sistema AMIS, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra i maggiori paesi produttori.

Quanto al settore oleario, sottolinea la presentazione di programmi di sostegno volti al miglioramento della qualità e della tracciabilità degli oli di oliva, nonchè una serie di azioni a tutela della qualità e di una corretta informazione dei consumatori.

Ricordate le intense attività a supporto delle autorità di gestione regionali in tema di sviluppo rurale, la Relazione si sofferma poi sulle agro-energie, dove l'impegno si è concentrato sull'incremento dell'efficienza energetica nel settore primario e sulla diffusione e razionalizzazione delle fonti agricole rinnovabili.

Oltre al contributo offerto in tema di emissioni del settore agricolo e in relazione alla nuova disciplina europea riguardo agli OGM, la Relazione riserva consistente spazio al settore dei prodotti di qualità, ritenuto settore prioritario d'intervento.

Ricorda l'impegno dell'Esecutivo sia per l'adozione dei regolamenti delegati in materia di protezione delle DOP e delle IGP dei vini, sia per garantire, ove possibile, un riconoscimento delle indicazioni geografiche e la massima tutela da fenomeni di contraffazione e pirateria. Richiama il riconoscimento, nel 2015, di sette denominazioni (DOP/IGP) nell'ambito dei prodotti agroalimentari a denominazione d'origine, ricordando altresì la predisposizione di un decreto per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

L'agricoltura biologica ha visto un particolare impegno italiano nell'esame della proposta di riforma del settore, il cui *iter* è ripreso dopo una lunga fase di stallo.

La Relazione sottolinea i dati e i risultati ottenuti relativi ai controlli ufficiali, a tutela della produzione di qualità, sia in riferimento agli abusi, anche tramite *web*, sia riguardo nell'accertamento di reati e alle relative sanzioni.

Con riferimento al settore della pesca, rileva che attenzione prioritaria è stata dedicata alle riforme della Politica comune (PCP), con riguardo al regolamento n. 812 del 2015 e con l'esame di varie proposte di regolamenti concernenti le misure tecniche e di gestione della pesca.

La Relazione informa anche sullo stato dei lavori relativi alla proposta di regolamento relativa alle misure di gestione e conservazione delle specie di acque profonde, nonché alla proposta sui contingenti tariffari a favore del mercato unionale, che stabilisce il quantitativo di specie ittiche da immettere sul mercato per consentire un più regolare approvvigionamento delle industrie.

In relazione alla risoluzione approvata il 21 gennaio 2015 dalla 9ª Commissione del Senato, ricorda che il Governo ha avviato le procedure per individuare le specie *target* che identificano le attività di pesca, in previsione dell'obbligo di sbarco che entrerà in vigore dal 1º gennaio 2017.

Evidenzia il rilievo attribuito alla ricerca scientifica nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura, preziosa per perseguire gli obiettivi di sostenibilità del settore, e all'approvazione, da parte della Commissione europea, del programma operativo nazionale unico per il FEAMP, che prevede l'attivazione di tutte le priorità dell'Unione europea individuate dall'attuale normativa, tra le quali è considerato il progressivo raggiungimento di un equilibrio tra capacità e possibilità di pesca, con la possibile riduzione dello sforzo di pesca entro il 2017. In allegato al programma è stato inoltre presentato un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale.

Infine, ricorda lo svolgimento a Milano, nel maggio 2015, della riunione plenaria della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM), in occasione della quale è stata istituita una *task force* incaricata

di sviluppare una «strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero».

Oltre al capitolo illustrato della parte seconda, segnala l'importanza dell'allegato IV alla Relazione, contenente il seguito dato a singoli atti di indirizzo parlamentare, che, integrato dalle notizie già esposte nella Relazione, fornisce un quadro dell'impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendente dell'Unione europea.

Quanto agli atti di indirizzo del Senato, il primo atto riguarda il già richiamato parere favorevole, acquisito dal Governo, sulla proposta di regolamento che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti (COM (2015) 141 def.), divenuto poi norma vigente con il Regolamento (UE) n. 2015/1146.

Osserva che la Commissione agricoltura si è altresì espressa sulla proposta di regolamento concernente sia la fissazione del tenore massimo di acido erucico in oli e grassi sia il regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, in senso favorevole con alcune osservazioni, inerenti la verifica del rispetto delle soglie di garanzia sulla presenza di contaminanti negli alimenti, una riflessione sull'individuazione degli strumenti per il definitivo riordino del comparto saccarifero, un invito a valutare aiuti per le campagne di commercializzazione dello zucchero successive al 2011. Il Governo, come si ricava nella parte della Relazione dedicata alla tutela della salute, ha sostenuto la proposta in coerenza con le indicazioni fornite dal Parlamento, e risulta che, raggiunto un accordo in prima lettura in sede europea, il testo sia in via di finalizzazione dopo l'approvazione della risoluzione legislativa del Parlamento europeo.

Infine, sottolinea che, in merito alla Comunicazione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 ((COM 2014) 388 def.), il Governo si è impegnato a individuare le specie *target* che identificano le attività di pesca, in previsione dell'obbligo di sbarco che entrerà in vigore dal 1º gennaio 2017. Al riguardo la Commissione agricoltura si è espressa evidenziando alcuni aspetti, tra i quali la necessità di disporre di elementi aggiornati e completi sulle specie *target*, l'opportunità sia di stabilire il riparto delle quote annuali di cattura del tonno rosso, sia di interventi di ammodernamento e ridimensionamento delle flotte, nonché la necessità di considerare la specificità della pesca nel Mediterraneo.

Illustra quindi immediatamente uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Si apre il dibattito.

Il senatore RUTA *(PD)* chiede delucidazioni sui provvedimenti adottati rispetto alla disciplina delle carni bovine e il senatore DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))* relativamente all'andamento del comparto saccarifero.

Il presidente relatore FORMIGONI *(AP (NCD-UDC))* chiarisce che rispetto alle carni bovine è consentito in Italia indicare in etichetta infor-

mazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie e che nel settore dello zucchero è in via di completamento la riconversione industriale degli ultimi stabilimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BERTUZZI *(PD)* preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sullo schema di parere del Presidente relatore.

Il PRESIDENTE verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni testé illustrato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il presidente FORMIGONI informa che il senatore Collina, con il consenso del senatore Di Biagio, ha aggiunto la firma all'emendamento 15.5 (pubblicato in allegato).

Informa altresì che la senatrice Donno, firmataria dell'emendamento 15.14, ha segnalato un proprio errore materiale nella redazione della proposta, che è da riferire all'articolo 16.

Il Presidente, revocata la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 15.14, comunica che lo stesso assume la numerazione di emendamento 16.3 (già 15.14) (pubblicato in allegato) ed è riferito all'articolo 16.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 sul contrasto allo sfruttamento del lavoro nero in agricoltura, svolte lo scorso 6 aprile di rappresentanti di Federdistribuzione, dell'Associazione nazionale cooperative

di consumatori (ANCC-COOP) e dell'Associazione nazionale cooperative dettaglianti (ANCD-CONAD), e in data odierna del Direttore generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 742

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza,

rilevato che:

la Relazione in oggetto rappresenta un valido strumento per consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;

con riguardo all'agricoltura assume rilievo fondamentale la parte seconda, avente ad oggetto le principali politiche orizzontali e settoriali, nel cui ambito il capitolo 11 è appositamente dedicato all'agricoltura e alla pesca;

riveste altresì importanza l'allegato IV alla Relazione, contenente il seguito dato a singoli atti di indirizzo parlamentare, che, integrato dalle notizie già esposte nella Relazione, fornisce un quadro dell'impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendente dell'Unione europea;

preso atto che:

l'azione svolta dall'Esecutivo nelle competenti sedi dell'Unione europea risulta in linea con gli obiettivi di sostegno al comparto primario nazionale sotto diversi profili, oltre che coerente con le indicazioni espresse dalla Commissione;

in particolare si richiamano le azioni svolte relativamente all'attuazione della riforma della PAC, al comparto zootecnico, ai settori lattiero-caseario e bieticolo-saccarifero, al settore oleario, alle agroenergie, alla protezione delle denominazioni protette e alla pesca;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita la prosecuzione e l'incremento delle azioni a tutela di prodotti fondamentali per il comparto agroalimentare italiano, tra cui segnatamente l'olio d'oliva;

nell'ambito del contrasto alle azioni di contraffazione e usurpazione delle denominazioni protette, si sollecita una peculiare attenzione sul mercato del vino e dei prodotti caseari;

si ribadisce la necessità di tenere conto nelle sedi europee delle specificità della pesca nel Mediterraneo, anche considerando le relazioni con gli altri Paesi rivieraschi non appartenenti all'Unione;

si richiama l'obiettivo di un complessivo e definitivo riordino del comparto saccarifero.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B

Art. 15.

15.5
DI BIAGIO, COLLINA

Al comma 2, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)*. I dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo del 2013 possono partecipare, a domanda, alle apposite procedure selettive previste alla lettera *e)* del presente comma al fine di confluire, con le modalità previste nella medesima lettera *e)* nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero in enti, società o agenzie dal Ministero medesimo».

Art. 16.

16.3 (*già* 15.14)
DONNO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché prevedano un'idonea promozione delle attività del settore primario compatibilmente con gli equilibri faunistici, ambientali e idrogeologici locali.».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 241

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 12 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 121

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

227ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa. Avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede consultiva, del Documento di economia e finanza (DEF).

Informa che potrà inoltre essere avviato l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2272, recante «Disposizioni per la promozione e la di-

sciplina del commercio equo e solidale», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato.

Ricorda di aver preannunciato l'intendimento di avviare, tendenzialmente alla fine della settimana successiva, un confronto con il Governo sulla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge n. 2085 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», già approvato dalla Camera.

Su questo ultimo punto interviene il senatore Luigi MARINO *(AP (NCD-UDC))*, concordando, anche alla luce del contenuto del DEF, con la posizione del Presidente.

La Commissione prende atto.

Il senatore GIROTTO *(M5S)* sollecita il Presidente ad avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1950 sulla *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione giustizia a tal fine.

Comunica inoltre che prenderà i necessari contatti con la Presidenza della Commissione lavori pubblici per valutare l'opportunità, nell'ambito dell'affare assegnato n. 645 (nuovi assetti societari di Telecom Italia SpA), di audire i vertici di Telecom Italia SpA e della Cassa depositi e prestiti.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (n. COM (2016) 52 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere di sussidiarietà e rinvio)

La relatrice VALDINOSI *(PD)* illustra l'atto comunitario in titolo, che fa parte di un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica, il cosiddetto *winter package*: tali misure, varate dalla Commissione europea lo scorso 16 febbraio, sono volte a dotare l'Unione europea degli strumenti necessari per affrontare la transizione energetica globale – le cui premesse sono state gettate con l'Accordo di Parigi sul clima – e le possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico.

La proposta di regolamento in esame, che riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti del gas, si pone l'obiettivo di assicurare che tutti gli Stati membri pongano in essere gli strumenti appropriati per affrontare e gestire gli effetti di una carenza di gas dovuta a un'interruzione della fornitura o a un picco della domanda di gas.

Ricorda come, a cinque anni dall'adozione del precedente Regolamento in materia (n. 994/2010), la sicurezza dell'approvvigionamento rimanga un tema centrale per l'Unione europea, anche tenuto conto delle recenti tensioni tra Ucraina e Russia, e come gli *stress test* chiesti dalla Commissione europea agli Stati membri nell'estate del 2014 abbiano dimostrato come un'importante interruzione dell'approvvigionamento di gas dall'est avrebbe un rilevante impatto in tutta l'Unione europea, in particolare in alcune zone dell'est dell'Europa. Rammenta inoltre come nel 2012, in occasione di un abbassamento consistente delle temperature e del conseguente incremento della domanda, si sia avuto un sensibile e repentino innalzamento del prezzo di vendita del gas sugli *hub* europei. Di qui l'esigenza di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per ridurre il pericolo di carenza di gas per i Paesi maggiormente dipendenti dal gas russo.

Passa quindi a illustrare nel dettaglio il testo, che propone un coordinamento più stretto a livello regionale con principi e *standard* fissati a livello UE: gli Stati membri si trovano a cooperare da vicino all'interno delle regioni di appartenenza al fine di redigere un *risk assessment* regionale, nonché un piano di prevenzione e di emergenza regionali, tutti da sottoporre alla revisione e all'approvazione della Commissione.

La proposta di Regolamento, inoltre, rafforza le misure in tema di *standard* di fornitura nei confronti dei clienti protetti (in particolare i domestici) e di *standard* infrastrutturali: consente capacità permanente bidirezionale e propone l'introduzione di misure addizionali di trasparenza sui contratti di fornitura di gas nel caso in cui tali contratti possano influire sull'approvvigionamento dell'UE.

Ricorda che il Regolamento n. 994, adottato a seguito della crisi energetica del 2009 e che viene abrogato dalla proposta in esame, ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo per gli Stati membri di presentare una valutazione completa dei rischi e di elaborare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza. Tuttavia, da una valutazione condotta dalla Commissione europea sono emerse alcune lacune in termini di mancanza di cooperazione tra gli Stati, che nell'ambito delle loro politiche di sicurezza degli approvvigionamenti hanno un approccio nazionale, soprattutto per quanto riguarda la conformità alla norma di fornitura; in connessione a fattori esterni non adeguatamente considerati, legati sopratutto ai contratti di fornitura con i Paesi terzi e alle relative clausole, ai quali sia gli Stati membri che la Commissione europea non hanno accesso, se non per una parte limitata; nonché per problemi di natura tecnica, generati da infrastrutture insufficienti o non sufficientemente protette e dalla mancanza di capacità di flussi invertiti sui principali punti di interconnessione; infine, il campo d'azione del Regolamento del 2010 è limitato e non coinvolge le parti contraenti della Comunità dell'energia.

Segnala che, al fine di superare le suddette lacune, la proposta di Regolamento in esame introduce una serie di elementi di novità: propone il passaggio da un approccio nazionale a un approccio regionale nel predisporre le misure di sicurezza degli approvvigionamenti, consentendo un

migliore coordinamento tra gli Stati e una valutazione più accurata dei rischi comuni, delle possibili crisi simultanee e delle risorse disponibili; introduce un principio di solidarietà in base al quale, come ultima soluzione, i Paesi confinanti contribuiranno ad assicurare le forniture di gas alle abitazioni e ai servizi sociali essenziali; definisce obblighi più dettagliati per garantire la disponibilità dell'infrastruttura necessaria; rafforza la cooperazione con i Paesi vicini: le parti contraenti della Comunità dell'energia saranno coinvolte nell'assicurare una prevenzione e una gestione più efficaci delle crisi energetiche ai confini con l'UE; propone un miglior accesso all'informazione e misure in materia di trasparenza per alcuni contratti rilevanti per la sicurezza degli approvvigionamenti che dovranno essere notificati automaticamente dalle compagnie di gas naturale alla Commissione europea e agli Stati membri al momento della stipula o delle modifiche.

Illustra poi sinteticamente i singoli elementi di novità.

Per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento regionali, si prevede l'obbligo per gli Stati membri di elaborare congiuntamente i piani d'azione preventivi, i piani di emergenza e le valutazioni regionali dei rischi. In base alla configurazione proposta, l'Italia farebbe parte della regione sudorientale assieme all'Austria, alla Croazia, all'Ungheria e alla Slovenia.

Per quanto riguarda l'approccio adottato in caso di crisi, la proposta prevede tre livelli di intervento, il primo dei quali coinvolge le compagnie del gas e le industrie pertinenti, il secondo gli Stati membri a livello nazionale o regionale e il terzo l'Unione europea, con funzioni di coordinamento.

Per quanto riguarda la capacità dell'infrastruttura, la proposta perfeziona la sua formula, disponendo che il suo calcolo sia accompagnato dal calcolo idraulico nazionale e da simulazioni di scenari di perturbazione su scala UE, svolte dall'ENTSOG (rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas), simili a quelle svolte per gli stress test del 2014. Tali simulazioni dovranno essere effettuate entro il 1° novembre 2017.

Per quanto riguarda la cooperazione con i Paesi vicini la proposta prevede obblighi di reciprocità tra le parti contraenti della Comunità dell'energia e gli Stati membri.

Infine, per quanto riguarda lo scambio di informazioni la proposta aumenta le informazioni contrattuali che le imprese del gas devono trasmettere alla Commissione europea.

Ricorda inoltre che per la Commissione europea la proposta è conforme al principio di sussidiarietà e conforme al principio di proporzionalità.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di risoluzione alla luce del dibattito e delle eventuali osservazioni delle altre Commissioni.

Il presidente MUCCHETTI *(PD)* propone quindi che la Commissione svolga, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, l'audizione informale di rappresentanti di Snam S.p.A.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo) (n. 103)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

La relatrice VALDINOSI *(PD)* illustra l'atto comunitario in esame, che fa a sua volta parte di un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica, il cosiddetto *winter package*, e che si pone l'obiettivo di valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio per rendere il mercato del gas il più diversificato possibile, flessibile e capace di reagire alle fluttuazioni dell'approvvigionamento.

Ricorda l'importanza del GNL per l'Unione europea (rappresenta il 10 per cento delle importazioni di gas) ed evidenzia la differenze tra i Paesi dell'Europa occidentale, che hanno accesso a importanti terminali di GNL e a mercati del gas liquidi, e i Paesi della regione del Baltico e dell'Europa centro e sud-orientale, che dipendono da un unico fornitore, pertanto risultano meno resilienti alle possibili interruzioni di fornitura.

L'atto in esame prevede che l'Unione europea agisca su tre fronti. Intanto, garantire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire agli Stati membri di beneficiare dell'accesso ai mercati internazionali di GNL, sia direttamente che attraverso altri Stati membri. Poi, completare la realizzazione del mercato interno per inviare i corretti segnali di prezzo. Infine, rafforzare la cooperazione con i partner internazionali per promuovere mercati di GNL liquidi, trasparenti, e di dimensioni globali. A ciò si aggiungono anche interventi sugli impianti di stoccaggio del gas al fine di garantire la sicurezza e la resilienza sul piano energetico in periodi di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento.

Passa dunque a illustrare brevemente gli interventi necessari e i vari punti d'azione previsti dalla proposta in oggetto.

Per quanto concerne le infrastrutture, la distribuzione sul territorio dell'Unione non è ottimale e spesso i *terminal* sono sottoutilizzati: si prevede pertanto di costruirne di nuovi, dove mancanti, o di migliorare quelli esistenti. Dovranno inoltre essere intensificate le analisi dei costi/benefici al fine di determinare quali terminal GNL e quali ulteriori interconnessioni siano da preferire.

Relativamente al completamento del mercato interno del gas, occorrerà rimuovere gli ostacoli di natura regolamentare, commerciale e legale al fine di garantire l'accesso di alcuni mercati agli *hub* del gas. I punti d'azione della strategia si rivolgono sempre alle regioni dell'Europa centrale e sud-orientale, del Baltico e dell'Europa sud-occidentale.

Per quanto concerne la cooperazione con *partner* internazionali, l'Unione europea dovrà fare in modo che non vi siano limitazioni alla libertà degli scambi, al fine di godere appieno delle opportunità che derivano dalla globalizzazione del mercato del GNL, grazie alla prossima realizzazione di *hub* anche in Australia e negli Stati Uniti. È previsto che la Commissione europea avvii consultazioni con l'Australia; prosegua il suo impegno con i fornitori attuali e potenziali; cooperi con gli altri importatori di GNL; verifichi che gli accordi intergovernativi in materia di GNL siano conformi al diritto dell'UE.

Per quanto riguarda infine gli impianti di stoccaggio dovrebbe essere migliorata l'efficacia e l'efficienza dell'uso dello stoccaggio a livello transfrontaliero tra Stati membri e a livello regionale, sia in condizioni normali che in situazioni di crisi. Secondo i punti d'azione gli Stati membri dovranno garantire un adeguato accesso fisico allo stoccaggio, operare più strettamente con i Paesi confinanti e elaborare piani d'azione regionali preventivi e d'emergenza, come previsto dalla proposta di revisione sulla sicurezza degli approvvigionamenti del gas.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di risoluzione alla luce del dibattito e delle eventuali osservazioni delle altre Commissioni.

Il presidente MUCCHETTI ricorda l'audizione informale di rappresentanti di Snam S.p.A. che si è convenuto di svolgere sull'atto comunitario n. COM (2016) 52 definitivo, che potrà toccare anche temi connessi all'atto in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc.* LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FABBRI *(PD)* illustra la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2015), trasmessa alle Camere il 15 marzo scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, che fissa al Governo un termine di presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. In particolare, la Relazione ha lo scopo di consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione

coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala principalmente il capitolo 2 in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dei consumatori, nonché le parti concernenti l'energia, il *Made in*, l'aerospazio e il turismo.

In materia di concorrenza, il Governo ha partecipato alla discussione in ambito UE sulle iniziative volte a rafforzare la cooperazione all'*enforcement* da parte delle Autorità *antitrust* nazionali. L'obiettivo perseguito è quello di intensificare il livello di convergenza, con particolare riferimento alla posizione istituzionale delle Autorità di concorrenza, alle procedure e alle sanzioni vigenti presso i singoli Stati membri.

Sempre nella stessa materia, in ordine alla direttiva 2014/104/UE sul risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'UE, il Governo ha avviato una serie di analisi e di approfondimenti in vista del suo recepimento entro il 27 dicembre 2016. In particolare, nel mese di gennaio 2015 è stato attivato un tavolo tecnico (con la partecipazione anche del Ministero delle sviluppo economico, del Ministero della giustizia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) per enucleare le principali direttrici sulla base delle quali avviare la predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento.

Tenuto conto del processo di modernizzazione della disciplina degli aiuti di Stato, conclusosi nel 2014 con l'emanazione di nuove disposizioni europee in materia, il Governo ha promosso diversi interventi al fine di garantire un maggiore e più efficiente controllo di tali aiuti.

In merito proprio alla nozione di aiuto di Stato, la Commissione europea ha avviato consultazioni con gli Stati membri – in particolare con riferimento al finanziamento pubblico di infrastrutture – in vista della emanazione di una apposita Comunicazione, prevista nel secondo semestre del 2016. Il Governo ha promosso anche un dibattito interistituzionale sul tema, a livello centrale e territoriale, che ha dato vita, su aspetti specifici, ad appositi tavoli di coordinamento. Tali sedi sono volte a definire documenti condivisi anche con le autonomie territoriali per agevolare l'analisi della natura di aiuto dei finanziamenti nei vari settori.

Nell'ambito della tutela dei consumatori, a ottobre 2015 si è concluso l'*iter* legislativo di approvazione della Direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti (cosiddetta Direttiva «Viaggi tutto compreso» n. 2015/2302 del 25 novembre 2015), che ha abrogato la pregressa, risalente al 1990. La nuova Direttiva – che dovrà essere recepita entro il 1º gennaio 2018 – estende le tutele previste per i pacchetti turistici tradizionali anche ai servizi turistici combinati acquistati tramite internet (ad esempio volo, hotel, noleggio auto, escursioni, ecc.) offerti da uno stesso soggetto o da soggetti diversi ma in partnership tra di loro, e pagati con un'unica transazione. Il provvedimento è finalizzato a rafforzare le tutele per i viaggiatori, disponendo in ordine alla risoluzione del contratto e al

rimborso del versato, in caso di aumento sopravvenuto del prezzo del pacchetto oltre una certa soglia.

Per quanto concerne la fase discendente, con l'adozione del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 si è concluso l'*iter* di recepimento della Direttiva n. 2013/11/UE sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie per i consumatori (ADR – Alternative Dispute Resolution).

Nell'ambito della realizzazione dell'Unione dell'energia, il Governo si è impegnato per individuare un sistema di *governance* adeguato, efficiente e trasparente basato sulla semplificazione, sulla riduzione degli oneri amministrativi e su regole chiare, secondo gli indirizzi espressi dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Il sistema di *governance* è stato approvato dal Consiglio TTE (Trasporti, Telecomunicazioni, Energia) nel novembre 2015. In quella stessa data è stato approvato anche l'orientamento generale sulla proposta di regolamento sull'etichettatura energetica. Il testo, accolto con favore dalla delegazione italiana, è in linea con le raccomandazioni formulate dalle Camere.

Il Governo ha posto particolare attenzione alle due proposte legislative (una per il gas e l'altra per l'energia elettrica) attinenti al tema della sicurezza degli approvvigionamenti e ha fatto rilevare alla Commissione facendo rilevare il limite costituito dalle infrastrutture fisiche per l'importazione e il fatto che solo un numero limitato di importatori è in grado di utilizzarle, a discapito della liquidità dei mercati regionali. Il Governo ha sottolineato l'esigenza di indicare *ex ante* le misure di solidarietà da attuare nei casi di emergenza, sulla base di analisi dei rischi condotte a livello regionale e tenendo conto della condizione fisica delle reti di gas. Per quanto concerne le infrastrutture, il Governo ha sostenuto che l'obiettivo del 10 per cento di interconnessioni elettriche al 2030 non debba essere unico per tutti gli Stati membri, in ragione delle diversità geografiche e socioeconomiche.

Il Governo ha inoltre partecipato al dibattito sull'attuazione della Strategia di sicurezza energetica, nell'ambito del quale ha sostenuto lo sviluppo di un mercato globale del GNL e la necessità che l'UE orienti l'azione esterna e la politica di vicinato tenendo conto dell'esigenza di diversificazione delle forniture, concentrandosi sui rapporti con i Paesi extra UE. Infine, ha sostenuto che in materia di sicurezza energetica ogni Stato membro debba essere libero di costruire il proprio *mix* ottimale di politiche.

Nell'ambito dell'indicazione di origine dei prodotti, le negoziazioni sulla proposta di regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78) ed in particolare sull'articolo 7 della proposta, sull'indicazione di origine obbligatoria per i prodotti non agricoli *(Made in)* sono state complesse. Al fine di superare la situazione di stallo profilatasi in Consiglio, il Governo ha sostenuto l'ipotesi di compromesso proposta dalla Presidenza lettone in base alla quale l'obbligo di indicazione di origine avrebbe potuto essere limitato ad alcuni settori particolarmente sen-

sibili (calzature e ceramica). Gli sforzi italiani sono tesi a evitare lo stralcio dell'articolo 7.

Per quanto riguarda il settore aerospaziale, si dà conto della partecipazione del Governo ai processi decisionali europei e dell'attivazione, presso la Presidenza del Consiglio, di una Cabina di regia spazio per la definizione della politica nazionale nel settore spaziale sulla base del «Piano Strategico Space Economy», che presenta lo stato dell'arte e le prospettive dei programmi spaziali europei.

Il Governo intende proseguire la partecipazione al programma di navigazione satellitare Galileo e al programma Copernicus per l'osservazione della terra. Nel dicembre 2015 nell'ambito del programma Copernicus è stato firmato a Roma un contratto per realizzazione di nuove sentinelle (Sentinel 1C e 1D), interamente finanziate dall'UE, alla cui realizzazione partecipa anche l'industria italiana. Inoltre, l'Italia partecipa al quadro di sostegno alla Sorveglianza dello Spazio e al Tracciamento (SST), istituito nel 2014, facendo parte, da giugno 2015, del Consorzio di Stati volto al coordinamento delle attività operative tra cui il rilevamento e l'elaborazione dati. Il Quadro di sostegno mira a valutare e ridurre i rischi di collisioni per le operazioni in orbita o per il lancio di veicoli spaziali e a impedire la proliferazione di detriti spaziali.

Nel campo dello sviluppo di tecnologie innovative e abilitanti promosse dall'Italia, sono state analizzate le possibili applicazioni delle nanotecnologie ai sistemi di trasporto spaziale, per valutare la creazione di infrastrutture preliminari per la costruzione di un network integrato per la telemedicina.

L'Italia ha inoltre promosso un'attività di ricerca sull'Osservazione della terra, volta ad analizzare i fenomeni naturali e i processi che li governano. Attraverso l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), e è divenuta *leader* mondiale nell'osservazione della terra con satelliti radar, grazie alla realizzazione della costellazione COSMO-SkyMed.

Nell'ambito delle politiche per il turismo, nel 2015 il Governo si è adoperato per rafforzare le pratiche di turismo sostenibile basato sulla stretta interdipendenza tra turismo e cultura e integrazione con i piani paesaggistici del territorio. Diverse le novità introdotte nel settore, tra cui le agevolazioni fiscali per favorire la competitività del settore turistico, attraverso la sua digitalizzazione e la ristrutturazione e riqualificazione degli alberghi.

Il Governo ha promosso un nuovo modello di *governance*, con la convocazione degli Stati generali del turismo da cui sono emerse le linee di sviluppo della politica turistica italiana nei prossimi anni (approccio *bottom-up).*

Viene inoltre richiamato l'avvio del Piano straordinario della mobilità turistica per valorizzare le aree minori e l'impegno per la per valorizzazione del patrimonio immobiliare dismesso per consentirne la gestione da parte di imprese giovanili e imprese sociali.

Passa poi ad esaminare altri temi di interesse per la Commissione, quali il Mercato unico europeo di beni e servizi, il Mercato unico digitale e il brevetto europeo.

Con riferimento alla Strategia per il Mercato unico europeo di beni e servizi, le iniziative prospettate in materia di PMI e *start-up* e di semplificazione e better regulation rappresentano le priorità del Governo italiano, che ha inoltre promosso l'avanzamento dei *dossier* in materia di indicazioni geografiche (IIGG) e di sicurezza dei prodotti (cosiddetto *Made in)*, già ricordati prima.

Quanto alle iniziative in materia di *sharing economy* (per la Commissione europea i suoi cinque settori principali sono la finanza *peer to peer*, lo *staffing on-line*, la condivisione e scambio di alloggio, il *car sharing* e lo *streaming* di video e musica), pur riconoscendo il contributo dell'economia condivisa al mercato, il Governo esprime perplessità sulla diffusione di alcune forme non regolate di professionalizzazione della stessa, in virtù del rischio di concorrenza sleale e opacità fiscale.

Da parte italiana sono state inoltre individuate alcune lacune nella Strategia per il Mercato unico, nella misura in cui essa non contiene riferimenti alla politica industriale e alla politica per la concorrenza e aiuti di Stato.

Quanto alla Strategia per il mercato unico digitale, nell'ambito del settore dell'*e-commerce* sono state discusse possibili misure per favorire un migliore accesso, da parte di consumatori e imprese, a banda larga, servizi audiovisivi, piattaforme di vendita e contenuti digitali, anche attraverso limitazioni del fenomeno del *geo-blocking*, cioè il divieto utilizzato dai fornitori di servizi sul *web* per limitare l'accesso ai contenuti in base al Paese in cui ci si connette. Sono stati affrontati anche i temi relativi a consegna dei pacchi, diritto d'autore, regole contrattuali e commercio elettronico.

Il 30 settembre 2015 l'Italia ha aderito alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria a livello dell'Unione, divenendo così membro del Select Committee dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), organismo che rilascerà il nuovo titolo a partire dal 2017. Il costo di tale titolo, dalla durata ventennale, sarà uguale per tutte le imprese e ammonterà a 35.000 euro, ovvero il 78 per cento in meno rispetto al costo attuale. Inoltre nel 2015 è stato avviato l'*iter* per la ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (TUB). L'intento del governo è di creare una divisione locale di tale tribunale anche in Italia, a Milano nello specifico, per consentire alle imprese italiane di affrontare un processo nella lingua nazionale.

Relativamente all'impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendente dell'Unione europea, dà brevemente conto del seguito avuto dalle risoluzioni approvate dalla Commissione nel periodo considerato. Con riferimento alla risoluzione favorevole con osservazioni formulata dalla 10ª Commissione del Senato sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approv-

vigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto, segnalo che il Parlamento europeo ha emendato il testo originario, ma non è stato possibile giungere alla sua approvazione in prima lettura.

Sulla proposta di Regolamento istitutivo di un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica, la Commissione ha approvato una risoluzione favorevole con rilievi; nel Consiglio TTE-Energia del 26 novembre 2015 è stato approvato un orientamento generale sulla proposta; il Governo italiano ha sottolineato, al riguardo, che un quadro cronologico chiaro è fondamentale per l'industria per ottimizzare gli investimenti e puntare su quelli relativi ai prodotti a maggior efficienza energetica.

Quanto invece al Pacchetto Unione dell'energia, le Commissioni riunite 10ª e 13ª hanno formulato una risoluzione favorevole con rilievi; le posizioni del Governo in materia sono state già state ricordate.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO N. 742

La Commissione, esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4),

espresso apprezzamento per il sostanziale rispetto da parte del Governo dei tempi di presentazione della Relazione di cui all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012;

considerato che la Relazione:

illustra, tra l'altro, gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno 2015 e le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere;

rappresenta il complemento della Relazione programmatica per il 2016 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 4), già esaminata dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio scorso;

costituisce uno strumento essenziale per la verifica, da parte del Parlamento, del rispetto dell'obbligo del Governo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;

rilevato che:

il Governo riferisce di essersi attenuto nei negoziati alle indicazioni formulate dalla Commissione, in particolare in riferimento al Pacchetto Unione dell'energia COM (2015) 80, 81 e 82 def; alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari delle zone di conflitto e ad alto rischio COM (2014) 111 e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE COM(2015) 341 def.;

nella partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea l'azione del Governo si è dimostrata coerente con le indicazioni espresse dalla Commissione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita la prosecuzione dell'impegno per l'individuazione, nell'ambito della realizzazione dell'Unione energetica, di un sistema di *go-*

vernance adeguato, efficiente e trasparente che lasci la necessaria flessibilità agli Stati membri, assicurando, nel contempo, il raggiungimento dei *target* per il 2030 fissati dal Consiglio europeo di ottobre 2014;

si ribadisce la necessità di sostenere l'introduzione dell'obbligo di apporre l'indicazione di origine obbligatoria sui prodotti non agricoli, che contribuirebbe a migliorare la tracciabilità dei prodotti, a contrastare le false indicazioni di origine e a rafforzare la fiducia dei consumatori, senza introdurre oneri gravosi per gli operatori;

si evidenzia l'importanza di assicurare la piena compatibilità della gestione dei finanziamenti pubblici con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo ai settori economici di maggiore rilevanza per l'Italia; a tal fine, si evidenzia l'opportunità di estendere al mercato dell'energia il modello di coordinamento inter-istituzionale già adottato in materia di cultura.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 12 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 128 DEFINITIVO (DISTACCO DEI LAVORATORI)

Plenaria

227ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA SCOMPARSA DI GIANROBERTO CASALEGGIO

Il PRESIDENTE esprime a nome proprio e di tutta la Commissione un sentimento di cordoglio per la scomparsa di Gianroberto Casaleggio, di cui ricorda brevemente la figura.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sull'atto comunitario COM (2016) 128 definitivo (distacco dei lavoratori), svoltesi oggi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Favero aveva proposto l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere della relatrice (testo allegato al resoconto).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc*. LXXXVII, n. 4) (n. 742)
(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, si sofferma principalmente sulla posizione assunta dal Governo in tema di occupazione e affari sociali.

Ricorda che nel corso del 2015 sono stati perseguiti gli obiettivi di rendere più inclusivo il mercato del lavoro, promuovere la protezione sociale dei lavoratori, contrastare la povertà e sostenere le iniziative tese a favorire l'occupazione giovanile attraverso il programma «Garanzia per i Giovani» ed «Erasmus+». Ulteriore sostegno è stato dimostrato anche allo sviluppo dell'economia sociale, per valorizzare il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore. Fa presente inoltre che il Governo ha contribuito all'attuazione di politiche a favore di una maggiore inclusione sociale delle fasce svantaggiate e di sostegno ad iniziative imprenditoriali femminili.

Dopo aver ricordato la partecipazione della Commissione lavoro alla fase ascendente dell'Unione europea con l'esame dell'atto comunitario COM (2015) 46 definitivo, in tema di finanziamento per favorire l'occu-

pazione giovanile, si sofferma sullo stato delle procedure d'infrazione ancora aperte, di cui 3 in materia di lavoro e affari sociali.

Conclude l'illustrazione, proponendo di esprimere un parere favorevole (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)* chiede un rinvio del voto sul parere proposto, ai fini di compiere i dovuti approfondimenti, in ragione delle prospettive che apre l'atto in esame.

Concorda con tale richiesta la senatrice PAGLINI *(M5S)*.

La senatrice SPILABOTTE *(PD)* fa osservare che il provvedimento in esame è una relazione consuntiva e non introduce pertanto novità sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta dei senatori Barozzino e Paglini e rinvia il seguito dell'esame dell'Atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) ***BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare istituzione «Fondo dopo di noi»***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* sottolinea le gravi problematiche che i provvedimenti in esame sono chiamati a disciplinare. Sulla base delle audizioni svolte, evidenzia l'esigenza di dare urgentemente attuazione ai livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS). Denuncia inoltre l'aumento della spesa delle famiglie per l'assistenza privata nel 2014 e la relativa contrazione dell'offerta di prestazioni della sanità pubblica; tali dati, confermati da una ricerca del CENSIS, mostrano il fallimento di modelli inclusivi di *welfare*, provocando problemi difficilmente gestibili all'interno dei nuclei familiari e inammissibili discriminazioni fra i cittadini.

Reputa necessario, coerentemente con i principi della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, potenziare progetti personalizzati di assistenza autogestita e autodeterminata, evitando che le persone con disabilità, una volta scomparsi i loro cari, siano costrette a ricoveri in strutture gestite da altri. Giudica lacunose le parti del disegno di legge n. 2232 che affrontano la definizione dei livelli essenziali delle pre-

stazioni, ritenendo più opportuna la proposta in altra sede della disciplina dei *trust*; questo strumento, del resto, non potrà essere utilizzato da tutti i soggetti interessati e, per come è stato disciplinato, consentirà agevolazioni fiscali solo per pochi. Si di esso sarà inoltre necessario un adeguato controllo pubblico e, in caso di morte del disabile, andrà previsto il rientro del patrimonio investito per la sua tutela nella sfera dei congiunti.

Stigmatizza la previsione, all'articolo 2 del disegno di legge, di una delega legislativa, che ritiene in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Richiama infine la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di diritto alla salute, rilevando che la possibilità di ricorrere a detrazioni fiscali su polizze assicurative, stipulate per tutelare persone disabili, produce un mancato gettito IRPEF di grandi proporzioni e gravi discriminazioni fra i cittadini.

Il senatore LEPRI *(PD)*, pur sottolineando l'intento positivo del disegno di legge in esame, ritiene necessaria una serie di interventi correttivi, a cominciare da una razionalizzazione della spesa sanitaria delle regioni che dovrebbero investire maggiormente nell'assistenza socio-sanitaria integrata. Auspica inoltre ulteriori misure volte a soddisfare le esigenze delle persone con gravi disabilità; in particolare, ritiene non condivisibile indicare nello strumento dei *trust* un'unica soluzione normativa di tutela delle persone disabili dopo la scomparsa dei loro cari.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso delle audizioni svolte in Commissione è emersa un'esigenza diffusa di modificare il testo ricevuto dalla Camera dei deputati. Sono state date indicazioni riguardanti forme dirette di trasmissione di risorse, accantonate per le persone con disabilità gravi, e soluzioni organizzative di tipo solidale che riescano ad attrarre risorse dal territorio a favore di più persone disabili. In ogni caso, è stata univoca l'esigenza di individuare soluzioni non istituzionali. Ritiene possibile ipotizzare una serie di principi normativi volti a valorizzare la spesa socio-sanitaria coerentemente con la politica dei costi *standard*, che si prefigge di contenere la spesa ospedaliera entro determinati limiti. Denuncia che un eccesso di offerta di prestazioni ospedaliere finisce per generare una domanda inappropriata di bisogni che possono essere soddisfatti al di là della dimensione strettamente sanitaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 742

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l'affare assegnato in titolo,

premesso che la Relazione consuntiva viene presentata dal Governo alle Camere al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente;

osservato che gli obiettivi realizzati nel corso del 2015 sono stati orientati a favorire e rilanciare l'inclusività del mercato del lavoro e ad un rafforzamento delle politiche attive del lavoro attraverso l'emanazione degli otto decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs act)*;

apprezzato che l'obiettivo di promozione della sicurezza e protezione sociale dei lavoratori, di lotta alla povertà e di incremento del prefinanziamento iniziale relativo all'iniziativa «Garanzia giovani», che fa parte di un pacchetto di programmi di sviluppo delle politiche giovanili, sono stati compiutamente attuati,

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

336ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Messina, il dottor Michele Leuzzi e la dottoressa Eleonora Selvi, rispettivamente presidente, responsabile delle convenzioni e responsabile delle comunicazione di Senior Italia Federanziani; intervengono altresì, ai sensi del medesimo articolo, il signor Claudio Villani, il dottor Alberto Annovi e il signor Pietro Meschi, rispettivamente presidente, segretario organizzativo e socio aderente del Comitato 2005 contro Elettrodotto La Spezia – Acciaiolo, nonché il signor Antonio Donati, presidente dell'Associazione Insieme per Maggiano.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc*. LXXXVII, n. 4) (n. 742)
(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* introduce l'esame dell'atto in titolo.

Fa anzitutto presente che, in materia di politiche a tutela della salute, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia alla Unione europea per l'anno 2015 sottolinea come il Governo italiano abbia svolto, per tutto il 2015, una complessa azione a livello internazionale nell'ambito della sanità pubblica, alla quale si è accompagnato un forte impegno a proseguire sulla strada di un coerente programma nazionale di riforma, incentrato su alcune azioni fondamentali:un ripensamento del Servizio sanitario in un'ottica di sostenibilità ed efficacia, attraverso la stesura del

nuovo Piano nazionale di prevenzione 2014-2018; la stipula del Patto per la salute per il triennio 2014-2016, con una razionalizzazione dei processi di spesa e della rete ospedaliera centrale e regionale che garantisca un equilibrio tra il sistema delle prestazioni e quello dei finanziamenti; il ridisegno del perimetro dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), al fine di modulare le prestazioni assistenziali alle innovazioni cliniche e tecnologiche degli ultimi anni; la revisione del sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie e dei servizi migliori, attraverso una puntuale riforma della cure primarie; l'adozione, nell'agosto del 2015, della legge-cornice sull'autismo, strumento normativo destinato a tutelare salute e benessere sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Fornisce, quindi, il quadro dettagliato dell'azione del Governo in una serie di settori di primaria importanza per quanto concerne la tutela della salute, quale risultante dal documento in esame.

Nel settore della prevenzione, l'impegno del Governo si è concentrato in particolare su: prevenzione delle malattie croniche trasmissibili (l'Italia, tra l'altro, è partner, nell'ambito del Programma salute dell'UE 2014-2020, dell'Azione Comune CHRODIS, per la lotta alle malattie croniche e la promozione dell'invecchiamento sano per tutto il ciclo della vita); tutela della salute dei migranti, con particolare riferimento alla definizione, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2011/95/UE (cosiddetta «direttiva qualifiche»), delle Linee Guida relative agli interventi di assistenza, riabilitazione e trattamento dei disturbi psichici dei rifugiati e delle persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, e all'avvio del percorso di discussione e confronto per l'elaborazione di un piano nazionale *ad hoc* per la tutela della salute dei migranti, in linea con quanto previsto dall'Agenda europea sulla migrazione; controllo delle infezioni correlate alla resistenza agli antimicrobici; sorveglianza e controllo della Malattia da Virus Ebola (MVE); lotta contro la diffusione dell'HIV, anche alla luce del Piano d'azione della Commissione per il periodo 2014-2016.

Nel settore della programmazione sanitaria, sono state rafforzate le strategie in tema di miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza delle cure, focalizzando l'attenzione *sulla Health Information (HI)* e sullo *Health Systems Performance Assessment (HSPA)*. L'Italia ha partecipato al progetto internazionale della Commissione europea BRIDGE, volto ad assicurare la raccolta e la disponibilità dei dati utili alle politiche sanitarie, a migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli indicatori per la sorveglianza dello stato di salute nella popolazione e la performance sanitaria, e a sviluppare un sistema informativo sostenibile e standardizzato. È proseguita l'implementazione del Programma nazionale esiti (PNE), attivato nel 2010 e volto a sviluppare la valutazione degli esiti degli interventi sanitari in ambito ospedaliero. È stato attuato, sulla base delle proposte contenute all'interno delle Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti – approvate durante il semestre italiano di Presidenza dell'UE –, un programma nazionale con la definizione di atti per

indicare *standard* uniformi in tema di qualità e sicurezza delle cure da rispettare ai fini dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.

Nel settore dei dispositivi medici e medico-diagnostici *in vitro* – che ha acquisito nell'UE un'importanza sempre maggiore, sia in termini di assistenza sanitaria che di impatto sulla spesa pubblica, rendendo necessaria una profonda revisione del quadro normativo europeo, attraverso proposte di regolamenti nate dall'esigenza di migliorare la sicurezza dei pazienti e creare nel contempo una legislazione sostenibile e propizia all'innovazione –, l'Italia, nonostante il permanere di posizioni non condivise da tutti gli Stati membri, è riuscita a compilare un nuovo testo per ciascuna delle due proposte di regolamento (COM (2012) 541 e COM (2012) 542), che è stato reso disponibile a inizio 2015 per il prosieguo dei lavori all'interno del Consiglio, costituendo la base per un accordo politico che ha consentito l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo.

In materia di professioni sanitarie e di sanità elettronica, il Governo ha portato avanti le attività legate al progetto triennale denominato *Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting*, finalizzato alle creazione di una piattaforma di scambio e collaborazione tra Stati membri, per sviluppare metodologie di previsione dei fabbisogni che consentano una programmazione efficace del personale sanitario e la diffusione e la qualità dei dati sulla forza lavoro nel settore sanitario tra Paesi.

In tema di sicurezza alimentare, il Governo ha seguito l'*iter* dell'intensa produzione normativa connessa all'igiene degli alimenti di origine animale nonché quello degli atti delegati che la Commissione è tenuta a predisporre in tema di Alimenti destinati a una Alimentazione Particolare (ADAP), e ha proseguito nelle attività di collaborazione con la Commissione europea e gli altri Stati membri per pervenire al mutuo riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni vigenti in materia di sanità animale e di sicurezza nelle produzioni alimentari, con organizzazione di visite ispettive insieme alle delegazioni di Paesi terzi (cinesi, giapponesi, israeliane, taiwanesi, filippine). In coerenza con le indicazioni fornite dal Parlamento attraverso la risoluzione Doc. XVIII n. 93, della 9ª Commissione del Senato, ha sostenuto la proposta di regolamento relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e grassi destinati al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi.

In tema di sanità animale, l'attività del Governo si è svolta in tutto il settore dei piani di controllo ed eradicazione delle malattie infettive degli animali e delle zoonosi, mentre non è stato possibile programmare le attività e le scadenze connesse all'iter della proposta di regolamento sulla sanità animale (COM (2013) 260), segnalata in sede programmatica per la sua assoluta importanza.

Infine, in tema di farmaci veterinari, sono proseguiti i lavori connessi alla relativa proposta di regolamento (COM (2014) 558), come anche della proposta relativa alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati (COM (2014) 556), con il pieno coinvolgimento, al fine di definire e aggiornare costantemente la posizione ne-

goziale italiana, delle associazioni di categoria nazionali e delle amministrazioni interessate.

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è chiamata a concludere l'esame dell'atto in titolo entro la giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione di rappresentanti di *Senior* Italia FederAnziani

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 marzo.

La PRESIDENTE, rivolto un saluto agli ospiti, invita il dottor Messina a svolgere la propria relazione.

Il dottor MESSINA premette che le problematiche connesse all'andamento demografico rischiano di mettere seriamente a repentaglio la sostenibilità dei sistemi sanitari.

Sottolinea, al riguardo, che la complessità dello scenario raggiunge livelli ragguardevoli soprattutto in Italia, dove la popolazione sta divenendo sempre più anziana, con un'età media attuale di circa 44 anni, che raggiungerà i 49 anni nel 2045. Circa il 22 per cento degli italiani ha un'età pari o superiore a 65 anni e tale percentuale è destinata raggiungere il 32,5 per cento nel 2045. E' stimato che la speranza di vita alla nascita, più alta per le donne (85,3 anni) rispetto agli uomini (80,3 anni), aumenterà per entrambi i sessi di 4 anni nel 2045.

Evidenzia che, sul piano sanitario, tale scenario determina una crescente presenza di problematiche legate alle patologie croniche: in Italia, nel 2015, rispettivamente 4,8 e 5,7 milioni di *over* 65 e di *over* 75 sono affetti da almeno una patologia cronica; mentre, rispettivamente, 3,1 e 4,4 milioni di *over* 65 e di *over* 75 sono affetti da almeno due patologie croniche. Gli ultrasessantacinquenni assorbono circa il 68 per cento delle spese del Servizio sanitario per la gestione delle cronicità: il costo sanitario medio di un anziano cronico è pari a 4 volte quello *pro-capite* medio.

Alla luce di tali dati, pone in rilievo la necessità di aumentare la capacità di reazione del sistema sanitario ai bisogni di salute degli anziani, in particolare superando le attuali lacune in tema di *long term care,* assistenza domiciliare, sostegno alle persone con disabilità.

Segnala l'opportunità di aumentare la capacità di presa in carico del paziente cronico, puntando su una evoluzione del ruolo dei medici di medicina generale, e valorizzando la capacità delle farmacie di proporsi come «punto di servizio» al paziente-consumatore: più del 50 per cento delle farmacie propone infatti servizi di base, ma mediamente solo il 25 per cento riesce a presentare servizi evoluti per il monitoraggio della terapia cronica e, tra queste, solo la metà propone servizi per la gestione della terapia stessa.

Ritiene che, per affrontare la sfida posta dall'andamento demografico, il sistema sanitario debba trovare il modo per soddisfare due esigenze emergenti e fra loro contrapposte: riduzione della spesa sanitaria, al fine del risanamento delle finanze pubbliche, e adeguamento all'invecchiamento demografico, ovvero all'aumento delle cronicità. Ad avviso dell'oratore è necessario, in tale ottica, accelerare la riforma delle cure primarie e rendere più efficace la presa in carico del paziente sul territorio.

Fa presente che, assicurando adeguata presa in carico delle cronicità e «aderenza terapeutica», sarebbe possibile conseguire fino a oltre 11 miliardi euro di risparmio, con riferimento al complesso delle patologie. Inoltre, attraverso una più efficace presa in carico nel settore delle acuzie e dell'appropriatezza diagnostica, sarebbe possibile un risparmio complessivo fino a quasi quattro miliardi.

Segnala come sia cruciale, per aumentare la qualità della presa in carico, la sinergia tra medici specialisti, medici di medicina generale e farmacisti, e come gli ausili forniti dalla sanità digitale sarebbero funzionali all'implementazione di tale sinergia.

Riferisce, in proposito, che il contributo che Senior Italia intende dare all'*e-health* è costituito dalla creazione di *App* diverse per tipo di patologia cronica, attraverso le quali sarebbe possibile far interagire i vari soggetti coinvolti nella presa in carico del paziente, al fine di monitorare la terapia e di conseguenza la malattia.

In conclusione, fornisce elementi informativi circa la *Longevity Academy* (Accademia o Alta scuola di formazione destinata a mettere a sistema le conoscenze sul tema della terza età e della longevità di massa nelle diverse discipline per formare quadri, dirigenti, funzionari in ambito pubblico e privato, per far comprendere loro come la dimensione della longevità debba essere tenuta presente in tutte le scelte e nei processi decisionali ad ogni livello) e in merito al programma 2016 di Senior Italia, rinviando per elementi di maggiore dettaglio alle schede messe a disposizione della Commissione.

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* concorda sulla necessità di tenere in maggiore considerazione le tematiche sanitarie connesse alla longevità, sottolineando in particolare l'importanza delle politiche volte a favorire il cosiddetto invecchiamento attivo.

In merito allo sviluppo della sanità digitale, invita a non trascurare le problematiche connesse al *digital divide.*

Infine, segnala come sia cruciale, per intercettare i bisogni della popolazione affetta da patologie di tipo cronico legate all'invecchiamento, potenziare la medicina territoriale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*, relatore per la procedura informativa, ringrazia l'audito per la pregevole esposizione e domanda se sia stata svolta da Senior Italia una riflessione circa l'importanza degli aspetti legati alla *governance* del sistema, anche in raffronto agli altri Paesi chiamati ad affrontare le problematiche legate alla longevità.

Segnala che nell'ambito dell'ultima legge di stabilità licenziata dal Parlamento è stata prestata specifica attenzione al tema dell'aderenza alle cure, testé evocato.

Conclude evidenziando che problematiche complesse come quelle affrontate nel corso dell'odierna audizione esigono risposte altrettanto complesse: è dell'avviso che, nella ricerca di tali riposte, la Commissione potrà, nell'ambito delle proprie competenze, giovarsi delle proposte elaborate da *Senior* Italia.

La senatrice DIRINDIN *(PD)*, relatrice per la procedura informativa, osserva anzitutto che gli anziani vanno trattati alla stregua di una risorsa e non come mera fonte di problematiche di ordine sanitario e finanziario.

Ciò posto, domanda sulla scorta di quale metodologia siano state elaborate le stime di risparmio illustrate dall'audito e segnala l'opportunità di non abbandonare mai un approccio rigoroso e realistico, puntando non solo all'obiettivo del risparmio ma anche alla qualità dell'assistenza.

Il dottor MESSINA, in sede di replica, assicura che l'invecchiamento attivo è uno degli obiettivi prioritari di *Senior* Italia, che conta, nell'ambito della Federazione, circa tre milioni e mezzo di iscritti.

Quanto ai risparmi stimati, sottolinea che non sono state fornite cifre assolute ma piuttosto dei *range* considerati realistici. Soggiunge, in proposito, che – attraverso politiche coraggiose, ad esempio nell'incentivazione dei corretti stili di vita o nella devoluzione ai medici di medicina generale di esami come le spirometrie – vi sono davvero margini di risparmio non trascurabili.

In conclusione, dà il proprio assenso alla pubblicazione dei documenti consegnati alla Commissione.

La PRESIDENTE ringrazia il dottor Messina e le persone al suo seguito e dichiara conclusa l'audizione, avvertendo che la documentazione consegnata sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica: audizione di enti esponenziali in relazione alle emissioni dell'elettrodotto «La Spezia-Acciaiolo»

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella prima seduta pomeridiana dell'8 marzo.

La PRESIDENTE rivolge un saluto agli ospiti e li invita a svolgere le proprie relazioni.

Il signor VILLANI fa anzitutto presente che il Comitato 2005 è stato costituito nel settembre del 2005 con lo scopo di difendere la salute dei cittadini, gravemente minacciata dalle emissioni elettromagnetiche prodotte dall'Elettrodotto da 380000 *volts* «La Spezia Acciaiolo», linea n. EL314.

Riferisce che le ripetute misurazioni dei campi elettromagnetici a bassa frequenza, monitorate dal 2001, si sono improvvisamente aggravate a partire dall'anno 2005: in tale anno Terna ha potuto riprendere ad utilizzare liberamente la linea, che da oltre 20 anni funzionava a scartamento molto ridotto in forza di un provvedimento del Pretore di Pisa (emesso a seguito di istanze di cittadine in stato di gravidanza).

Segnala che i livelli di emissione, in certi momenti, hanno avuto anche punte di 8/9 microtesla, avvicinandosi drammaticamente al livello 10 che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 viene definito di attenzione.

Sottolinea che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8/7/2003 evoca possibili effetti nel breve termine (effetti acuti), ossia, come illustrato da un ematologo in qualità di consulente tecnico d'ufficio (CTU) in un procedimento del 2008, significative variazioni negative dei livelli dei linfociti.

Fa presente che Terna, tenuta costantemente sotto controllo anche tramite l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ha cercato nel tempo di abbassare i livelli delle emissioni, fino a giungere, da ultimo, a valori dai 2 ai 4/5 microtesla (salvo temporanei sforamenti dei valori di picco, a volte anche oltre i 6/7 microtesla, come evidenziato anche dagli ultimi bollettini ufficiali ARPAT del mese di marzo).

Osserva che la letteratura e le ricerche in campo medico scientifico hanno tuttavia dimostrato come il livello di tranquillità debba essere posto a 0,4 microtesla, se non addirittura – come affermato da alcuni ricercatori – a 0,2 (tale ultimo valore era quello ritenuto di «sicurezza» all'interno della legge regionale toscana 99/2000, adottata per salvaguardare i cittadini lucchesi interessati dal passaggio di una linea a 132000 *volts* fra le frazioni di Sant'Alessio, La Cappella, Mutigliano).

Richiama l'attenzione sul principio di precauzione, auspicando la messa in pratica di tutte le indicazioni più recenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), nonché l'applicazione della normativa recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8/7/2003 e degli orientamenti giurisprudenziali che tendono a riconoscere il livello di 0,4 microtesla come quello in grado di escludere la presenza del rischio per la salute umana.

Segnala che la Comunità dell'Oltreserchio lucchese ha perduto – proprio a causa del rischio rappresentato dalla linea da 380000 *volts* che le passa vicino – la scuola elementare che rappresentava un bene primario per tutti i residenti e le famiglie della zona.

Rimarca, infine, l'importanza dello spostamento prefigurato dal progetto Terna EL 324, auspicando che la priorità della salute dei cittadini venga sostenuta anche all'interno della normativa nazionale di riferimento, attraverso interventi migliorativi che recepiscano le istanze dei cittadini e le migliori conoscenze medico scientifiche che nel tempo si sono consolidate.

Il signor DONATI sottolinea le preoccupazioni e il rammarico legati alla chiusura della scuola elementare ed evidenzia che lo spostamento della linea deve avvenire al fine prioritario di allontanare le emissioni dalle abitazioni dei cittadini.

Il senatore ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, relatore per la procedura informativa, domanda se a Lucca sia stato istituito il registro dei tumori o se comunque risultino svolte o in svolgimento attività di raccolta di dati epidemiologici.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* chiede a quando risalga il progetto Terna cui è stato fatto riferimento.

Il signor VILLANI fa presente che il progetto in questione è stato comunicato alla cittadinanza interessata nel dicembre 2013. Soggiunge che non è stato istituito, a Lucca, il registro tumori, né risultano svolte attività di raccolta dati quali quelle testé evocate.

Il dottor ANNOVI prende la parola per illustrare in dettaglio le schede informative predisposte dal Comitato sotto forma di *slide*, autorizzandone la pubblicazione insieme col resto della documentazione prodotta.

Quindi, in risposta a quesiti posti, rispettivamente, dal senatore ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* e dal senatore GAETTI *(M5S)*, fa presente che l'area a maggiore rischio per la salute è quella posta in un raggio di cento metri dalla fonte di emissione, e che il costo delle varianti progettate da Terna è di circa 30 milioni di euro.

La PRESIDENTE, ringraziati gli ospiti, dichiara conclusa l'audizione e avverte che la documentazione consegnata sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

216ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc.* LXXXVII, n. 4) (n. 742)
(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VACCARI *(PD)* illustra le parti di competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 – trasmessa al Parlamento ai sensi della legge n. 234 del 2012 – facendo presente che essa è il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. La Relazione reca infatti l'indicazione della linea politica di azione seguita dal Governo nel 2015 sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, evidenziandone in diversi casi anche l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato. Vengono altresì richiamati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal Senato su progetti o questioni. Passando ad analizzare le politiche dell'Unione europea per l'anno 2015 come presentate dal Governo nella Parte seconda della Relazione, con riferimento alle tematiche di interesse della 13ª Commissione, segnala anzitutto la materia dell'uso efficiente delle risorse e rifiuti e dell'economia circolare. Il Governo ha organizzato, nel maggio 2015, un incontro con alcuni Paesi europei per avviare un confronto sui contenuti del nuovo pacchetto e per rivolgere alla Com-

missione europea un appello per un coinvolgimento più trasparente degli Stati membri nel processo preparatorio. Il Governo si è impegnato per il riconoscimento delle potenzialità economiche delle politiche ambientali e per l'inserimento dell'economia circolare tra le priorità della Commissione europea per il 2016. Inoltre, nel rappresentare alla Commissione le proprie priorità e nel sostenere il legame tra economia circolare e crescita e occupazione, il Governo ha tenuto conto anche degli indirizzi formulati del Senato. Per quanto concerne le politiche in materia di aria, il Governo ha partecipato ai negoziati sulla proposta di direttiva sui medi impianti di combustione, sino alla definizione del testo definitivo (direttiva 2015/2193/UE). Il Governo, inoltre, ha contribuito al negoziato sulla proposta di revisione della direttiva in materia di limiti nazionali di emissione per alcuni inquinanti, ottenendo per l'Italia obiettivi di riduzione che, seppur ambiziosi, risultano raggiungibili. Nell'ambito delle politiche per la salvaguardia del suolo, il Governo ha partecipato all'*Expert Group on Soil*, istituito dalla Commissione europea al fine di avviare un confronto in vista della preparazione di una futura proposta legislativa. In materia di clima, il Governo si è concentrato sulle iniziative della Commissione europea volte a dare attuazione al Quadro 2030 per il clima e l'energia, adottato nell'ottobre 2014. Tra esse la modifica del sistema europeo di scambio quote di emissione di gas e effetto serra (ETS), nell'ambito della quale il Governo ha sostenuto il rafforzamento del sistema anche mediante l'istituzione di una riserva stabilizzatrice di mercato e la sua entrata in funzione anticipata. Ha altresì partecipato alla fase negoziale iniziale relativa alla presentazione della proposta e della valutazione di impatto da parte della Commissione europea, chiedendo e ottenendo alcuni chiarimenti tecnici. La Relazione specifica che nella successiva fase negoziale terrà conto degli indirizzi specifici formulati dal Senato e dalla Camera. Per quanto riguarda i settori non regolati dal sistema ETS, il Governo ha partecipato a due consultazioni pubbliche volte alla preparazione di una proposta legislativa attesa per la prima metà del 2016. In materia di cambiamenti climatici, il Governo ha sostenuto la proposta di emendamento del Protocollo di Montreal per la riduzione della produzione e del consumo di idroflorocarburi. Il Governo ha poi partecipato alla Conferenza di Parigi sul clima in cui, tenendo conto della posizione espressa dal Senato, ha sostenuto l'importanza di un impegno a livello globale e non circoscritto alla sola azione dell'Unione europea. Per quanto riguarda le politiche per lo sviluppo sostenibile e la biodiversità, il Governo ha preso parte ai processi originati dalla Conferenza RIO+20 del 2012, partecipando alla riunione del Foro politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile ed ha seguito il processo negoziale intergovernativo per l'Agenda post 2015, conclusosi con l'approvazione nel settembre 2015 a New York dell'Agenda 2030 per lo sviluppo. In questo contesto, ha svolto un ruolo primario nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea per il consolidamento delle posizioni negoziali da rappresentare in sede internazionale. Con particolare riferimento all'impatto delle risoluzioni approvate in 13ª Commissione nella fase ascendente, segnala la Risoluzione Doc XVIII

n. 98, espressamente citata nella Relazione in esame e riferita alla proposta di direttiva a sostegno di una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e la promozione di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio – COM (2015) 337. Nell'ambito della modifica del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), il Governo ha sostenuto l'istituzione di un meccanismo automatico stabilizzatore (c.d. riserva stabilizzatrice del mercato) del prezzo delle quote di Co2, e la sua entrata in funzione anticipata. La Risoluzione Doc. XXIV n. 51 è stata inviata alla Commissione europea quale contributo nella consultazione pubblica indetta ai fini all'elaborazione del nuovo pacchetto sull'economia circolare. Al riguardo, il Governo ha sostenuto il riconoscimento delle potenzialità economiche delle politiche ambientali e ha esercitato una forte influenza sull'esecutivo europeo per l'inserimento della tematica dell'economia circolare tra le sue priorità. In particolare, come ricordato nella Relazione, nel rappresentare il legame tra economia circolare e crescita e occupazione si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione ambiente.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente MARINELLO dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore VACCARI *(PD)* propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*, relatore, dà conto di un nuovo schema di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, che viene distribuito. Propone pertanto di procedere alla votazione.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime apprezzamento sui contenuti delle condizioni e delle osservazioni proposte dal relatore.

La senatrice NUGNES *(M5S)* ritiene necessario prevedere specifiche modalità di sondaggio per il campionamento, al fine di agevolare la misu-

razione della quantità di amianto presente nelle rocce. Illustra inoltre i contenuti di uno schema di parere di minoranza, pubblicato in allegato.

Il senatore VACCARI *(PD)* manifesta apprezzamento sui contenuti delle condizioni e delle osservazioni proposte dal relatore, suggerendo tuttavia di rinviare la votazione alla seduta antimeridiana di domani.

Il senatore PICCOLI *(FI-PdL XVII)* condivide la richiesta di rinviare la votazione. Evidenzia poi che la grande quantità di condizioni e osservazioni formulate dal relatore, oltre a testimoniare l'approfondito lavoro istruttorio, attestano l'insufficienza iniziale dello schema di decreto. Né le carenze più gravi del testo potranno essere sanate con l'accoglimento di tutte le condizioni e osservazioni. Giudica infine apprezzabile l'intenzione di introdurre, sin da subito, soluzioni che vengano incontro alle problematiche che interessano i micro-cantieri.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* giudica opportuno rinviare a domani, preferibilmente nella seduta pomeridiana, la votazione. Giudica insufficienti i contenuti iniziali dello schema di decreto ed auspica che l'apprezzamento della rappresentante del Governo sul parere proposto dal relatore si traduca nel recepimento delle condizioni e osservazioni in esso contenute.

Il presidente MARINELLO conviene sulla richiesta di rinviare la votazione, non più tardi alla seduta antimeridiana di domani.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluso il dibattito e invita i rappresentanti dei Gruppi ad intervenire in dichiarazione di voto.

La senatrice NUGNES *(M5S)* condiziona l'espressione del voto favorevole del suo Gruppo all'inserimento di una osservazione sulla necessità di introdurre specifici sondaggi di campionamento.

Il senatore VACCARI *(PD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che lo schema di decreto, integrato dalle condizioni e osservazioni, andrebbe incontro alle richieste rappresentate dai principali portatori di interesse nel ciclo di audizioni, coniugando sicurezza ambientale e necessità di applicare metodologie uniformi.

Il senatore PICCOLI *(FI-PdL XVII)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere proposto, poiché se ne venissero recepite condizioni e osservazioni si verrebbe incontro, almeno parzialmente, alle esigenze degli operatori del settore, eliminando le criticità più gravi del decreto in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MORONESE *(M5S)* chiede che la seduta già convocata alle ore 8,45 di giovedì 14 aprile 2016 non abbia luogo, al fine di consentire ai componenti della Commissione appartenenti al Gruppo del Movimento 5 Stelle di partecipare ai funerali di Gianroberto Casaleggio.

Su proposta del presidente MARINELLO, la Commissione si associa.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 aprile 2016, è anticipata alle 8,30 e che la seduta di giovedì 14 aprile non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

La senatrice MORONESE *(M5S)* chiede se siano pervenuti i documenti relativi alla realizzazione di una vasca di sollevamento in località Pilone nel comune di Ostuni, la cui tempestiva trasmissione era stata assicurata dai rappresentanti dell'Acquedotto Pugliese SpA, auditi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella seduta del 17 marzo 2016. Al riguardo, rende noto che i lavori per la realizzazione di tale opera sembrerebbero aver ricevuto un'improvvisa e sospetta accelerazione.

Il PRESIDENTE fa presente che la documentazione, a cui fa riferimento al senatrice Moronese, è pervenuta in data odierna all'Ufficio di segreteria della Commissione e, come da prassi, sarà tempestivamente resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che, nel corso dell'audizione informale del 30 marzo nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge nn. 2151 e 2152 e sul *Doc*. XXII, n. 5 relativi alla ricostruzione de L'Aquila, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 279

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

con riferimento alla concentrazione soglia di contaminazione per l'amianto, lo schema di decreto nella definizione di terre e rocce da scavo prevede che esse possano contenere, al massimo, una concentrazione di amianto nel limite massimo di 100 mg/kg (limite di rilevabilità analitico). A fondamento della riduzione da 1000 a 100 mg/kg del limite per l'amianto il Ministero dell'ambiente pone il parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot.0003226 del 4 febbraio 2015 che tuttavia si riferisce ad uno specifico caso: a cumuli di terre e rocce da scavo al cui interno erano stati individuati «frammenti di cemento amianto» e classificati come rifiuti. Si ritiene tuttavia che l'abbassamento del limite di amianto consentito da 1000 a 100 mg/kg è in contrasto con le norme europee (divieto di *gold plating)* nonché, più in generale, con la filosofia comunitaria e nazionale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo da diminuire l'approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in discarica. La modifica del limite, peraltro, rischia di paralizzare opere importanti, pur non recando benefici ambientali. Qualora il limite di riferimento sull'amianto venisse ridotto dai 1.000 mg/kg attuali (limiti assunti in alcuni progetti di opere importanti come quello della Gronda di Genova o del Terzo valico del Giovi) ai 100 mg/kg la gran parte dei materiali di zone amiantifere dovrebbe essere smaltita con imponenti aumenti di costi. Pertanto, si propone di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo: «Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico»- con il seguente: «Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 1000 mg/kg, corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose». Di conseguenza, la Nota (**) dell'Allegato 4, Tab. 4.1 andrebbe riformulata come segue: «Il valore limite corrisponde alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B Tabella 1, allegato 5, al Titolo V Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006». Andrebbe altresì previsto un maggior coordinamento della gestione delle terre e rocce da scavo a livello d'ambiente di lavoro e di contenimento della frazione aero-dispersa ai fini della tutela della salute introducendo indicazioni precauzionali sul trasporti con sistemi chiusi, opportuni apprestamenti del cantiere o verifiche in continuo della qualità dell'aria in prossimità dei cantieri;

con riferimento alla definizione di «matrice materiale di riporto» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, pur riconoscendo la specificità dei materiali di riporto rispetto ai terreni naturali, è condivisibile la previsione di accertamenti analitici particolari (in particolare il test di cessione previsto), ma al contempo è necessario che non siano posti ulteriori vincoli e limitazioni che possano risultare in ultima analisi eccessivamente discriminatori nei confronti dei riporti. È pertanto auspicabile che il decreto consenta, nell'ambito di scavi e rinterri e nell'ambito delle bonifiche, un'efficace e sostenibile gestione dei materiali di riporto, senza discriminazioni o discipline speciali che costringano troppo spesso a riferirsi alla disciplina dei rifiuti e pertanto alla necessità di completa asportazione e smaltimento degli stessi. A tal fine, si propone di utilizzare quale definizione di «matrice materiale di riporto» quella di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 2 del 2012. In ogni caso si ritiene necessario, rispetto all'attuale normativa e soprattutto alle indicazioni amministrative che i terreni nei quali sono presenti materiali di riporto che di fatto costituiscono l'orizzonte stratigrafico assimilabile a quello naturale, che, una volta effettuata l'analisi del terreno e verificate le relative soglie di contaminazione in funzione della destinazione urbanistica assegnata, si possa mantenere, se l'inquinamento è nei limiti ammessi dalla normativa, il terreno in sito,- come previsto dall'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come integrato dalla direttiva 2008/98/EU. Se invece il terreno risulterà avere livelli di inquinamento superiori a quelli ammessi per legge si dovrà applicare la normativa sulle bonifiche di cui alla Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, la definizione proposta, all'ultimo periodo dell'articolo 2, prevede che ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20 per cento in peso, da quantificarsi secondo quanto disciplinato nell'allegato 9. Tale definizione, disciplinando le quantità presenti in peso (al massimo il 20 per cento di materiale antropico) rende tecnicamente incerte le indagini ambientali e non garantisce nulla sul profilo ambientale. Si propone pertanto di eliminare dalla definizione sopra riportata il periodo finale e l'allegato 9;

con riferimento al *test* di cessione sui riporti, si propone, ai fini di una semplificazione ed omogeneità normativa, di fare riferimento al solo allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di puntualizzare che il *test* va fatto sul materiale «tal quale» e di raccomandare al Governo di rivalutare il testo e gli allegati del decreto ministeriale per risolvere i problemi di disallineamento che esso presenta alla luce delle successive norme europee *(in primis* la direttiva 2008/98/CE). Pertanto, il periodo di all'articolo 2, comma 1, lettera *d):* «Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale

stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo»andrebbe riformulato nei seguenti termini: «Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione sul materiale tal quale garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto dei criteri e delle concentrazioni previste all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo». Conseguentemente all'Allegato 4, primo periodo, andrebbero soppresse le parole da «incluso» fino a «di seguito»;

con riguardo alla definizione di «sito di produzione» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o)*, si segnala che tale definizione è riduttiva e perciò si propone di estendere il concetto di produzione all'intero cantiere di realizzazione dell'opera che, nel caso di infrastrutture stradali o di rete, comprende anche le aree di localizzazione dell'opera, quelle di cantiere, la viabilità di cantiere, il deposito temporaneo e quello intermedio;

la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *z)*, circa i cantieri di piccole dimensioni, per quanto apprezzabile, non è esaustiva di un fenomeno molto complesso che vede la presenza di tantissimi «microcantieri» che sono generalmente ricorrenti nelle attività di gestione delle infrastrutture a rete. Si propone pertanto di inserire una ulteriore lettera specificamente dedicata alla definizione di «cantiere di micro-dimensione» – quale cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi – semplificandone la gestione prevedendo una «autodichiarazione del produttore» in sostituzione della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21, attestante il rispetto dei requisiti relativi alla destinazione di utilizzo e contenente un set minimo di informazioni relative alle quantità e ai tempi previsti per l'utilizzo, e al sito di deposito. La questione dei microcantieri è molto importante sia in termini ambientali (riduzione del consumo di materiale da cava, riduzione della circolazione dei veicoli che trasportano i materiali, inquinamento atmosferico ecc.) sia in termini di minori costi complessivi di intervento. La questione va però affrontata per due aspetti di cui solo uno può trovare soluzione nell'ambito della attuale normativa nazionale ed europea vigente. Il riutilizzo del materiale come sottoprodotto in altro cantiere con caratteristiche analoghe è una fattispecie non riconducibile all'impianto della disciplina in discussione; tale ipotesi potrebbe essere presa in considerazione a particolari condizioni, ma una sua più corretta regolamentazione richiederebbe un intervento normativo di livello diverso, intervenendo, ad esempio, nell'ambito delle nuove proposte comunitarie in materia di rifiuti. Diverso il discorso per l'utilizzo all'interno del sito di produzione (es. riempimento dello scavo effettuato in precedenza) ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'impianto normativo delineato non è idoneo per raggiungere l'obiettivo dell'utilizzo in sito perché si basa su dichiarazioni del produttore di cui lo stesso non ha certezza, se non previo accertamento tecnico da effettuare con modalità, costi e tempi incompatibili con quelle indicate dallo schema. Si propone inoltre di introdurre specifiche semplificazioni sui piccoli cantieri, prevedendo esplicitamente, lad-

dove possibile, che il produttore possa attestare il rispetto di quanto dichiarato sulla base di dati e informazioni di tipo documentale a sua disposizione relativi al suolo oggetto di attività;

in merito all'articolo 3, si propone di integrare l'articolo con l'esplicita previsione che sono esclusi dal decreto del Presidente della Repubblica anche i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

la necessità che il materiale venga stoccato adottando idonei accorgimenti tecnici, è incoerente con l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, la cui soppressione si ritiene pertanto necessaria;

con riferimento ai valori naturali di fondo e al riutilizzo terre e rocce da scavo di cui all'articolo 11, al fine della semplificazione, si propone di prevedere che il proponente il Piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale e quindi senza la necessità di definire *ex* novo un Piano di indagine. Inoltre, il problema di gestione delle terre che hanno CSC conformi a valori di fondo e che devono trovare collocazione dopo lo scavo può essere ambientalmente risolta ricorrendo alle procedure di bonifica, le cui norme prevedono la possibilità di messa in sicurezza permanente e ciò al fine di evitare il paradosso che situazioni di contaminazione di origine naturale siano penalizzate rispetto a quelle di origine antropica. Per questi motivi, ai fini della semplificazione, della riduzione dei costi, nonché della riduzione del fabbisogno di siti di discarica e ferme restando le condizioni di tutela ambientale, si ravvisa l'opportunità di integrare la norma prevedendo la possibilità del ricorso, anche nel caso di elevate concentrazioni di origine naturale, a soluzioni tecniche di messa in sicurezza permanente. Si propone pertanto di ricorrere per analogia alla messa in sicurezza permanente, tipica del procedimento di bonifica dei siti inquinati, pur non trattandosi di rifiuti, integrando l'articolo 11 come segue: «Nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste possano comportare una diffusione nell'ambiente di tali sostanze in grado di produrre un pericolo concreto per l'ambiente, il riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale può avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente». Si evidenzia che, per questa fattispecie, lo schema di decreto non tiene conto del principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti debbono essere proporzionati rispetto all'entità del cantiere. Infatti per le opere minori (non soggette a VIA) si prevedono i medesimi adempimenti tecnici delle opere che hanno una maggiore complessità con il risultato di maggiori costi e tempi più lunghi di quelli attualmente previsti (vedi articoli 20, comma 2, e 11). All'arti-

colo 27, comma 1, primo periodo, dopo le parole «piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure del presente regolamento», si propone aggiungere le parole «o della dichiarazione di utilizzo per i cantieri di minime e piccole dimensioni». Sempre con riguardo a tale articolo, si condivide la soluzione di demandare al proponente l'opzione tra seguire la normativa previgente all'emanando decreto o aderire alla nuova disciplina. Si propone tuttavia una soluzione per la quale i procedimenti in corso, avviati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 o dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o normative precedenti per i quali sono stati approvati i Piani di utilizzo ovvero per i quali i Piani stessi lo siano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica sono assoggettati alla normativa a quest'ultimo previgente, come pure le eventuali modifiche che successivamente potranno essere apportate ai medesimi Piani. E' comunque facoltà del proponente di un Piano già approvato o del quale sia in corso il procedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la normativa del decreto del Presidente della Repubblica;

si propone inoltre di prevedere la specifica categoria dei microcantieri. All'articolo 21 andrebbe pertanto inserito un nuovo comma del seguente tenore: «*2-bis*. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le seguenti informazioni:

a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e del titolo abilitativo;

b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;

c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materiali di origine antropica che verranno gestiti separatamente;

a conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per almeno tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo«. In subordine, si propone di non abrogare l'articolo 266, comma 7, del decreto

legislativo 152 del 2006 per consentire una disciplina successiva dei microcantieri;

inoltre, poiché il decreto affronta le problematiche del riutilizzo in siti oggetto di bonifica, sarebbe opportuno aggiungere, in fine della formulazione proposta per gestire le situazioni pregresse all'articolo 27, il seguente periodo: «Conservano validità, inoltre tutte le autorizzazioni al riutilizzo già assentite in approvazione di documenti di analisi di rischio o progetti di bonifica nell'ambito di procedimenti ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. È fatto salvo quanto previsto in progetti, analisi di rischio, piani o altri atti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del regolamento»;

all'Allegato 1 (Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo), andrebbe previsto che la caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente e a sue spese in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4. La caratterizzazione ambientale va eseguita unicamente sui siti dai quali provengono le terre e rocce da scavo e sui siti di destinazione delle stesse, salvo motivata richiesta di caratterizzazioni sito specifiche da parte dell'autorità competente all'approvazione del Piano, nell'ambito della procedura di approvazione dello stesso. In merito ai siti di deposito intermedio, laddove le CSC del materiale scavato non siano compatibili con la destinazione d'uso urbanistica dell'area di deposito intermedio, il materiale dovrà essere stoccato adottando idonei accorgimenti tecnici atti ad evitare il contatto diretto con il suolo;

con riferimento all'Allegato 3 (Normale pratica industriale e stabilizzazione a calce), si segnala che l'esclusione della stabilizzazione a calce dal novero dei trattamenti di normale pratica industriale ne comporterebbe la classificazione come rifiuti con le stesse conseguenze economiche ed ambientali evidenziate per le criticità dell'amianto. Tale attività è stata espunta sulla base dei rilievi formulati dalla Commissione (nota ENV D.2/GM 1.9.2015) ma sarebbe possibile superare i rischi dell'EU Pilot 554/13/ENVI e la procedura d'infrazione prevedendo che la stabilizzazione a calce sia consentita a condizione che:

– venga verificato, *ex* ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8;

– sia indicata nel Piano di utilizzazione l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;

– sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;

si ritiene anche necessario il coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni, quali la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione

degli elementi antropici e la riduzione volumetrica mediante macinazione, e quanto previsto nella Nota 7 dell'Allegato C al decreto legislativo n. 152 del 2006, che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la frammentazione, la compattazione ed altro fra le operazioni di recupero (R12) di rifiuti;

con riferimento all'Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico fisica (porfirizzazione), si rileva che la differenza è netta tra l'amianto antropico (contenuto nei manufatti), che va inertizzato o rimosso e conferito in discarica, e l'amianto naturale (contenuto nella roccia), che costituisce montagne, rocce, sassi e che, nel caso di esecuzione di opere di scavo, va movimentato con opportuni accorgimenti per tutelare la salute – dei lavoratori, in particolare – e l'ambiente. Lo schema di decreto prevede che il campione sia porfirizzato totalmente, anche in caso di sbancamenti in roccia, determinando la concentrazione assoluta delle specie chimiche contenute. In sede di contributi tecnici da parte dei numerosi portatori di interesse che hanno inviato documentazione alla Commissione, da più parti sono pervenuti rilievi critici sulla soluzione. Al di là delle problematiche esecutive, tale procedura è stata contestata su basi scientifiche poiché, notoriamente, l'effetto ambientale è connesso alla possibilità che un materiale rilasci un contaminante esogeno o endogeno al terreno. In nessuna norma ambientale, a livello internazionale, si prevede la riduzione «a cipria» della matrice ambientale e l'estrazione totale, perché tale condizione non solo non identifica un rischio ipotizzabile ma rischia di equiparare il rischio ambientale di materiali/minerali di struttura estremamente compatta a materiali/terreni inconsistenti. Ciò premesso, si ritiene opportuno un approfondimento che coinvolga la comunità scientifica e il sistema delle agenzie ambientali per individuare entro dodici mesi la procedura più congrua. Al fine di elaborare, oltre ai principi generali, delle proposte tecniche precise, chiare e inequivocabili, sui metodi di campionamento e misurazione, che non è possibile redigere nelle more dell'approvazione del decreto, si propone di avviare una sperimentazione locale, ad esempio sull'opera Terzo valico dei Giovi. Tale sperimentazione dovrebbe essere accompagnata da una *Task force* di livello nazionale con tutti gli esperti interessati dalla modifica normativa in questione (Ispra, Istituto Superiore di Sanità, Centro G. Scansetti sull'amianto dell'Università di Torino e altri centri di ricerca, rappresentanti del MIT e del MATTM) in stretta relazione con gli operatori di settore, con l'obiettivo di produrre, entro un anno, dei protocolli condivisi per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo. Si propone pertanto di sopprimere, all'allegato 4, il seguente periodo:«La caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta» e di confermare le procedure del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e quelle di preparazione analitiche classiche. Inoltre, la mancanza di una espressa previsione circa la procedura da adottare nell'ipotesi di utilizzo di additivi non elencati tra le sostanze per le quali è prevista una concentrazione soglia di contaminazione e per i quali non risulta applicabile il principio di affinità tossicologica, rappresenta una

notevole criticità dell'attuale allegato 4 al decreto ministeriale n. 161 del 2012, che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica risolve solo parzialmente. Pur superando l'attuale *vulnus* normativo, la nuova disciplina determina, infatti, il permanere di un alto grado di indeterminatezza circa le modalità con le quali compiere lo studio di eco-tossicità da presentare all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e circa i valori limite da assumere a riferimento. Di conseguenza, la fase di predisposizione della documentazione resta gravata da un elevato grado di incertezza con l'evidente rischio che la successiva fase di valutazione da parte dell'ISS si realizzi in tempi più lunghi dei sessanta giorni previsti, con ripercussione nei tempi di completamento della sovraordinata procedura di VIA dell'opera. Si propone pertanto, di integrare opportunamente l'allegato 4 allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, garantendo tempi certi al rilascio del pronunciamento dell'ISS e le procedure da seguire nell'ipotesi in cui l'Istituto non si pronunci nei termini. Infine è previsto – per la particolare situazione della valutazione della eco-tossicità degli additivi usati per lo scavo – il parere dell'istituto Superiore di Sanità che deve esprimersi nel termine di 60 giorni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Per garantire la effettività del termine assegnato, si propone di prevedere un congruo ma perentorio termine per il parere dell'ISPRA, decorso il quale l'Istituto Superiore di Sanità si esprime**.** La compatibilità ambientale andrebbe provata prevedendo che il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sotto prodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella e non assimilabili tossicologicamente a quelle comprese nella tabella stessa, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale sopra richiamati si considera garantito quando il contenuto di sostanze pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), sia inferiore al valore soglia, di cui all'articolo 11 del citato regolamento per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e al limite di concentrazione, di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento, per i siti ad uso commerciale e industriale. Inoltre, sempre con riferimento all'Allegato 4, l'attività di iscritti negli albi delle professioni può essere condivisibile, ma non si può riservare l'esclusiva a coloro che esercitano la libera professione, escludendo tutti coloro che hanno i medesimi requisiti ma operando alle dipendenze di imprese non sono qualificabili come liberi professionisti;

con riguardo all'Allegato 5 (Piano di riutilizzo), al punto 2 è previsto che nel piano di utilizzo venga data indicazione della ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. Tuttavia, in considerazione del fatto che il piano di utilizzo viene redatto in fase progettuale, talvolta alcuni mesi prima di appaltare i lavori, l'individuazione dei siti di utilizzo da parte della stazione appaltante o del professionista estensore del piano non appare plausibile. Si propone che tale incombenza sia demandata ad una dichiarazione resa dal produttore/proponente delle terre e rocce da scavo, inviata all'ARPA o all'APPA prima dell'inizio degli scavi. In tale contesto, si suggerisce di valutare con attenzione le seguenti indicazioni, strettamente tecniche, pervenute alla Commissione da parte di qualificati soggetti operanti nel settore delle terre e rocce da scavo. Al punto 4, il primo punto andrebbe integrato come segue: – i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc.) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito e alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche. Inoltre, il sottopunto 1 al punto 6, andrebbe modificato come segue:

«1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);

1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);

1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post – opera);

1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto; (...)»

Infine, dopo il sottopunto 5 andrebbe inserito il seguente sottopunto 6:

«6. specifiche tecniche:

6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dal proponente e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (es. dxf, dwg, ecc.) o su epressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE *(Infrastructure for Spatial Information in Europe* - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa)»

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento ai materiali litoidi, lo schema di decreto esclude una serie di materiali da scavo disciplinati nel decreto ministeriale n. 161 del 2012 tra cui, in particolare, i materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini. L'esclusione e la conseguente derubricazione a sottoprodotti rischiano tuttavia di limitare o inibire il riutilizzo di questi materiali. Pertanto, si propone di integrare l'articolo 2, comma 1, lettera b) inserendo, nell'elenco delle opere indicate a titolo esemplificativo anche materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

con riguardo alle competenze attribuite all'Istituto Superiore di Sanità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), si segnala che attribuire un potere normativo all'Istituto e cioè quello di indicare limiti di riferimento anche derogatori rispetto a quelli delle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 appare non corretto. Si propone pertanto di sopprimere le parole «o ai limiti di riferimento indicati dall'Istituto Superiore di Sanità» – in quanto ogni modifica ai limiti delle colonne A e B, sopra citate, deve avvenire con decreto ministeriale - e di aggiungere infine della lettera le seguenti parole: «o ai limiti di concentrazione e ai valori soglia di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) per i siti, rispettivamente, commerciale e industriale o ad uso verde pubblico, privato e residenziale»;

alla fine dell'articolo 2, comma 1, lett. d), dopo le parole «enti di controllo;» andrebbero aggiunte le seguenti: «; le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi al test di cessione sono, invece, fonte di contaminazione per le acque sotterranee e come tali devono essere sottoposte alle operazioni previste all'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, attivando le procedure di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,». Infatti, nel caso in cui si debba rimuovere dal sito il materiale contenente i riporti, l'operatore potrà gestirlo come rifiuto oppure come sottoprodotto, se si verificano le condizioni previste dallo schema di decreto;

in merito al Capo I – Disposizioni Comuni rispetto alle Terre e Rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto, si segnala come non venga applicato pienamente il principio di proporzionalità sulla base dell'entità dell'intervento. Infatti, su molti aspetti rilevanti ai fini della disciplina vengono definiti criteri e procedure comuni per i piccoli

cantieri, per i cantieri di grande dimensione e per i cantieri di grande dimensione soggetti a VIA e AIA;

con riferimento ai requisiti del deposito intermedio,si propone di aggiungere, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a), una lettera a-*bis)* che disponga che: «siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali.» Sempre riguardo ai requisiti del deposito intermedio,si segnala che quanto previsto all'articolo 5, comma 1, alla lettera e) è eccessivo in particolar modo per il deposito intermedio effettuato nel sito stesso di produzione delle terre. Si propone quindi di escludere dall'obbligo di segnalazione il deposito effettuato nel luogo di produzione;

in merito all'articolo 6 (Trasporto), nell'ottica della semplificazione della riduzione della produzione di carta, si propone che la gestione della documentazione possa essere predisposta e conservata anche solo in modalità telematica, come del resto già contemplato dall'articolo 7 comma 2;

riguardo all'articolo 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo), si segnala come l'individuazione di quattro Enti pubblici come destinatari della dichiarazione (Autorità competente, ARPA o APPA, Comune di produzione, Comune di destinazione) sia eccessiva. Si propone che il Comune destinatario delle terre e rocce da scavo provveda ad effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri Enti coinvolti ed interessati in ottemperanza anche agli orientamenti di semplificazione;

all'articolo 9, comma 4, la data in cui collocare l'inizio dei lavori è fissata in novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, termine che appare tuttavia eccessivo. Si propone pertanto di ridurre il termine a sessanta giorni, garantendo comunque l'effettività dei controlli. Inoltre, il comma 6 ammette che l'Autorità competente possa in ogni momento disporre il divieto di gestire le terre e rocce come sottoprodotti; non essendo previsto alcun atto di formale approvazione del Piano, tale norma ingenererebbe uno stato di assoluta indeterminatezza che appare necessario eliminare individuando nel momento di conclusione della procedura di VIA il termine ultimo entro il quale l'Autorità competente può disporre il divieto di gestione delle terre come sottoprodotti. Si suggerisce, pertanto, di proporre la seguente modifica all'articolo 9 comma 6:«6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, tale accertamento va eseguito prima del provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale; in ogni caso, l'autorità competente può, inoltre, nei provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.»Va poi fatto presente che la procedura di presentazione del Piano di utilizzo andrebbe raccordata ad altre procedure amministrative contigue in materia di vincolo preordinato all'esproprio, di dichiarazione di pubblica utilità e di ri-

qualifica dei siti di destino. A tal fine, si suggerisce di inserire il seguente comma all'articolo 9: «8-*bis*. I procedimenti per l'approvazione del Piano di utilizzo e per l'approvazione dei progetti di riqualifica dei siti di destinazione finale dei materiali di scavo, ove ancora pendenti, possono essere accorpati su istanza del proponente in un unico procedimento. A tal fine l'autorità competente per l'approvazione del Piano di utilizzo – ove già non convocata per l'approvazione del progetto infrastrutturale – indice, entro 10 giorni dalla presentazione del Piano, apposita conferenza di servizi per l'esame istruttorio dei progetti, all'esito della quale tale autorità, entro 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, rilascia, ove l'esito dell'esame sia stato positivo, un'unica autorizzazione per l'attuazione del Piano, che tiene luogo di tutte le autorizzazioni, nulla osta, benestare e/o pareri necessari alla sua piena realizzazione, inclusi quelli inerenti agli interventi da eseguirsi nei siti di destinazione finale dei materiali». Andrebbe contestualmente introdotto anche il seguente articolo: «Art. 19 *bis – (Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)*. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e al comma 1.»;

con riferimento all'articolo 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC), si propone di confermare le funzioni di controllo ai competenti Enti territoriali, richiamando l'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di evitare situazioni di conflittualità e di sovrapposizione nell'attività ispettiva, di consentire alle imprese di avvalersi anche di laboratori privati, purché accreditati, nonché di costituire un Fondo nazionale alimentato da tutte le imprese che realizzano opere che comportano la produzione di terre e rocce da scavo, da utilizzare su base di area vasta e Città metropolitane per sostenere il costo dei controlli. Il comma 1 dell'articolo 10 andrebbe sostituito con il seguente: «1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione, o ai limiti di concentrazione e ai valori soglia di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) per i siti, rispettivamente, commerciale e industriale o ad uso verde pubblico, privato e re-

sidenziale, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9»;

in merito all'articolo 13 (Controllo equipollente), si propone di estendere la possibilità di eseguire controlli analitici anche a strutture private accreditate;

considerati i tempi normalmente intercorrenti tra lo svolgimento delle procedure di autorizzazione di opere infrastrutturali e quelli di apertura della loro effettiva cantierizzazione, si propone che l'efficacia del piano di utilizzo parta dall'inizio dei lavori e non dalla presentazione del piano. Va inoltre considerato che, come nel caso di infrastrutture strategiche (piano di utilizzo in progetto preliminare), il termine di due anni entro cui deve iniziare l'attuazione del Piano può risultare non sufficiente. Nel caso, si propone di estendere l'efficacia di tale termine ad almeno sette anni, in analogia alla validità degli altri titoli abilitativi;

lo schema di decreto prevede la possibilità di estendere la durata del piano una sola volta e per un limite massimo di due anni. Tali presupposti, difficilmente applicabili a piani di elevata complessità e durata come quelli delle grandi infrastrutture, comporterebbero il rischio di gestire come rifiuti ingenti quantitativi di materiali di scavo merceologicamente e ambientalmente idonei al riutilizzo. Si suggerisce, pertanto, la modifica dell'articolo 16 comma 1 nel senso di prevedere la possibilità di proroghe del piano di utilizzo didurata massima almeno pari alla metà della durata dello stesso Piano;

al Capo III del Titolo I, si riscontrano criticità poiché proprio sui piccoli cantieri era attesa una semplificazione volta a favorire le piccole e medie imprese nel reimpiego del materiale all'interno del cantiere. In particolare, per i cantieri fino a 6.000 metri cubi si propone una revisione delle tempistiche previste per a dichiarazione di utilizzo e per il deposito intermedio, garantendo maggiore flessibilità sulla base dei tempi richiesti dall'intervento a cui il materiale è destinato, nonché la possibilità esplicita di sostituire il processo di caratterizzazione con una verifica di tipo documentale;

con riguardo l'articolo 21, al comma 1 sarebbe opportuno prevedere un facsimile di dichiarazione (ad esempio quello attualmente previsto dall'Arpa) e concedere al produttore e all'utilizzatore tempi di riutilizzo maggiori. Al comma 2, si ritiene opportuno integrare i riferimenti normativi concernenti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, contemplando tutti i casi (e non solo alcuni) in cui essa viene effettuata in luogo del piano di utilizzo e cioè: articolo 2, comma 1, lettere *i)*, *l) p)*, *s)*, *t)*, articolo 4, commi 2 e 5, articolo 5, articolo 7 commi 1, 3 e 5, articolo 21, comma 4, articolo 22, articolo 27, comma 1. Al comma 3 si propone di non limitare il numero degli aggiornamenti alla dichiarazione di utilizzo a condizione che si provveda alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1 o, in via subordinata, di prevedere la possibilità di proroghe del Piano di Utilizzo di durata massima almeno pari alla metà della durata del Piano stesso;

con riferimento all'articolo 31 (Abrogazioni), si propone l'abrogazione dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006, che manterrebbe la sua *ratio* solo se non venissero disciplinati – come proposto dallo schema di decreto – anche i microcantieri, come sub-categoria di quelli «sino a 6.000 metri cubi».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PAOLA NUGNES, VILMA MORONESE E MARTELLI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 279

La Commissione 13ª del Senato,

esaminato l'atto di Governo n. 279 concernente lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo

premesso che:

il provvedimento è stato adottato in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n.?133 del 2014, che ha previsto l'emanazione del presente regolamento di delegificazione per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i principi e criteri direttivi ivi elencati;

l'articolo 1 è volto a riordinare, razionalizzare e semplificare la disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci;

tale riordino e tale razionalizzazione vengono operati con particolare riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti sia da cantieri di piccole dimensioni che da quelli di grandi dimensioni (assoggettati o meno a valutazione di impatto ambientale, VIA, o ad autorizzazione integrata ambientale, AIA), alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, nonché alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;

l'articolo 2 lettera *b)* reca uno specifico intervento in materia di amianto, stabilendo che le terre e rocce da scavo possono contenere detto materiale nel limite massimo di 100 mg/Kg che però non può essere sufficientemente campionato a causa delle numerose criticità del sistema di campionamento e dei test di gestione. Al fine di agevolare l'individuazione della quantità di amianto presente nelle rocce, sarebbe auspicabile che il legislatore introducesse il «*sondaggio di campionamento*» ogni 500 metri e in caso di progettazione preliminare ogni 2000 metri. Inoltre, al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, è opportuno potenziare le risorse economiche e di personale delle Arpa sulle analisi delle terre e rocce da scavo;

per i piccoli cantieri, il passaggio del limite di amianto da 1000 mg/Kg a 100 mg/Kg qualifica le terre o rocce da scavo come rifiuto e in quanto tale vi è lo smaltimento in discarica di tutti i metri cubi spostati;

per quanto riguarda il piano di utilizzo, la principale novità apportata dall'articolo 9 rispetto all'articolo 5 del decreto ministeriale n.?161 del 2012 risiede nella semplificazione delle modalità di presentazione. La nuova procedura opera, infatti, con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): diversamente da quanto previsto dal decreto ministeriale n.?161 del 2012, la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti non è più subordinata alla preventiva approvazione del piano da parte dell'autorità competente, ma può essere intrapresa decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano (ovvero dall'eventuale integrazione dello stesso richiesta dall'autorità competente), a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2. Al comma 1 si richiede come unico obbligo la comunicazione di un piano di utilizzo entro la fine del procedimento, comportando, di fatto, l'esclusione del Ministero dell'ambiente e del controllo preventivo svolto dalle ARPA circa l'autorizzazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo che sono sostituite da un'autocertificazione;

si auspica, inoltre, che il termine di 90 giorni sia elevato a 120 giorni prima di poter dar corso al piano di utilizzo al fine di consentire un'efficace opera di controllo delle ARPA/APPA che sono a corto di personale e di risorse economiche;

considerato che:

l'introduzione di una autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti del piano di utilizzo, svuota di significato la VIA intesa come valutazione preventiva favorendo l'incontrollata gestione delle terre e rocce da scavo di cantieri di grandi dimensioni (con movimentazione maggiore a 6000 m3). Sarebbe auspicabile l'esclusione dei cantieri di grandi opere dalla disciplina prevista dall'articolo 9 del suddetto decreto;

il ricorso alla procedura di semplificazione, comporta non solo rischi ambientali e sanitari derivanti dal mancato controllo sulla gestione delle terre e rocce da scavo ma anche elevati rischi economici. Infatti, qualora al proponente dell'opera o general contractor fosse notificata una ingiunzione di esecuzione in sicurezza delle attività, non computate a preventivo, farebbe lievitare i costi di autodichiarazione favorendo lo smaltimento dei materiali in discarica;

secondo quanto precisato nelle relazioni di accompagnamento, le citate nuove disposizioni consentirebbero di superare le censure mosse dalla Commissione UE, nell'ambito della procedura EU pilot n.?5554/13/ENVI. I requisiti previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 9 introducono, invece, disposizioni atte a introdurre un controllo *(ex-post)* da parte dell'autorità competente sulla sussistenza dei citati requisiti;

considerato infine che:

il limite di rilevabilità analitica dell'amianto da 1000 mg/Kg a 100/mg/Kg, nel materiale da scavo e dell'eluato nei test di cessione, sebbene maggiore di quello previsto dalla normativa europea, necessita per la sua corretta applicazione, non solo di un efficiente supporto delle Arpa e delle

autorità preposte ai controlli nonché di rivedere, l'applicazione del sistema di campionamento che risulta non sufficientemente accettabile sotto un profilo sia temporale che applicativo;

al fine di agevolare l'individuazione della quantità di amianto presente nelle rocce, sarebbe auspicabile che il legislatore introducesse il «*sondaggio di campionamento*» ogni 500 metri e in caso di progettazione preliminare ogni 2000 metri,

esprime parere contrario.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 166

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2151 E 2152 E DEL DOC. XXII, N. 5 (RICOSTRUZIONE DE L'AQUILA)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 12 aprile 2016

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

24ª Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 11,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2312) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:***

a) ***Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;***

b) ***Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1º aprile 2015;***

c) ***Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;***

d) ***Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;***

e) ***Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1º- 4 giugno 2004;***

f) ***Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2288) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012***, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

53ª Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,55

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM (2016) 54 definitivo) (n. 104): parere favorevole;

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (COM (2016) 53 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin
(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Beatrice LORENZIN, *Ministro della salute*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Rosetta Enza Blundo *(M5S)*, Donella MATTESINI *(PD)*, Venera PADUA *(PD)* e le deputate Loredana LUPO *(M5S)* e Vanna IORI *(PD)*.

Beatrice LORENZIN, *Ministro della salute*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il Ministro Lorenzin per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che l'intervento integrale del Ministro sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 12 aprile 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

38ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono il dottor Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, il dottor Sergio De Felice, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania, i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottor Gerardo Corea, professor Domenico Della Porta, Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione del dottor Vincenzo De Luca sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Fa presente inoltre all'audito che ha la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la chiusura della trasmissione audio-video, nonché la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente della Regione Campania, Dottor Vincenzo De Luca, in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto, inerenti all'ex Isochimica di Avellino

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Vicenzo De Luca, accompagnato dal dottor Sergio De Felice, e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor Vincenzo DE LUCA interviene per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto, inerenti all'*ex* Isochimica di Avellino.

Prendono la parola per porre quesiti all'audito la PRESIDENTE nonchè i senatori ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, FUCKSIA *(Misto)*, BORIOLI *(PD)* e BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*.

Il dottor DE LUCA risponde alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE sottopone alla Commissione la proposta di deliberare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno della Commissione, l'attivazione di una specifica inchiesta, sul tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto, inerenti i siti industriali dell'ex Isochimica di Avellino, dell'*ex* EniChem della Val Basento, di Ottana e di Assemini, nella regione Sardegna, nonché dell'*ex* MATERIT di Ferrandina.

In merito ai predetti profili la Commissione potrà avvalersi, oltre che degli strumenti «parlamentari» (previsti dal combinato disposto dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento interno della Commissione, e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato) anche dei poteri dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, nonché dell'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva del 4 dicembre 2013.

Di volta in volta la Presidente potrà valutare i moduli procedurali più efficaci per l'accertamento dei fatti, adottando l'atto che apparirà più appropriato per le finalità investigative (ad esempio, ispezione, perquisizione, sequestro, assunzione di informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, eccetera) e avvalendosi quindi, se del caso, anche dei mezzi previsti dal codice di procedura penale (taluni dei quali sono richiamati anche dal regolamento interno della Commissione

agli articoli 15, comma 1 secondo periodo, 16, comma 2, 17 e 18) e comunicando le opzioni scelte di volta in volta alla Commissione, per le opportune valutazioni.

Pone quindi ai voti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del regolamento interno della Commissione, la proposta di attivazione di una specifica inchiesta sul tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto, inerenti i siti industriali dell'ex Isochimica di Avellino, dell'*ex* EniChem della Val Basento, di Ottana e di Assemini, nella regione Sardegna, nonché dell'*ex* MATERIT di Ferrandina, nei termini sin qui illustrati.

Conviene la Commissione su tale proposta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione lavori.

La seduta termina alle ore 14,55.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza della Presidente
FABBRI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 12 aprile 2016

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

Intervengono il giornalista Francesco Sanna ed il dottor Gabriele Bardazza, perito della famiglia Chessa.

La seduta inizia alle ore 11.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso il cordoglio proprio e della Commissione tutta per la scomparsa di Gianroberto Casaleggio, invita la Commissione ad osservare un minuto di silenzio.

Sintetizza le celebrazioni del venticinquesimo anniversario della tragedia del Moby Prince cui ha partecipato una delegazione della Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede agli intervenuti e ai commissari se ritengano che debbano essere secretati i loro interventi. Gli auditi e i commissari avranno la possi-

bilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o parte di essa, qualora vogliano riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del giornalista Francesco Sanna e del dottor Gabriele Bardazza, perito della famiglia Chessa

Il dottor BARDAZZA premette di essere stato contattato dalla famiglia Chessa in occasione della richiesta di riapertura delle indagini sulla tragedia del Moby Prince.

Smentisce immediatamente la tesi della nebbia riportando una serie di testimonianze e riferendo come nella stessa relazione del pubblico ministero siano state utilizzate formule dubitative al riguardo. Da un esame delle condizioni meteorologiche di base si tende ad escludere la presenza di nebbia. Avanza invece l'ipotesi di una fuoriuscita di una grande quantità di vapore dalla petroliera Agip Abruzzo.

Riguardo la posizione di quest'ultima evidenzia, grazie ad una serie di testimonianze, che era ancorata nel cono di divieto di ancoraggio e di pesca con la prua rivolta verso sud.

Riporta anche informazioni sulla rotta del traghetto, sulle sue condizioni di sicurezza, sulla presenza di navi militarizzate in rada, di cui le autorità italiane erano informate, e sulla sopravvivenza delle vittime. Fa riferimento all'organizzazione dei soccorsi e ai presidi antincendio sulla petroliera, nonché alla difficoltà di ricostruire con certezza la sua rotta nei giorni immediatamente precedenti il 10 aprile.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* chiede di rinviare l'audizione del dottor Sanna per discutere la relazione del dottor Bardazza.

La senatrice MUSSINI *(Misto)* propone di audire immediatamente il dottor SANNA e rinviare il dibattito ad altra seduta.

Il senatore BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ed il senatore MATTEOLI *(FI-PdL XVII)* concordano con la proposta della senatrice Mussini.

Il PRESIDENTE sospende per cinque minuti la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 12,45)

Il dottor SANNA fornisce informazioni sull'orientamento della petroliera e sui tempi di sopravvivenza delle vittime, contestando la tesi di una morte rapida dei passeggeri e dell'equipaggio del Moby Prince. Riporta anche la successione delle comunicazioni radio fra il traghetto e la sta-

zione IPL di Livorno Radio, nonché le comunicazioni fra le navi presenti in rada.

Con l'ausilio di un video mostra alla Commissione le operazioni di rimorchio del relitto del traghetto.

Ricostruisce infine le vicende assicurative di cui sottolinea aspetti non pienamente chiariti e stigmatizza come i risarcimenti siano stati utilizzati per allontanare dai processi le famiglie delle vittime.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FILIPPI *(PD)* e la senatrice PAGLINI *(M5S)* sollecitano la disponibilità del resoconto stenografico e del filmato audio-video della seduta.

Il senatore BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* chiede una tempestiva convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il PRESIDENTE informa del prossimo ciclo di audizioni.

La seduta termina alle ore 14.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15

€ 10,60